

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 741

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

e dal Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2006

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	51
Allegato	»	139
Disegno di legge	»	221
Testo del decreto-legge	»	222

ONOREVOLI SENATORI. - Si illustrano di seguito le disposizioni dell'accluso decreto-legge.

TITOLO I

Il Titolo I prevede misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi.

Le disposizioni ivi contenute sono volte a promuovere la concorrenza per la tutela dei consumatori, in attuazione del Trattato CE (in particolare degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86), nonché dei principi costituzionali fondamentali sanciti dall'articolo 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale) e dall'articolo 41 (principio di libertà di iniziativa economica), nonché degli articoli 11 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione.

I requisiti che giustificano il ricorso ad un provvedimento d'urgenza sono connessi alla oramai improcrastinabile esigenza di garantire il pieno rispetto delle indicate norme comunitarie e di assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, anche in relazione alla necessità di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e di promuovere assetti di mercato maggiormente concorrenziali, al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

I previsti interventi, per la parte in cui sono volti al ripristino di regole di funziona-

mento del mercato, potrebbero inoltre sollecitare taluni eventuali comportamenti speculativi, ove non fossero caratterizzati dalla tempestiva entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il primo comma dell'articolo 117 stabilisce che la legislazione, sia statale che regionale, è sottoposta ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Pertanto, anche le regioni devono conformarsi alla normativa comunitaria in materia di promozione della concorrenza e tutela del consumatore.

Il secondo comma dell'articolo 117 elenca, a propria volta, le materie di competenza legislativa esclusiva statale. Tra esse rivestono, ai fini dell'intervento normativo qui proposto, particolare rilevanza le «clausole trasversali» della tutela della concorrenza (lettera *e*)), dell'ordinamento civile (lettera *l*)) e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera *m*)).

La giurisprudenza costituzionale, a partire dal 2002, ha evidenziato come la tutela della concorrenza inerisca trasversalmente tutti i settori produttivi.

Con la sentenza 13 gennaio 2004, n. 14, la Corte ha specificato la nozione di «tutela della concorrenza», evidenziando come tale espressione vada intesa in «senso dinamico», ricomprendendo all'interno della competenza legislativa esclusiva statale gli interventi che «siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale», mentre sono ascritti alla competenza legislativa concorrente o resi-

duale «gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale».

In particolare, al fine di valutare la legittimità o meno di determinati interventi legislativi dello Stato attinenti la tutela della concorrenza, la Corte ha affermato la necessità di basarsi sui criteri di proporzionalità ed adeguatezza poiché, trattandosi di una cosiddetta materia-funzione, essa non ha un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma, per così dire, «trasversale» e per questo motivo si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi - alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle regioni - connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese.

Questo significa, secondo la Corte, che non possono ritenersi censurabili norme statali che garantiscano, in forme appropriate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito dei rapporti che, per la loro diretta incidenza sul mercato, devono essere in qualche modo tutelati da pratiche anticoncorrenziali.

Sulla base di detti presupposti, nella sentenza n.242 del 24 giugno 2005 la Corte è andata oltre, ammettendo esplicitamente la possibilità, anche con riferimento alle materie di competenza esclusiva regionale, che l'esigenza di esercizio unitario consenta allo Stato di attrarre, oltre che la funzione amministrativa, anche quella legislativa, ferma restando la necessità che la disciplina segua «un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà».

Articolo 1.

L'articolo 1 esplicita, nel senso sopra delineato, le finalità e l'ambito di applicazione delle disposizioni urgenti, che vengono, di seguito, descritte.

Articolo 2.

La norma in esame si propone di assicurare agli utenti dei servizi professionali un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi.

Il tradizionale approccio comunitario, rivolto al perseguimento degli obiettivi della libertà di stabilimento e della libertà di circolazione dei professionisti attraverso il reciproco riconoscimento, ha subito una svolta al vertice di Lisbona del 2000 quando ha preso concretamente avvio una filosofia di intervento nei servizi professionali nell'ambito della politica per la concorrenza: con il Piano strategico approvato in quell'occasione anche le professioni liberali sono state ritenute rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, anche in funzione del loro peso economico.

Anche il Parlamento europeo è intervenuto sulla materia con un atto di indirizzo politico (risoluzione del 16 dicembre 2003) che, pur riconoscendo l'importanza delle associazioni professionali, dei loro codici deontologici e quindi di una regolamentazione adeguata a garantire l'etica professionale, la qualità dei servizi e l'interesse pubblico, ribadisce rindelegittimità delle regole della concorrenza.

Tuttavia, è con la comunicazione n.2004/83 «Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali» che la Commissione europea ha formalmente richiesto ai governi nazionali, alle autorità di concorrenza, agli ordini professionali e ai tribunali nazionali di intervenire per eliminare quelle restrizioni che impediscono al sistema economico e agli utenti in particolare di beneficiare dei vantaggi della concorrenza. La Commissione ha sostanzialmente chiesto di valutare quali regole esistenti (a livello sia di norme di legge che di codici di autoregolamentazione adottati dagli organismi professionali) siano

ancora oggi necessarie per l'interesse generale e quali siano proporzionate e giustificate. La comunicazione ha assunto una valenza generale di politica comunitaria rivolta a tutto il settore dei servizi professionali.

Nella comunicazione sono state descritte le numerose fattispecie di restrizioni, molte delle quali non sono ritenute giustificate dal perseguimento di un interesse generale, che costituiscono un potenziale disincentivo alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzi da parte dei professionisti e alla libera scelta da parte dei consumatori. Le limitazioni individuate fanno riferimento alla fissazione di prezzi minimi per le prestazioni professionali, al divieto di pubblicizzare i servizi offerti, ai parametri numerici per l'accesso alla professione, al divieto di svolgere pratiche multidisciplinari, come quello di istituire una società tra professionisti o di esercitare la professione nella forma societaria.

Con specifico riguardo alla situazione riscontrabile in Italia, ad analoghe conclusioni è giunta più volte l'Autorità garante della concorrenza e del mercato: tra tutte, si possono citare le recenti segnalazioni al Parlamento e al Governo del 18 novembre 2005 e del 27 aprile 2005 e l'indagine conoscitiva del 9 ottobre 1997.

La prima fattispecie, individuata dalla lettera *a*), concerne la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Viene, così, a cadere uno dei maggiori vincoli allo sviluppo di un effettivo mercato concorrenziale nel settore delle libere professioni.

Il secondo divieto, che viene rimosso, alla lettera *b*), è quello di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto ed il prezzo delle prestazioni. Il fine specifico di tale intervento è di favorire la trasparenza del mercato e la conoscibilità delle diverse alternative da parte degli utenti.

La lettera *c*), infine, elimina l'anacronistico divieto di erogare servizi professionali

utilizzando la forma della società di persone o quella della associazione tra privati, divieto che oltre tutto penalizza i professionisti italiani che sono costretti a subire passivamente la concorrenza di società di professionisti provenienti da altri Paesi europei.

In particolare, l'articolo proposto, richiamando i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza e libertà di circolazione delle persone e dei servizi, stabilisce l'abrogazione delle norme legislative e regolamentari dello Stato in argomento. Le norme deontologiche e dei codici di autodisciplina dovranno essere tempestivamente adeguate entro il 1° gennaio 2007. In mancanza, a decorrere da tale data, le stesse clausole divengono nulle per violazione di norma imperativa di legge.

Il comma 2 fa salve, rispetto alle abrogazioni ed alle dichiarazioni di nullità per violazione di legge stabilite al comma 1, le disposizioni concernenti le prestazioni sanitarie svolte nell'ambito della disciplina del Servizio sanitario nazionale, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Articolo 3.

L'articolo 3 stabilisce il diritto di svolgere sul territorio italiano, con le modalità indicate nel medesimo articolo, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione.

A tale riguardo, si ricordi che il Trattato comunitario si pone la finalità della creazione di una unione economica e di un mercato comune nel quale sia efficacemente ed effettivamente assicurata la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, nel presupposto che la base per raggiungere una vera integrazione economica fra gli Stati membri sia quella di consentire alle imprese comunitarie di operare indifferentemente nello spazio economico rappresentato dal mercato europeo integrato in modo di porre tutto il sistema produttivo comunitario a disposizione dei consumatori e di selezionare le imprese migliori attraverso il meccanismo concorrenziale.

L'Unione europea sta portando avanti da diversi anni un intenso programma di misure destinate ad eliminare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di servizi al fine di migliorarne la competitività.

Per ciò che riguarda il settore del commercio, nel presupposto che legislazioni vincolistiche non favoriscono l'ammodernamento della rete, tra le azioni individuate a livello europeo per favorire l'incremento dell'efficienza e della produttività del settore, viene indicata la necessità di previsione di un sistema regolatore fondato sulla semplificazione amministrativa, con un alleggerimento degli adempimenti che gravano sulle imprese, e sull'affermazione di processi di liberalizzazione in grado di rappresentare uno stimolo concorrenziale. In linea con le indicazioni, alcuni Paesi europei (quali Regno Unito, Germania, Olanda e Svezia) hanno spontaneamente avviato concrete misure di liberalizzazione con processi di deregolamentazione che hanno eliminato barriere all'entrata e restrizioni fondate sul possesso di requisiti professionali degli esercenti.

Tuttavia nel nostro Paese, la disciplina del commercio aveva già fatto registrare, a seguito della riforma del 1998 (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), un forte e pro-

fondo cambiamento nella direzione di una vigorosa semplificazione, attraverso l'eliminazione di barriere amministrative all'accesso e di vincoli nello svolgimento dell'attività, e di un progressivo processo di liberalizzazione che ha coinvolto sin da subito gli esercizi commerciali di piccole dimensioni.

Successivamente, a seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, la quasi totalità delle regioni, alle quali è stata attribuita la competenza esclusiva sulla materia del commercio, ha disciplinato il settore determinando, nella sostanza, differenziazioni normative territoriali di rilievo, pur mantenendo fermo l'impianto di obiettivi e di regole introdotte con il decreto legislativo di riforma del 1998, soprattutto per ciò che ha riguardato la libertà di insediamento, sul piano commerciale, degli esercizi di dimensioni inferiore ai 250 metri quadrati di superficie di vendita (cosiddetti esercizi di vicinato).

Sulla situazione che si è venuta a creare si è espressa ripetutamente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, evidenziando l'inopportunità del mantenimento di ingiustificati vincoli quantitativi alle possibilità di ingresso nel mercato per quanto attiene in particolare le medie e grandi strutture di vendita. L'introduzione di regolazioni inadeguate, rigide e burocraticamente onerose comporta, di regola, incremento dei costi, ingiustificato aumento dei prezzi, irrazionale allocazione delle risorse, disincentivo all'innovazione. Anche il Governatore della Banca d'Italia è intervenuto recentemente sul tema dell'assetto normativo del commercio: nella sua ultima relazione annuale ha evidenziato che non tutte le regioni hanno colto l'occasione del trasferimento di competenze per liberalizzare; anzi, «nelle regioni dove si sono adottati criteri più restrittivi, efficienza produttiva e diffusione delle nuove tecnologie ne sono risultate frenate, a scapito dei consumatori e della stessa crescita dell'occupazione nel settore».

Pur in presenza di una competenza regionale in materia di commercio, spetta però allo Stato il compito di verificare che sia assicurata vitalità e operatività ai principi costituzionali di fonte sia europea che statale, al fine di garantire una uniformità delle regole principali di mercato nell'ambito di un regime concorrenziale. Porre in campo gli strumenti per garantire una rete diversificata, ove le diverse tipologie distributive abbiano, con il necessario equilibrio, pari opportunità di iniziativa economica, non può che avere effetti positivi, sia in termini di sviluppo che in termini di rilancio dei consumi, consentendo l'adeguamento dell'offerta ai cambiamenti del mercato.

Lo sviluppo competitivo del settore, infatti, non va solo a vantaggio delle imprese, ma anche - e soprattutto - dell'intera collettività, perché la modernizzazione delle imprese distributive favorisce lo sviluppo economico, gli investimenti e l'occupazione. Occorre quindi individuare alcune regole di fonte statale, che in armonia con il rispetto della materia della tutela della concorrenza e del principio comunitario della libera circolazione delle persone e delle merci, possano rappresentare un quadro di riferimento in grado di impedire sia il mantenimento di una parte residuale della legislazione nazionale, ritenuta oggi incompatibile con una regolazione *pro* concorrenziale, sia l'affermarsi di una legislazione regionale dalle quali possano risultare pregiudicati gli interessi costituzionalmente garantiti di un corretto ed uniforme funzionamento del mercato e di un livello minimo ed uniforme di accessibilità dei consumatori all'acquisto di beni e servizi sul tutto il territorio nazionale.

A tale fine, nell'articolo 3 del decreto si individuano in via prioritaria le prime regole urgenti di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale con le quali si intende garantire:

- l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle condizioni soggettive di natura

professionale di accesso all'esercizio, eliminando i requisiti professionali eventualmente già previsti da leggi regionali per l'apertura di esercizi commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare ed orientando in tal senso le scelte future del legislatore regionale;

- la soppressione del parametro della distanza minima tra attività commerciali appartenenti al medesimo esercizio (ritenuto dalla dottrina fortemente restrittivo della concorrenza), ai fini della concessione dell'autorizzazione all'apertura di una determinata attività commerciale;

- l'assenza di ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, nella libera scelta dell'imprenditore di determinare l'assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale, ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori;

- l'eliminazione di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust operanti a livello infraregionale, anche per tener conto della specifica segnalazione dell'Antitrust (AS 281 del 9 luglio 2004) riguardo alla regolamentazione adottata in materia di commercio dalla Regione siciliana;

- l'assenza di divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale per l'effettuazione di vendite promozionali scontate all'interno dei singoli esercizi commerciali, fatta eccezione delle tradizionali vendite di fine stagione e delle vendite sottocosto.

Per questo ultimo punto, va precisato inoltre che pervenire ad una effettiva liberalizzazione delle vendite promozionali (che si caratterizzano per il fatto che l'esercente offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti) nasce sì dall'esigenza di assicurare il corretto funzionamento di questa forma di vendita nel mercato interno, eliminando qualsiasi tipologia di restrizione alla libera circolazione dei beni,

ma anche dalla considerazione che la libertà di iniziativa imprenditoriale può produrre, in via generale, un vantaggio per i consumatori e uno strumento per realizzare un più elevato livello competitivo fra le imprese. Ciò anche per evitare che il consumatore di un determinato territorio regionale possa essere penalizzato nell'acquisto dei beni di largo e generale consumo - come quelli alimentari - a causa di disposizioni regionali che limitano la vendita a prezzi scontati rispetto ad un consumatore residente in un'altra regione, magari confinante, dove queste limitazioni non sono state introdotte nella legislazione regionale.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che anche gli organismi competenti in seno all'Unione europea si erano espressi nel senso di non ritenere favorevoli alla concorrenza interventi di regolamentazione delle iniziative di vendite promozionali (cfr. Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite del mercato interno del 30 ottobre 2002).

In linea con le disposizioni contenute nella suddetta proposta di regolamento comunitaria - successivamente ritirata per esigenze più generali di semplificazione della normativa comunitaria - si ritiene di mantenere ferma la vigenza delle disposizioni statali in materia di vendite sottocosto recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218: in detto caso, infatti, la previsione di regole è finalizzata ad evitare che la vendita da parte di un operatore commerciale di un prodotto al consumatore al di sotto del prezzo di acquisto si concretizzi come una pratica predatoria messa in atto da aziende che, titolari di potere economico, la utilizzino per eliminare dal mercato i concorrenti o scoraggiare gli ingressi.

Gli effetti delle regole generali fissate a tutela della concorrenza nel settore del commercio si concretano, al comma 3, prevedendo l'immediata abrogazione delle disposi-

zioni legislative e regolamentari statali incompatibili con dette regole, e al comma 4 con il previsto adeguamento della legislazione regionale.

L'intervento statale qui delineato si giustifica e non risulta invasivo delle attribuzioni regionali perché risponde alla esigenza e alla necessità di attuare iniziative in grado di favorire il ripristino, in un settore strategico in termini macroeconomici, delle condizioni di un mercato aperto e in libera concorrenza. Del resto la materia della tutela della concorrenza, in quanto trasversale rispetto a tutti i settori della vita economica, non può avere una linea di confine definita e, inevitabilmente, può intaccare gli ambiti di materie riservate alla potestà residuale regionale.

Il criterio utilizzato per giustificare l'intervento statale, pertanto, non può che essere la finalità di incidere sull'equilibrio economico e sullo sviluppo generale. A questo riguardo, si segnala che, anche con riferimento alla materia commercio, la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale traccia le linee interpretative della nozione di concorrenza, osservando che la stessa «non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che comprende interventi regolativi, la disciplina *antitrust* e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza».

Il testo costituzionale vigente, pertanto, affidando alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, non vuole che questa sia interpretata soltanto in senso statico come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di equilibri perduti, bensì in senso dinamico, «che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» e per questo qualificata come una delle leve della politica economica statale.

La Corte rileva, al riguardo, che l'intervento statale si giustifica per la sua rilevanza macroeconomica mentre appartengono alla competenza legislativa residuale delle regioni

«gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale» purché, ovviamente, non creino «ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose» e non limitino «l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale».

Articolo 4.

La disposizione, al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, abroga la vigente disciplina, che assoggetta a contingentamento l'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, assoggettando a dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune competente per territorio, l'apertura di nuovi impianti, facendo salve le necessarie tutele igienico-sanitarie.

L'articolo risponde all'urgente necessità di consentire il dispiegarsi della concorrenza nel settore della panificazione, abrogando le norme ancora vigenti della legge 31 luglio 1956, n. 1002, tra le quali quelle che subordinano l'apertura, il trasferimento e la trasformazione dei panifici ad una previa verifica della «opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione», nonché la disposizione contenuta nell'articolo 22, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assoggetta tale autorizzazione all'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'articolo 2 della legge n. 1002 del 1956 prevede per l'esercizio dell'attività di panificazione l'autorizzazione della Camera di commercio della provincia in cui è situato l'impianto, che viene rilasciata sentita una Commissione composta, tra gli altri, da rappresentanti dell'associazione dei panificatori, delle organizzazioni

sindacali dei lavoratori del settore e del comune interessato.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta una valutazione di opportunità ad installare un nuovo impianto in relazione alla potenzialità produttiva dei panifici già esistenti ed al consumo teorico di pane da parte della popolazione residente nella località interessata, secondo parametri fissati dalla circolare ministeriale 18 luglio 1997, n. 161, e da successivi regolamenti adottati dalle singole Camere di commercio.

Tale procedimento deve essere seguito anche nei casi di trasformazione dell'impianto per ampliare il volume di produzione e di variazione della destinazione della produzione. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione occorre richiedere la licenza sempre alla Camera di commercio nella cui provincia è situato l'impianto. La licenza di panificazione, sia per i nuovi panifici che per i trasferimenti e le trasformazioni di quelli esistenti, è rilasciata previo accertamento dell'efficienza e dei requisiti igienico sanitari dell'impianto stesso. Per svolgere l'attività di panificazione non occorrono requisiti professionali.

La misura proposta trae spunto dalla segnalazione AS 246 effettuata il 24 ottobre 2002 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ad avviso dell'Autorità, la normativa che si va ad abrogare determina un'evidente distorsione della concorrenza nel settore interessato, non essendo peraltro giustificata da alcuna esigenza di carattere generale. Al riguardo, la stessa Autorità evidenzia che l'utilizzazione di strumenti regolatori che limitino, in assenza di motivate esigenze di carattere generale, la quantità delle imprese autorizzate ad operare nel settore della panificazione, non può che determinare distorsioni della concorrenza e del funzionamento del mercato, creando ingiustificate posizioni di rendita degli operatori già presenti e disincentivando gli stessi a migliorare le condizioni di offerta del loro prodotto. L'abrogazione della prevista programmazione sul territorio provinciale e degli ul-

teriori limiti quantitativi oggi posti per la produzione del pane, mantenendo esclusivamente la verifica del rispetto delle prescrizioni di carattere igienico sanitario, consentirà configurazioni di mercato più idonee delle attuali a soddisfare le esigenze della domanda, anche mediante una maggiore articolazione dell'offerta sotto il profilo delle scelte di prezzo, di qualità e varietà del prodotto, con conseguente vantaggio sia per i produttori più capaci, sia per tutti i consumatori.

Infatti, in analogia con quanto avvenuto per altre attività produttive riguardanti anche il settore alimentare, da tempo oramai liberalizzate, non si ravvisa più oggi un interesse generale volto al mantenimento di un regime autorizzatorio e di un contingente numerico alla produzione del pane.

Articolo 5.

Il settore farmaceutico è caratterizzato da una estesa regolamentazione pubblica, che influenza profondamente tanto le condizioni di domanda e di offerta dei beni e servizi, quanto i comportamenti e il grado di autonomia dei soggetti coinvolti (imprese, medici, farmacisti, pazienti).

In questi ultimi anni, si è assistito, nei maggiori Paesi industrializzati, a un ampio processo di trasformazione delle politiche sanitarie, volto principalmente al contenimento della spesa pubblica. In tale contesto, l'industria farmaceutica sta, da tempo, adeguando la propria struttura alle mutate politiche pubbliche di regolamentazione, tramite un processo di concentrazione e razionalizzazione. In Italia, peraltro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato, con una serie di indagini conoscitive di natura generale e di pareri e segnalazioni su aspetti particolari, la permanenza di condizioni di concorrenza impedita, ristretta o falsata, nel processo di riforma avviato con la legge finanziaria per il 1994 e poi proseguito

con le successive leggi finanziarie e con ulteriori provvedimenti che, in realtà, pur conseguendo importanti risultati di contenimento della spesa pubblica, non hanno comportato un superamento del metodo di amministrazione dei prezzi.

A giudizio dell'Autorità, i principali limiti alla concorrenza, non giustificati dagli interessi generali sottesi alla necessità di assicurare a tutti un'adeguata assistenza sanitaria, concernono il sostanziale mantenimento di meccanismi di determinazione in via amministrativa dei prezzi dei farmaci, con il ritardato passaggio ad un regime di sorveglianza e, in parte, di liberalizzazione piena dei prezzi, le procedure relative alla brevettazione dei principi attivi e alla registrazione dei farmaci, la datata regolamentazione delle farmacie e la disciplina della commercializzazione dei farmaci.

La realizzazione dell'indicato processo di transizione nell'assetto regolamentativo del settore farmaceutico nazionale, con la definitiva abolizione del prezzo unico nazionale, richiede adeguate misure, rispettose della necessità di assicurare il diritto costituzionale alla salute e di rispettare le compatibilità di finanza pubblica.

Fin da oggi è, però, possibile incidere da subito sul processo normativo ed anche culturale di innovazione, mediante lo sviluppo su larga scala dei farmaci generici o equivalenti e la diffusione fra consumatori dei prodotti da banco, al fine di promuovere l'introduzione di maggiori elementi di concorrenzialità nel settore, eliminando quei vincoli alla libertà dell'iniziativa economica che non risultano necessari al fine di assicurare le superiori esigenze della tutela della salute e del contenimento della spesa pubblica.

L'articolo proposto reca, dunque, le misure suggerite dall'Autorità per favorire la concorrenza fra farmaci (*interbrand*), incentivare l'utilizzo dei farmaci generici, stimolare la concorrenza fra distributori al dettaglio (*intrabrand*), mediante:

- l'estensione dei punti vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, comunque secondo modalità rispettose del diritto alla salute dei consumatori (commi 1 e 2);

- la possibilità di praticare, secondo modalità trasparenti, lo sconto sui farmaci (comma 3);

- l'eliminazione dei gravosi obblighi dei grossisti di detenzione delle scorte (comma 4);

- l'eliminazione del vincolo fra Albo provinciale in cui è iscritto il farmacista e circoscrizione provinciale sede della farmacia e del divieto di assumere la titolarità di più di una farmacia e del divieto di partecipare a più di una società, nonché l'eliminazione della possibilità per gli eredi di ottenere la titolarità della farmacia fino al trentesimo anno di età ovvero fino al termine di dieci anni dalla data di acquisizione, a condizione che il dante causa si iscriva ad una facoltà di farmacia (commi 5 e 6);

L'articolo, inoltre, ai commi 5 e 7, affronta la questione della partecipazione societaria alla gestione delle farmacie e dell'incompatibilità tra attività di distribuzione all'ingrosso e vendita al dettaglio dei farmaci, oggetto del recentissimo (giugno 2006) deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia per violazioni degli articoli 43 e 56 del Trattato CE.

Si tratta di questioni che ostacolano di fatto la concorrenza in tutta la filiera.

Per quanto riguarda i commi 1 e 2, si segnala che l'Autorità rileva (segnalazione n. 300 del 1° giugno 2005) che la commercializzazione dei farmaci di automedicazione presso i punti vendita della distribuzione organizzata (garantendo adeguati spazi dedicati ed un'eventuale assistenza informativa) determinerebbe il superamento di rendite del tutto ingiustificate con un aumento della concorrenza e, quindi, un forte incentivo alle farmacie a praticare sconti sul prezzo in favore dei consumatori. Si tratta del resto, ag-

giunge l'Autorità, di una pratica diffusa in vari Paesi europei, senza che essa abbia determinato alcun danno, di natura sanitaria o altro, per i consumatori.

Il comma 3 concerne la citata segnalazione n. 300, con la quale l'Autorità, rifacendosi alla precedente n. 131 del 2 aprile 1998, ritiene necessario eliminare i vincoli di prezzo e di sconto (20 per cento), lasciando al farmacista piena libertà di fissazione del prezzo del farmaco; un intervento che può assumere un connotato maggiormente positivo laddove si inserisca in un quadro di disposizioni che mirino a rendere più concorrenziale la distribuzione dei farmaci a prezzo libero, come quella dei medicinali generici o equivalenti.

Il comma 4 si riferisce sempre alla segnalazione n. 300 del 2005, per la parte in cui l'Autorità ritiene non più giustificato l'obbligo per i grossisti di detenere il 90 per cento dei medicinali non rimborsabili: l'eliminazione di tale divieto consentirebbe ai distributori di determinare la propria politica di approvvigionamento sulla base dell'effettiva domanda, mettendo così in concorrenza tra loro i produttori che sarebbero incentivati a competere anche sul prezzo.

Per quanto attiene ai commi 5 e 6, le osservazioni formulate dall'Autorità con la recente segnalazione n. 326 dell'8 febbraio 2006 riguardano invece gli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalla normativa che regola l'esercizio di una farmacia, ed in particolare quella concernente il divieto di acquistare la titolarità di più di una farmacia - considerata una restrizione assai elevata del livello di concorrenza - che non consentono a farmacisti e società di farmacisti la possibilità di costituire catene di farmacie (al pari di quanto può avvenire per le farmacie comunali) che darebbero maggiore efficienza al mercato, nonché quella che, da un lato, riserva la titolarità dell'esercizio della farmacia a società di persone ed a società cooperative che gestivano farmacie in periodi antecedenti l'entrata in vigore della

legge 8 novembre 1991, n. 362, e, dall'altro lato, limita la partecipazione del singolo farmacista ad una sola società. L'eliminazione di queste ultime limitazioni sembrano oltremodo opportune per consentire ai farmacisti in attività, che perdono l'esclusiva sui medicinali da banco, di ricercare forme più evolute e più efficienti di organizzazione di uno o più punti di vendita al fine di essere più competitivi sul mercato, offrendo ai consumatori prezzi più bassi.

La Corte costituzionale nella pronuncia n. 275 del 2003 ha eccepito l'incostituzionalità della norma nazionale (articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 362 del 1991) per la conseguente disparità di trattamento tra farmacie pubbliche e private. Le prime possono assumere la titolarità di più farmacie, mentre i privati possono assumere la titolarità soltanto di una farmacia come persone fisiche o associati in società di persone di soli farmacisti abilitati. Il diverso trattamento risulta ancora più immotivato se si considera che il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 116, ha consentito che i comuni potessero cedere a soggetti privati una quota, anche maggioritaria, delle azioni delle società di gestione delle farmacie pubbliche. La Corte ha, inoltre, affermato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui prevede l'incompatibilità tra la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali e le altre attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

Inoltre, va evidenziato come contro tale disposizione si sia recentemente mossa anche la Commissione europea che nel parere motivato del 13 dicembre 2005, che ha poi portato al recente deferimento alla Corte di giustizia, ha ribadito la richiesta formale all'Italia di modificare la normativa relativa all'assunzione di partecipazioni nelle farmacie, in quanto trattasi di normativa in contrasto con le regole comunitarie relative alla libertà

di stabilimento e di circolazione dei capitali nell'Unione europea.

Infine, non sembrano più giustificate da criteri di proporzionalità e di adeguatezza le disposizioni (commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991) che prevedono l'estensione «postuma» della difesa degli interessi della proprietà all'erede, il quale, pur non essendo abilitato all'esercizio della professione, può mantenere la proprietà della farmacia fino al compimento del trentesimo anno di età o per i successivi dieci anni dalla morte del *de cuius* (a condizione che si iscriva alla facoltà di farmacia). Durante questo periodo, inoltre, non sono giuridicamente attive in capo all'erede tutte le incompatibilità previste dall'articolo 8 per la proprietà e la gestione di una farmacia.

Le motivazioni giuridiche di questa eccezione appaiono oggi inconsistenti: si pensi soprattutto al diritto alla salute pubblica quale rivendicato baluardo per le regole di accesso alla professione. Anche secondo l'Antitrust (cfr. Indagine conoscitiva del 9 ottobre 1997 nel settore degli ordini professionali) la disciplina dei trasferimenti *mortis causa* determina un ingiustificato innalzamento dei costi dei potenziali entranti nel settore e, insieme agli altri fattori limitativi della concorrenza già illustrati, impedisce che si crei una maggiore offerta di esercizi farmaceutici sul mercato.

Articolo 6.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte segnalato, fin dal 1° agosto 1995, le distorsioni della concorrenza che emergono nella prestazione del servizio taxi, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato e la determinazione delle tariffe.

Ciò determina un non completo soddisfacimento della domanda dei consumatori, anche a causa della inadeguata densità di taxi in rapporto alla popolazione in gran parte

dei principali comuni italiani e dei conseguenti lunghi tempi di attesa del taxi.

La prestazione del servizio di taxi è tuttora disciplinata, a livello nazionale, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea», che prevede il rilascio della licenza da parte delle amministrazioni comunali attraverso un bando di pubblico concorso.

La licenza è necessariamente riferita ad un singolo veicolo adibito a taxi, non essendo ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio di detto servizio. Anche la sostituzione dei titolari delle licenze di taxi è consentita solo in determinate circostanze.

Alle singole regioni è demandata la competenza a disporre le norme, nel quadro dei principi fissati dalla legge citata, volte in particolare a stabilire i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi.

La disciplina puntuale dell'attività di prestazione del servizio taxi è tuttavia riservata ai comuni i quali, nel predisporre i propri regolamenti, sono competenti a stabilire il numero e la tipologia dei veicoli, i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza, le modalità di svolgimento del servizio, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe.

Tuttavia, in una nuova segnalazione del 3 marzo 2004, l'Autorità ha osservato che la competenza dei comuni ad incrementare il numero dei veicoli da adibire al servizio di taxi incontra una forte resistenza da parte degli operatori del settore, che trova fondamento nell'elevato costo che gli stessi hanno sostenuto per l'acquisto di una licenza da altri soggetti. Infatti, benché le licenze siano state originariamente rilasciate gratuitamente da parte delle autorità pubbliche, le stesse sono state sovente alienate sulla base di valori economici di volta in volta crescenti, circostanza questa che, di per sé, riflette la scarsità del numero delle licenze, ovvero

del numero di taxi attualmente in circolazione.

In questo contesto, il timore che un incremento del numero delle licenze possa determinare una riduzione del valore di mercato delle stesse, nonché una riduzione dei ricavi attesi, spiega le resistenze degli operatori e spinge l'Autorità ad ipotizzare più meccanismi per compensare «una tantum» gli attuali titolari delle licenze in caso di una maggiore apertura del mercato, ad esempio mediante il rilascio, da parte delle amministrazioni comunali, di ulteriori licenze agli operatori, prevedendo che i proventi derivanti dall'assegnazione delle nuove licenze siano ripartiti tra gli operatori già presenti sul mercato.

In ragione dell'urgenza di dare la possibilità ai comuni di assicurare un livello di offerta adeguato alla domanda, la norma qui proposta riprende una delle proposte dell'Autorità, al fine di facilitare il riassorbimento dello squilibrio tra domanda e offerta del servizio taxi, in particolare nei comuni di grandi dimensioni, dove il fenomeno è più accentuato e più gravi sono i riflessi negativi sulla mobilità urbana e sul traffico veicolare.

L'articolo in questione dispone che i comuni possano bandire pubblici concorsi aperti a tutti i richiedenti oppure limitati nell'accesso agli attuali titolari di licenza per il servizio taxi (ovvero riservati *pro quota* agli uni ed agli altri), per assegnare nuove licenze a titolo oneroso. I relativi proventi devono essere ripartiti dall'amministrazione comunale ai titolari di licenza che ne mantengono solo una.

Nei casi in cui i comuni esercitino tale facoltà, i soggetti già titolari di licenza possono quindi ottenere, in deroga al divieto di cumulo previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della medesima legge n. 21 del 1992, l'assegnazione di ulteriori licenze - non cedibili separatamente dalla licenza originaria. In ogni caso, i titolari di licenza dovranno esercitare il servizio taxi personalmente, ovvero avvalendosi, sotto la propria responsabilità, di conducenti iscritti al rela-

tivo ruolo, assunti con contratto di lavoro subordinato.

Resta, naturalmente, salva la facoltà dei comuni di continuare a bandire concorsi per l'assegnazione a titolo gratuito delle nuove licenze già programmate, ai sensi della vigente normativa, che non viene per questo aspetto modificata.

Con la disposizione in esame, inoltre, i comuni, a fronte di situazioni di squilibrio tra la domanda e l'offerta dovuto ad eventi e circostanze straordinarie, potranno rilasciare licenze temporanee non trasferibili.

Articolo 7.

L'articolo 3, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e poi l'articolo 13 della legge 28 novembre 2005, n. 246, disponeva che, per la sottoscrizione di atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di veicoli registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi, la relativa autenticazione potesse essere fatta, oltre che dai notai, gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari dello Sportello telematico dell'automobilista previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e dai funzionari dell'Automobile club d'Italia (ACI).

L'attuazione della norma veniva demandata ad un decreto del Ministro della funzione pubblica (di concerto con quelli dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'interno e sentita la Conferenza unificata) non avente natura regolamentare per la disciplina delle concrete modalità operative e ad un regolamento su proposta del Ministro per la funzione pubblica (di concerto con quelli dell'economia, dei trasporti, della giustizia e dell'interno) per la fissazione dei requisiti ne-

cessari e le modalità di esercizio, nonché per l'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di autenticazione.

Non essendo pervenuti all'adozione di detti provvedimenti attuativi, con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), commi 390, 391 e 392, si è giunti ad una nuova disciplina, sostitutiva della precedente.

Anche in quest'ultima norma le concrete modalità operative sono state demandate ad un decreto del Ministro della funzione pubblica (di concerto con quelli dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia e dell'interno), che non è stato sinora emanato.

La disposizione, allo stato inattuata, è, inoltre, non del tutto univoca sia quanto all'individuazione dei soggetti competenti alla autentica, sia quanto alle relative modalità. In considerazione dell'urgenza di un intervento di semplificazione e liberalizzazione, si ritiene, pertanto, necessario intervenire con un provvedimento di urgenza per porre in capo al cittadino la facoltà di avvalersi, in alternativa al ricorso al notaio, di ulteriori modalità di autenticazione della firma, rivolgendosi al proprio comune di residenza o agli sportelli telematici dell'automobilista.

Articolo 8.

Il processo di liberalizzazione del settore assicurativo e, in particolare, della Responsabilità civile auto (RCA), avviato nel 1994 ha fortemente deluso le aspettative dei consumatori, relativamente al mancato impatto positivo della deregolamentazione di tariffe e condizioni di contratto sul livello dei prezzi, sulla qualità dei prodotti offerti e sulle modalità distributive. Fin dal 1996 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha, quindi, avviato una serie di indagini conoscitive volte a verificare la situazione del mercato italiano in termini di effettiva apertura

alla concorrenza, a fronte di un costante, assai rilevante incremento dei premi assicurativi, di una scarsa innovazione del settore e di una invariata qualità dei prodotti.

L'indagine conoscitiva conclusa il 17 aprile 2003 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha addebitato la descritta situazione sia ai comportamenti anti-concorrenziali delle imprese, che ha sanzionato, sia ad alcune caratteristiche dell'organizzazione del mercato, retaggio del periodo precedente alla liberalizzazione, che ostacolano lo sviluppo di condizioni competitive.

In particolare, l'analisi svolta ha mostrato che la ridotta tensione concorrenziale che caratterizza il mercato deve essere ricondotta, in primo luogo, alle relazioni verticali di esclusiva tra produttori e distributori che, da un lato, ostacolano l'accesso al mercato da parte di nuovi concorrenti in grado di esercitare una pressione competitiva sulle imprese preesistenti e, d'altro lato, accrescono i costi dell'attività di ricerca della migliore offerta per i consumatori, contribuendo ad irrigidire la domanda che si rivolge alle singole imprese, in un contesto in cui la domanda complessiva di mercato è rigida per effetto dell'obbligatorietà della polizza ed in cui i distributori non sono incentivati ad una migliore informativa sui prodotti offerti a causa dell'imposizione, da parte delle compagnie, dei prezzi minimi e degli sconti massimi praticabili ai consumatori finali.

Non appare, quindi, affatto irragionevole la disposizione di legge recata dall'articolo proposto che sancisce la nullità delle nuove clausole contrattuali di esclusiva tra compagnie ed agenti assicurativi e di fissazione dei prezzi minimi e degli sconti massimi praticabili ai consumatori, e che inoltre acclara, in sede di interpretazione autentica, la nullità delle medesime clausole, essendone stata così autorevolmente accertata la contrarietà al principio di libera concorrenza, sancito dal diritto nazionale, nonché dal diritto comunitario a far data dalla data di entrata in

vigore della legge 14 ottobre 1957, n.1203, di ratifica del primo Trattato di Roma.

In particolare, l'articolo proposto stabilisce l'immediato divieto per le compagnie assicurative e i loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

Con il comma 2 si stabilisce che le clausole contrattuali che legano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi sono nulle per contrarietà a norme imperative, secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile.

Al fine di salvaguardare i rapporti contrattuali in essere e consentire alle imprese di potere adeguare la propria organizzazione imprenditoriale ai principi comunitari di cui la nuova disciplina è espressione, le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.

Il comma 3, infine, assimila le clausole contrattuali di cui trattasi alla fattispecie delle intese restrittive della concorrenza, così come disciplinate dall'articolo 2 della legge generale sulla tutela della concorrenza (legge 10 ottobre 1990, n.287) e li assoggetta direttamente ai poteri di vigilanza dell'Autorità garante.

Articolo 9.

Con le disposizioni contenute nell'articolo proposto si intende pervenire ad una più diffusa informazione a vantaggio dei consumatori dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari trattati nei mercati all'in-

grosso tramite il collegamento di regioni e comuni al sistema informativo del Consorzio obbligatorio infomercati, previsto dal decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e vigilato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, incaricati delle gestione del sistema telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Inoltre viene attribuita al medesimo Consorzio infomercati la possibilità di effettuare sul territorio, su richiesta dei comuni, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei medesimi prodotti (stessa specie e stessa categoria merceologica) trattati nei locali mercati all'ingrosso.

Si vuole in tal modo eliminare qualsiasi indeterminazione, confusione metodologica, e discordanza fra le due rilevazioni. Lo stesso prodotto sarà seguito dal momento in cui viene introdotto nel mercato fino al momento in cui viene messo nella «borsa» del consumatore.

Con il comma 1 il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione di regioni e comuni il collegamento al sistema informativo del Consorzio obbligatorio infomercati ai fini della rilevazione al dettaglio degli stessi prodotti riscontrati all'ingrosso.

I programmi di rilevazione saranno effettuati tenendo conto dell'articolazione dei canali distributivi (esercizi di vicinato, grande distribuzione organizzata e commercio su aree pubbliche).

Il comma 2 consente al Consorzio obbligatorio infomercati, con una integrazione alla disposizione di legge che lo ha istituito, di effettuare rilevazione di prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto le iniziative in essa previste attengono alla medesima linea di attività disciplinata dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 10.

La materia è specificamente disciplinata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), in particolare dall'articolo 118 che regola la «modifica unilaterale delle condizioni contrattuali» e secondariamente, in attuazione della normativa primaria, dalla delibera CICR del 4 marzo 2003, recante la «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari».

L'articolo 118 del TUB norma la possibilità di modificare le condizioni contrattuali solo se previsto dal contratto, riconosce un breve termine per esercitare il recesso senza penalità e stabilisce il diritto al mantenimento delle vecchie condizioni fino al recesso.

La successiva deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, all'articolo 11, stabilisce che le variazioni generalizzate possono essere comunicate al cliente in modo indiretto e impersonale tramite pubblicazione su *Gazzetta Ufficiale*, da questa pubblicazione parte il termine per recedere senza penalità e alle vecchie condizioni.

Attualmente quindi le banche variano tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, inseriscono nuove voci di costo, con modalità che non consentono al cliente di reagire cambiando banca. Spesso accade che le comunicazioni delle variazioni non sono comunicate tempestivamente e direttamente al cliente, ma pubblicate in *Gazzetta Ufficiale*: dal giorno della pubblicazione il cliente ha soltanto 15 giorni per recedere e cambiare banca.

Secondo la recente segnalazione del 26 maggio 2006 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato la maggioranza delle banche utilizza ampiamente lo strumento

dello *ius variandi* comunicando anche più di dieci variazioni nell'arco di un anno.

La mancanza di preavviso, i tempi stretti per recedere (si pensi a chi dovendo cambiare conto corrente deve trasferire domiciliazione delle utenze, carta di credito, eventuali finanziamenti e mutui, conto titoli, e così via), l'impossibilità di fare affidamento sulla durata delle condizioni contrattuali di un eventuale nuovo contratto, impedendo di fatto la ricerca di migliori offerte e il passaggio a banche concorrenti, costituiscono quindi ostacoli alla mobilità della clientela (quest'ultimo aspetto peraltro oggetto dell'apertura dell'indagine conoscitiva n. 13771 del 16 novembre 2004 della stessa Autorità, con riferimento specifico ai costi di chiusura dei conti correnti bancari).

Secondo l'Antitrust, le specifiche disposizioni sui contratti bancari di durata andrebbero correlati agli istituti normativi più generali posti a tutela del consumatore, in ragione dell'assimilazione di quest'ultimo soggetto ad una parte contraente più debole, quali quelli definiti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo».

In particolare con la definizione di «clausola vessatoria» nel momento in cui determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto «malgrado la buona fede». Ed, infatti, l'articolo 33, comma 2, lettera *m*), del codice del consumo sancisce una presunzione di vessatorietà, e quindi di nullità, per tutte le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso».

Tuttavia, nella trasposizione nazionale della direttiva europea sulle clausole vessatorie, si è voluto mitigare il divieto, inserendo, con il comma 3 dell'articolo 33, una deroga: «Se il contratto ha ad oggetto la prestazione

di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può, [...] *b*) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto».

Quindi la banca può cambiare le condizioni soltanto se:

- tale possibilità è prevista dal contratto con una clausola specificamente approvata dal cliente;
- indica un «giustificato motivo» cioè una valida ragione per giustificare il cambiamento;
- preavvisa con un termine congruo;
- concede al cliente la possibilità di recedere.

Come si è precedentemente illustrato, questo non accade. Anche secondo la giurisprudenza (vedi Corte d'Appello di Roma 24 settembre 2002), le banche dovrebbero rispettare il codice del consumo nella stipulazione dei contratti bancari rivolti ai consumatori in quanto ricompresi nella più generale categoria di contratti per servizi di natura finanziaria.

Per l'Antitrust la normativa di settore è in contrasto col codice del consumo e non consente una libera concorrenza tra gli operatori.

Di fatto il correntista non può esercitare il suo diritto di recedere senza penalità e alle vecchie condizioni perché la comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* non è ricettizia, la comunicazione personale della variazione avviene quando le condizioni sono già vigenti ed è trascorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta*. Manca, dunque, il preavviso, il giustificato motivo e un termine congruo per il recesso.

Pertanto, con l'articolo proposto si riscrive l'articolo 118 del TUB introducendo: il giustificato motivo a sostegno delle variazioni sfavorevoli; l'obbligo di rendere comprensibili, mediante una specifica comunicazione scritta al cliente, le variazioni con un preavviso minimo di 30 giorni; il termine di 60 giorni

dalla comunicazione delle variazioni per recedere dal contratto senza sostenere alcuna spesa di chiusura del conto corrente, con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Si stabilisce, altresì, che le variazioni contrattuali adottate senza il rispetto delle predette condizioni siano inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore, e che le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento debbano operare sia sui tassi debitori che su quelli creditori.

Articolo 11.

La presenza di rappresentanti della categoria - con evidente commistione di interessi - nelle Commissioni consultive per l'iscrizione ai relativi ruoli, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ed in quella giudicatrice per gli esami di mediatore può dar luogo ad effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato.

Oltre che per detti motivi, analogamente a quanto operato con interventi volti alla semplificazione amministrativa, adottati soprattutto nel corso dell'ultimo decennio, la soppressione di organi collegiali di natura consultiva risponde inoltre a finalità di snellimento dei procedimenti amministrativi e di contenimento della spesa pubblica.

Con l'articolo si propone di sopprimere le seguenti commissioni:

- le commissioni comunali e provinciali sull'insediamento dei pubblici servizi (bar e ristoranti), di cui all'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287, in cui, per i comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, erano presenti un rappresentante del sindaco, uno del questore, il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, oggi soppresso, rappresentanti delle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, un rappresentante dell'azienda di promozione turistica, tre esperti designati dalle associazioni di categoria nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, un rappre-

sentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno delle associazioni dei consumatori. La suddetta legge n. 287 del 1991 (e, quindi, l'operatività delle commissioni sui pubblici esercizi) continua ad essere attualmente vigente nelle regioni che non hanno ancora esercitato la propria competenza legislativa esclusiva in materia;

- la commissione provinciale per l'iscrizione al ruolo e alla tenuta del ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in cui, tra gli altri, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio, sono presenti anche cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione;

- la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 4 della legge n. 39 del 1989, in cui, tra gli altri, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio, sono presenti anche sette rappresentanti degli agenti di affari in mediazione;

- la commissione provinciale per l'iscrizione al ruolo e alla tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n. 204, in cui oltre ai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, sono presenti anche sette membri scelti tra gli agenti e rappresentanti di commercio;

- la commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui all'articolo 8 della legge n. 204 del 1985, in cui oltre ai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, sono presenti anche sette membri scelti tra gli agenti e rappresentanti di commercio e il presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco).

Con il comma 3, inoltre, viene stabilita la incompatibilità per gli iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione a prendere parte in qualità di componente della commissione incaricata di giudicare, mediante esame diretto, i candidati aspiranti a svolgere la medesima professione. Tale commissione è attualmente disciplinata dalle norme regolamentari attuative della legge n. 39 del 1989.

Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la segnalazione n. AS 337 dell'11 aprile 2006 riguardante gli usi tariffari in materia di servizi di mediazione, è intervenuta sull'argomento auspicando l'introduzione del divieto, sia a livello normativo che amministrativo - da parte delle camere di commercio nel caso esaminato - della partecipazione ai lavori di commissioni e comitati tecnici di rappresentanti di interessi contrapposti.

Con il comma 5 si recepisce l'auspicio dell'Antitrust, vietando la partecipazione di rappresentanti di associazioni di categoria aventi interesse diretto nei comitati tecnici per la rilevazione degli usi, istituiti presso le Camere di commercio.

Articolo 12.

La previsione di diritti di esclusiva nello svolgimento dei servizi di interesse generale di rilievo economico, svolti in ambito locale, risponde, almeno in alcuni casi, all'esigenza di garantire i caratteri di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici locali, ma non garantisce di per sé né il miglioramento della qualità del servizio, né la sua articolazione e flessibilità in relazione alla crescente diversificazione dell'esigenza dell'utenza.

D'altro canto, la presenza di ingenti immobilizzazioni economiche, così come avviene per il possesso dei mezzi pubblici necessari all'esercizio del trasporto passeggeri di linea in ambito locale, osta ad un ulteriore sviluppo del settore mediante il ricorso alle

regole di mercato e la conseguente offerta concorrenziale di più opzioni all'utenza, che, quindi, per una parte non accede al servizio pubblico in esame, facendo ricorso al proprio automezzo privato, con gravi ripercussioni sulla situazione del traffico e dell'inquinamento urbano.

In tale contesto, l'articolo 12, senza intaccare lo svolgimento del servizio pubblico locale di trasporto di linea di persone, prevede la facoltà per i comuni di limitare, secondo criteri di proporzionalità e sussidiarietà, l'ambito di esclusiva in materia. I comuni interessati potranno, quindi, prevedere, a fianco del servizio pubblico, tratte sulle quali possano competere anche operatori privati, in possesso dei necessari requisiti tecnici, professionali e morali, che opereranno sul mercato secondo criteri imprenditoriali, prefissando autonomamente orari e tariffe, senza oneri di servizio pubblico, restando quindi esclusi anche da ogni forma di sussidio pubblico.

La competizione, lungo alcune tratte, tra servizio pubblico locale e nuovi servizi privati di linea aperti all'accesso del pubblico, comporterà quindi, senza alcun aggravio per la pubblica finanza, una positiva dinamica competitiva, che potrà determinare, da un lato, il progressivo miglioramento della qualità del servizio offerto dal gestore del servizio pubblico e, dall'altro, una progressiva articolazione e differenziazione dell'offerta del servizio, secondo modalità dirette a fasce differenziate di utenza, di modo che l'offerta del nuovo servizio privato interesserà presumibilmente anche molti soggetti che oggi non si avvalgono usualmente del servizio pubblico, comportando un aumento complessivo della domanda di trasporto di linea, con benefici effetti anche sul piano della mobilità urbana.

Il comma 2 del medesimo articolo, in linea con le finalità del provvedimento di tutela dei diritti degli utenti e in relazione alla prevista parziale apertura al mercato dei servizi di trasporto pubblico urbano di li-

nea, salvaguarda i poteri degli enti locali di disciplina del traffico locale, già previsti dal vigente codice della strada, peraltro, secondo una disciplina che si è rivelata non del tutto idonea a garantire le comunità locali.

La norma individua quindi, con disposizione immediatamente operativa, i diritti fondamentali della persona (salute, salubrità ambientale e sicurezza degli utenti della strada), nonché il superiore interesse pubblico della comunità locale ad una adeguata mobilità urbana, che dovranno motivare i futuri tempestivi interventi pubblici, in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione e non discriminazione tra gli operatori economici parimenti interessati all'utilizzo della viabilità urbana.

Gli enti locali potranno, pertanto, disciplinare l'accesso, il transito e la fermata di ciascuna categoria di veicolo nelle diverse aree dei centri abitati, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo, in particolari contesti urbani e di traffico, prevedendo, ad esempio, le modalità e gli eventuali divieti per la sosta ed anche per la fermata, in particolare dei veicoli di maggiori dimensioni, per la circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti o più ingombranti (o più onerosi per la sede stradale) in determinate aree centrali, nonché per l'accesso dei veicoli, in particolari condizioni di traffico o di inquinamento, anche in relazione all'impatto sull'inquinamento e sul traffico ed al numero di persone che vengono trasportate da ciascun veicolo. Viene, altresì, previsto che gli enti locali possano istituire zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie, al fine di arginare i pericoli e gli intralci alla circolazione derivanti dalle frequenti fermate, anche in doppia o tripla fila, che spesso caratterizzano le aree centrali e le aree periferiche delle città. Sono, infine, autorizzati mezzi di rilevazione delle infrazioni fotografici e telematici, che dovranno comunque essere utilizzati secondo modalità rispettose della riservatezza, ad esempio oscurando, all'atto

della notifica dell'infrazione, i tratti del volto degli altri soggetti eventualmente raffigurati sul supporto visivo.

Articolo 13.

L'articolo reca norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.

Ai commi 1 e 2 si prevede che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono avere oggetto sociale esclusivo ed operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. La norma ha la finalità di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori.

Il comma 3 dispone la cessazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle attività non consentite da parte delle società di cui al comma 1. Esse possono, però, cedere la attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.

Il comma 4 sanziona con la nullità i contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2.

Articolo 14.

La legge 10 ottobre 1990, n. 287, al momento della sua entrata in vigore costituiva

un esempio di normativa concorrenziale aderente al diritto comunitario. Oggi essa non risulta più del tutto in linea con l'impianto di fondo del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002.

In particolare, con riferimento ai poteri di «*enforcement*», sarebbe opportuno aggiungere, in un quadro di chiara e coerente disciplina, le nuove tipologie previste dal regolamento (CE) n. 1/2003. Tra queste meriterebbero sicuramente recepimento, i poteri cautelari ed i relativi rimedi in caso di inottemperanza e le decisioni di accoglimento degli impegni, senza l'accertamento dell'illecito, previste dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003.

La giurisprudenza ha ritenuto compatibile con la normativa attuale la possibilità che l'Autorità adotti provvedimenti cautelari. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto, sarebbe auspicabile una definitiva chiarificazione legislativa sul punto ed una puntuale definizione dei poteri dell'Autorità in caso di inottemperanza al provvedimento cautelare.

La decisione volta ad accettare impegni secondo il modello previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 si presta ad un uso duttile e consentirebbe di ripristinare il corretto funzionamento del mercato non appena ne fosse intravista un'alterazione, sulla base di un rapporto collaborativo con le imprese. Anche in questo caso risulterebbe indispensabile alla funzionalità dello strumento una disciplina compiuta dei rimedi in caso di violazione degli impegni assunti.

Sarebbe poi opportuno prevedere esplicitamente la possibilità di imporre, in caso di accertata violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato e 2 e 3 della legge n. 287 del 1990, sia rimedi comportamentali che strutturali per il ripristino degli assetti concorrenziali violati. Attualmente, tali rimedi non sembrano in realtà del tutto esclusi dal nostro ordinamento, atteso che la diffida che l'Autorità adotta ai sensi dell'articolo 15 può avere gli specifici contenuti funzionali all'eliminazione delle infrazioni accertate e delle loro conse-

guenze, come si evince anche da alcune pronunce del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 926/2004).

È, comunque, evidente il vantaggio in termini di certezza di una disciplina esplicita.

Infine, auspicabile sarebbe la formalizzazione della possibilità di adottare riduzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie laddove l'impresa presti una qualificata collaborazione nell'accertamento delle infrazioni alle regole di concorrenza.

Gli interventi normativi d'urgenza auspicati si possono agevolmente tradurre in integrazioni puntuali alle disposizioni della legge n. 287 del 1990.

Articolo 15.

L'articolo 15 – coerentemente con la speciale disciplina prevista dal programma di Governo per le risorse idriche – interviene sulla gestione del relativo servizio idrico integrato, posticipando di un anno i termini previsti dall'articolo 113, commi 15-*bis* e 15-*ter*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e poi ulteriormente modificati dal comma 234 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di:

– cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica;

– possibilità di differimento del termine di cui sopra ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, a determinate condizioni indicate dal medesimo comma 15-*ter*.

TITOLO II

Il Titolo II reca misure urgenti per la ripresa degli interventi infrastrutturali, inter-

venti per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

Esso si suddivide in tre capi.

Capo I

Il Capo I contiene misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali.

Articolo 16.

In sede di applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, la Corte dei conti ha manifestato perplessità sul decreto di variazione al bilancio dello Stato per l'anno 2005 con il quale si è proceduto a disporre la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni a statuto ordinario - e corrispondenti all'onere che la richiamata normativa ha posto a carico delle regioni in aggiunta all'onere di 200 milioni di euro annui originariamente posti a carico dello Stato - a valere sulle somme da attribuire a titolo di compartecipazione all'IVA.

Le perplessità sono state manifestate in quanto la compartecipazione IVA non configura un trasferimento ma una manifestazione di fiscalità locale.

Al fine di ovviare per gli anni 2006 e seguenti ai suddetti inconvenienti si dispone la modifica della suddetta normativa che non comporta alcun effetto sostanziale sull'intervento finanziario disposto per il rinnovo del 1° biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale; modifica che, infatti, elimina la complessa procedura originariamente prevista, stabilendo che l'intervento dello Stato viene corrisposto alle regioni, non nell'importo lordo comprensivo della quota di 60

milioni posta a carico delle regioni e recuperato sui trasferimenti statali, ma nell'importo posto a effettivo carico del bilancio statale, al quale dovrà essere aggiunta direttamente dalle regioni la quota a loro carico.

Il comma 2 prevede l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese di investimento per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale.

Articolo 17.

La disposizione prevede, per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità-alta capacità», per l'anno 2006, un contributo dello Stato, in conto impianti, nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo. Inoltre, viene previsto, a favore dell'ANAS Spa, un ampliamento, per 1.000 milioni di euro, della capacità di spesa rispetto al limite già previsto dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 18.

La disposizione prevede un incremento delle dotazioni, determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Capo II

Il Capo II, composto dal solo articolo 19, reca interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Articolo 19.

Con l'articolo 19 vengono istituiti tre fondi per interventi destinati alle politiche della famiglia, a quelle giovanili e alle pari opportunità, ciascuno con dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2006 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Capo III

Il Capo III contiene varie misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica.

Articolo 20.

La disposizione è volta ridurre, per l'anno 2006, e ulteriormente a decorrere dall'anno 2007, l'autorizzazione di spesa per il settore dell'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

L'editoria è un settore nel quale appare necessario proseguire l'intervento di razionalizzazione della spesa attivato con la legge finanziaria 2006, articolo 1, commi da 454 a 464.

Viene, infine, ridotta la dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 2006.

Articolo 21.

Al fine di evitare la formazione di eccedenze di spesa, viene modificata la disciplina connessa al pagamento delle spese di giustizia, impedendo, nella relativa procedura di erogazione, l'anticipazione da parte di Poste Spa, fatta eccezione per le spese di notifica d'ufficio relative ai processi penali.

I commi da 4 a 6 hanno la finalità di istituire una fonte di finanziamento per la copertura di parte dei costi di gestione della giustizia amministrativa, in analogia a quanto previsto per la giustizia ordinaria dall'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Le innovazioni introdotte dalla norma nella disciplina del contributo unificato dovuto per i processi davanti ai tribunali amministrativi regionali e davanti al Consiglio di Stato sono le seguenti:

- l'importo del contributo è fisso (euro 500), anziché commisurato al valore della vertenza;
- il contributo è dovuto anche per la fase cautelare (euro 250).

La previsione di un contributo di importo fisso per i processi amministrativi si giustifica per il fatto che la maggior parte dei ricorsi davanti al giudice amministrativo (presumibilmente circa il 90 per cento) sono diretti ad ottenere l'annullamento di un atto e, pertanto, sono di valore indeterminabile. Inoltre, pur quando si tratta di ricorsi diretti al conseguimento di un bene della vita, spesso il *petitum* è espresso in forma generica. Questa consuetudine si spiega in quanto nel processo amministrativo il valore della causa è irrilevante ai fini processuali. In realtà il valore sostanziale delle vertenze supera spesso il limite che si riferisce alle cause di valore indeterminato.

La contribuzione in misura fissa semplifica il controllo da parte dell'ufficio preposto alla ricezione del ricorso, che richiederebbe, altrimenti, un esame del ricorso e del fascicolo e determinerebbe, per conseguenza, un rilevante e non sostenibile aggravio di lavoro.

Il pagamento di un contributo (euro 250) per il giudizio cautelare trova giustificazione nel fatto che tale fase dà vita ad attività del giudice amministrativo e degli uffici di supporto sostanzialmente equivalente a quella richiesta dal giudizio di merito (audizione

delle parti; decisione in forma collegiale; appellabilità) e richiede, pertanto, un investimento di risorse umane e materiali sostanzialmente equivalente. Un analogo contributo di misura ridotta (euro 250) è dovuto per il processo conseguente al «silenzio» dell'amministrazione, per il processo a tutela del diritto di accesso ai documenti e per i giudizi di ottemperanza. Beninteso, restano ferme nel processo amministrativo sia le ipotesi di esenzione previste dall'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sia la disciplina di favore prevista dal successivo articolo 11 per coloro che sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 5 introduce una sanzione per l'omesso o parziale pagamento del contributo, colmando così una lacuna della disciplina vigente, che configura una rara se non unica ipotesi di obbligazione tributaria il cui inadempimento comporta soltanto il pagamento di interessi calcolati al saggio legale. La soluzione si conforma a quanto previsto nell'ipotesi di omesso o parziale pagamento dell'imposta di registro.

Il maggior gettito derivante, nell'anno 2006, dall'incremento dell'importo del contributo previsto dall'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la parte relativa ai processi amministrativi, è destinato alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, largamente inferiori, in proporzione, rispetto a quelle degli altri plessi giurisdizionali.

Articolo 22.

La disposizione prevede una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di rico-

vero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche. Le somme provenienti da tali riduzioni sono versate da ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, è prevista una misura di contenimento delle stesse voci di spesa anche per il triennio 2007-2009. Infatti, le relative previsioni di spesa non potranno superare l'80 per cento delle previsioni di spesa iniziali dell'anno 2006.

Articolo 23.

La disposizione, nell'ottica dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa, è diretta ad eliminare il parere di legittimità del Consiglio universitario nazionale sulle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario e di professore ordinario e associato.

Articolo 24.

L'articolo 24 mira a razionalizzare il sistema dei compensi relativi allo svolgimento delle funzioni di arbitro ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

La disposizione, inoltre, si inquadra nell'ambito degli interventi diretti al contenimento ed al controllo della spesa per compensi spettanti agli arbitri in quanto applicabile alle procedure di arbitrato attivate rispetto a contenziosi in cui sia parte una pubblica amministrazione.

Tale spesa è esponenzialmente cresciuta negli ultimi anni; in proposito va tenuto conto anche delle conseguenze in termini di espansione del ricorso a procedure di arbitrato per effetto della previsione dell'articolo 808-bis introdotto con la riforma del codice di procedura civile in vigore dal 2 marzo

2006. Tale ultima disposizione, infatti, prevede la possibilità di stipulare apposita convenzione di arbitrato anche in materia non contrattuale, ampliando notevolmente le possibilità di risoluzione di controversie per il tramite della procedura del deferimento in arbitri.

In materia, la normativa di riferimento per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, che, tuttavia, detta disposizioni solo in materia di compensi spettanti agli avvocati.

La disposizione prevede che per qualsiasi tipo di arbitrato la misura del compenso degli arbitri, anche se non avvocati, è determinata sulla base dei parametri di cui ai punti 8. e 9. della Tabella D allegata al citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.

In tal modo i compensi e le indennità verranno ancorati ad un parametro certo e valido per tutti i componenti dei collegi arbitrali.

La norma, nel razionalizzare il sistema dei compensi, comporterà senz'altro notevoli risparmi di spesa, tenuto conto del rilevante entità del contenzioso, di cui è parte la pubblica amministrazione, risolto in sede arbitrale, il cui effetto potrebbe rilevarsi soltanto a consuntivo.

Articolo 25.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la norma prevede che negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali sono accantonate quote di stanziamenti specificatamente indicate nell'elenco 1 allegato al decreto-legge. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.

Tali accantonamenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di novembre 2006.

Ai fini della responsabilizzazione nella gestione delle risorse dell'anno 2006, e fino al 30 novembre 2006, per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti ed al coesistente Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Inoltre, su richiesta delle amministrazioni, potrà essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per il triennio medesimo.

Articolo 26.

La disposizione rende più stringente il rispetto della norma di contenimento dell'incremento delle spese di cui al comma 57 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, ai sensi della quale, per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla citata legge, inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - ad eccezione degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale - possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. La norma richiamata dispone, inoltre, per gli anni 2006 e 2007 l'applicazione di un limite all'incremento delle predette spese in misura

non superiore al 2 per cento di quelle sostenute, rispettivamente, nel 2005 e nel 2006.

Tenuto conto della circostanza che il citato comma 57, nel caso di inottemperanza, non prevede misure di tipo sanzionatorio, l'articolo 26 del decreto introduce la previsione secondo cui, in caso di mancato rispetto dei limiti di incremento della spesa, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti in sede di rendiconto consuntivo relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007.

Agli enti interessati che non beneficiano di contributi a carico del bilancio dello Stato viene imposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette eccedenze di spesa.

In relazione agli adempimenti in precedenza descritti, la norma introduce a carico delle amministrazioni vigilanti un obbligo di comunicazione - fissato entro il 31 luglio di ciascun anno - dell'ammontare delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 27.

La norma prevede una ulteriore riduzione delle spese per studi, incarichi di consulenza e convegni rispetto a quella già indicata dall'articolo 1, commi 9 e 10, della citata legge n. 266 del 2005, che ha stabilito con decorrenza dal 2006 che tali spese non possono superare il 50 per cento di quelle sostenute nel 2004. La disposizione prevede, altresì, che dal medesimo anno 2006 dette spese non possono superare il 40 per cento di quelle sostenute nel 2004.

Articolo 28.

La norma è rivolta a contenere la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per l'indennità giornaliera dovuta al perso-

nale che svolge incarichi di missione all'estero. Ciò in linea con quanto già disposto dalla legge finanziaria 2006 che all'articolo 1, comma 213, ha previsto la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio nazionale.

A tal fine le diarie per le missioni all'estero, che trovano applicazione sia per il personale privatizzato sia per quello in regime di diritto pubblico, determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.202 del 31 agosto 1998, vengono ridotte del 20 per cento e viene soppressa la maggiorazione del 30 per cento attualmente riconosciuta ai componenti di delegazioni di cui all'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Il comma 3 esclude il personale impegnato nelle missioni internazionali di pace finanziate per il 2006 con provvedimento di proroga in corso di emanazione.

Articolo 29.

L'intervento proposto si rende necessario in quanto le vigenti disposizioni di razionalizzazione degli organismi pubblici finalizzate alla riduzione della relativa spesa hanno esaurito i loro effetti senza aver centrato i prefissati obiettivi.

Infatti, nonostante le esplicite finalità di contenimento indicate dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (revisione degli organismi anche attraverso il loro accorpamento o soppressione, e mediante la riduzione del numero dei componenti) è stata registrata una tendenza opposta con una consistente proliferazione di organismi, realizzata sia in sede legislativa che regolamentare.

Il trend di spesa non ha subito significative riduzioni per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, oltre al divieto di istituire nuovi organismi, ha previsto l'obbligo per ciascuna amministrazione di individuare

quelli di carattere tecnico ad elevata specializzazione ritenuti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

Peraltro, considerato che la norma non fissava per le amministrazioni uno specifico obiettivo di contenimento della spesa, sono stati confermati in sostanza tutti gli organismi già operanti.

Per realizzare con efficacia i prefissati obiettivi di contenimento occorre, quindi, dare un segnale di forte discontinuità rispetto ai tentativi passati.

A tale scopo la normativa proposta riduce del 30 per cento rispetto al 2005 la spesa per commissioni, comitati e per gli altri organismi, anche a composizione monocratica, che operino nell'ambito delle amministrazioni. Le amministrazioni statali adottano immediatamente, comunque entro trenta giorni, le conseguenti misure allo scopo di assicurare il rispetto del nuovo limite di spesa.

Sulla base dei principi indicati nel comma 2, improntati a criteri di razionalizzazione, efficienza ed economicità, si procede al riordino attraverso l'emanazione degli appositi regolamenti ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti da leggi o da regolamenti, e tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per le strutture istituite in via amministrativa.

La norma dispone nello specifico che con i suddetti provvedimenti si procede all'accorpamento o alla soppressione degli organismi le cui competenze rientrano nelle attribuzioni delle amministrazioni.

Si tratta, in concreto, di intervenire nei confronti di Alti commissari, commissioni e comitati di verifica e valutazione, comitati di esperti, nuclei di valutazione tecnica, osservatori, segreterie tecniche eccetera, che svolgono prevalentemente compiti di monitoraggio di attività, di verifica di dati e di valutazione degli impatti o dei fabbisogni. Non tutti tali organismi sono necessari ed in ogni

caso appare oggettivamente possibile, nonché doveroso, che gli stessi, ove confermati, proseguano le proprie attività con una composizione più contenuta e/o con compensi ridotti.

Per le amministrazioni non statali, ad eccezione di regioni, enti del Servizio sanitario nazionale e autonomie locali, per i quali le disposizioni rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica, è previsto un analogo processo applicativo, nel rispetto dei propri ordinamenti.

Il percorso attuativo delle misure proposte viene rafforzato, inoltre, dalla previsione di cui al comma 5, che introduce un'apposita sanzione in caso di inadempimento da parte delle amministrazioni, anche a garanzia del conseguimento della percentuale di riduzione di spesa indicata.

Articolo 30.

La norma, al fine di garantire il raggiungimento delle economie già previste a legislazione vigente per regioni ed enti locali, intende rafforzare e rendere più efficace il meccanismo di monitoraggio sulle misure adottate dagli enti per il rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 198, della citata legge n. 266 del 2005. In particolare - attraverso il coinvolgimento istituzionale del sistema delle autonomie nell'elaborazione di un compiuto sistema di verifica - viene prevista la costituzione di un tavolo tecnico chiamato ad elaborare specifici criteri per l'accertamento del conseguimento dell'obiettivo finanziario posto dalla richiamata disposizione.

Viene altresì prevista una sanzione nei confronti sia degli enti inadempienti al dettato normativo che di quelli che non provvedono ad inviare la dovuta documentazione. Si reputa infatti che l'individuazione di una specifica sede di confronto per l'analisi dei dati e la contestuale previsione di un meccanismo sanzionatorio possano incidere positi-

vamente sul puntuale impegno, da parte degli enti, nell'adempiere al dettato normativo.

Completa la disposizione, che sostituisce il comma 204 e introduce il comma 204-bis nell'articolo 1 della legge n.266 del 2005, la previsione di un ulteriore compito per il tavolo tecnico, chiamato a elaborare, anche sulla scorta dei dati analizzati, specifiche proposte operative, concertate con il sistema delle autonomie, dirette ad un contenimento strutturale delle spese di personale nonché la condivisione delle risultanze con la Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 31.

In base alla vigente normativa gli organi di direzione del Servizio di controllo interno sono costituiti da collegi composti da almeno tre membri, per la maggior parte esterni all'amministrazione, con trattamenti economici rapportabili a quelli corrisposti ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

La disposizione in esame introduce elementi di contenimento nell'ambito della composizione del collegio di direzione del Servizio di controllo interno. Inoltre, la disposizione fissa un limite nel contingente di personale addetto agli uffici del Servizio rendendolo proporzionale alla consistenza numerica del personale complessivamente assegnato. Ciò in quanto in base alla normativa vigente, che non fissa alcun criterio o parametro di riferimento, il numero di personale addetto presenta disomogeneità rispetto alle necessità delle varie amministrazioni. La disposizione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni.

Articolo 32.

La disposizione ha come obiettivo la riduzione della spesa relativa alle collaborazioni

occasionalo o coordinate e continuative attribuite da parte delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine si prevede che il conferimento degli incarichi in esame sia condizionato alla sussistenza di rigorosi presupposti legati alla elevata specializzazione della prestazione richiesta, alla temporaneità dell'incarico e all'oggettiva impossibilità di reperire personale specializzato all'interno delle pubbliche amministrazioni. In questo senso si è costantemente espressa la Corte dei conti, con l'obiettivo, perseguito sul piano finanziario anche nell'ambito dei più recenti interventi di finanza pubblica, di ridurre il più possibile il ricorso a tale tipologia di incarichi.

La disposizione demanda, altresì, ad appositi regolamenti adottati dalle singole amministrazioni, da trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di comparazione finalizzati al conferimento dell'incarico.

Articolo 33.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 riguardano l'abrogazione della disciplina concernente la possibilità di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici fino al compimento del settantesimo anno di età.

In via preliminare si rappresenta che tale disposizione si colloca all'interno del quadro normativo delineato dalle ultime leggi finanziarie in tema di riduzione del personale e di divieto di procedere a nuove assunzioni. Il ricorso all'istituto del trattenimento relativo al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni ha rappresentato un costo per il settore pubblico, sia per il correlato mantenimento di retribuzioni più elevate rispetto ad un nuovo assunto nel contesto di una disciplina di forte contenimento delle assunzioni, sia in termini di funzionalità trat-

tandosi di un ulteriore impedimento alle esigenze di ricambio generazionale.

La previsione contenuta al comma 3 uniforma la disciplina dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, sia interno che esterno, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si tratta di una misura necessaria di equità e razionalizzazione, tenuto conto della prassi instauratasi in molte amministrazioni di attribuire un incarico dirigenziale, in qualità di estraneo, allo stesso dirigente cessato dal servizio per limiti di età, con mantenimento della stessa retribuzione complessiva.

Articolo 34.

La disposizione di cui al comma 1 è rivolta a perseguire una maggiore trasparenza ed il contenimento della spesa in materia di trattamento economico accessorio riconosciuto in sede di contratto individuale ai titolari di un incarico di funzione dirigenziale nelle amministrazioni statali.

A tali fini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati criteri per la determinazione dei trattamenti economici accessori massimi da riconoscere ai dirigenti in relazione all'incarico ricoperto.

Tali criteri dovranno conformarsi a principi di contenimento della spesa e di omogeneità dei trattamenti stessi a parità di funzione, con lo scopo di frenare i fenomeni di continua crescita, non sempre giustificata, delle retribuzioni dell'alta dirigenza.

Al fine di realizzare una migliore trasparenza in materia di conferimento di incarichi di consulenza, il comma 2 integra il comma 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel senso di porre l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare, mediante inserimento nelle proprie ban-

che dati accessibili al pubblico, gli elenchi degli incarichi conferiti a soggetti estranei alle amministrazioni stesse, indicando per ogni singolo incarico l'oggetto, la durata e l'ammontare del compenso.

Si prevede, poi (comma 3), che il Dipartimento della funzione pubblica adotti le necessarie misure per dare una più diffusa pubblicità a tali elenchi.

TITOLO III

Il titolo III prevede misure urgenti in materia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi.

Articolo 35.

L'articolo 35 reca disposizioni in materia di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale.

Il comma 1 è volto a contrastare il fenomeno dell'elusione dell'IVA che caratterizza le consumazioni obbligatorie nei locali da ballo. Nei locali da ballo ove si svolge attività di intrattenimento o di spettacoli viene frequentemente utilizzata la formula dell'ingresso libero con consumazione «obbligatoria». Tale modalità di accesso e partecipazione ad esecuzioni musicali - con o senza prevalenza di musica dal vivo - in discoteche o sale da ballo, offerta da imprese che non svolgono quale attività principale la somministrazione di alimenti o bevande, ma esercitano quale attività propria l'intrattenimento o lo spettacolo, consente di fatto l'elusione dell'IVA, con aliquota del 20 per cento, applicabile ai corrispettivi per l'ingresso in locali da ballo.

La disposizione prevede l'applicabilità dell'aliquota IVA del 20 per cento alle con-

sumazioni obbligatoriamente imposte nei locali da ballo, evitando che la fittizia gratuità dell'attività di intrattenimento e di spettacolo con la previsione della consumazione obbligatoria diventi una modalità per l'elusione dell'imposta. Restano invece assoggettate all'aliquota del 10 per cento le consumazioni facoltative.

Con i commi da 2 a 4 si stabilisce che, per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l'accertamento del valore, ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, è desunto in base al valore normale del bene medesimo. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Ai commi 5 e 6 si stabilisce, in deroga alle regole ordinarie in materia di IVA, che, in relazione a talune operazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi, poste in essere nel settore dell'edilizia, il debitore di imposta è il destinatario del servizio (cosiddetto sistema del *reverse-charge*). Le prestazioni considerate sono quelle rese nell'edilizia da soggetti che assumono la veste di subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono abitualmente l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili; soggetti che risultano appaltatori di lavori immobiliari; imprese che operano come subappaltatori nel quadro di lavori di costruzione o ristrutturazione di immobili.

La finalità della disposizione è quella di contrastare fenomeni fraudolenti consistenti nella creazione di piccole imprese che realizzano lavori edilizi nel quadro di opere complesse, fatturano regolarmente le prestazioni con applicazione dell'IVA, ma poi omettono di versare il tributo, che lucrano illecitamente, per poi sparire, salvo ricostituirsi in forme analoghe. L'attribuzione della qualità di debitore d'imposta al soggetto capofila, sia esso un costruttore o un *general contractor*, garantisce adeguata tutela all'erario attesa la normale affidabilità dei contribuenti maggiori.

L'introduzione della norma è condizionata all'autorizzazione in deroga che deve essere rilasciata ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, dagli organismi comunitari.

Al comma 7, al fine di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di evasione da riscossione, sono introdotte due nuove fattispecie delittuose riferite al:

- mancato versamento dell'IVA dovuta a seguito di dichiarazione, in analogia con quanto già contemplato dalla legge n. 311 del 2004 per le ipotesi di mancato versamento delle ritenute;

- mancato versamento di somme complessivamente dovute, utilizzando, mediante il sistema della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti indebiti o inesistenti.

La disposizione di cui al comma 8 prevede una generale esenzione dall'applicazione dell'IVA per tutte le cessioni e le locazioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato indipendentemente dalla tipologia (abitativa o strumentale) e dal soggetto locatore, fatta eccezione per le cessioni aventi ad oggetto immobili effettuate dal costruttore o dal soggetto che vi abbia operato interventi di ristrutturazione, purché intervenute entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.

La previsione esentativa determina di conseguenza l'indetraibilità dell'IVA assolta all'atto degli acquisti di beni e servizi inerenti per effetto dell'applicazione delle regole generali in materia di detrazione.

Conseguentemente, si provvede alla modifica dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed alla soppressione dell'articolo 36, terzo comma, ultimo periodo, nonché della voce di cui al numero 127-ter) della Tabella A, Parte terza, del medesimo decreto.

Al comma 9, viene prevista, in via transitoria, una modalità agevolata di effettuazione

della rettifica della detrazione IVA, necessitata dal mutamento di regime delle predette operazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 8 dell'articolo 19-bis-2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. A tal fine si prevede il versamento dell'imposta dovuta per effetto della rettifica in tre rate, la prima delle quali da effettuare entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dell'anno in corso.

Allo scopo di neutralizzare gli effetti eccessivamente onerosi delle modifiche sui contratti di *leasing* immobiliare, al comma 10 viene previsto che l'imposta di registro sui relativi canoni e sul riscatto degli immobili si applica in misura fissa.

Il comma 11, al fine di contrastare l'elusione delle disposizioni fiscali in tema di veicoli, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione della tipologia di veicoli che, prescindendo dalla categoria di omologazione, sono stati sottoposti ad adattamenti i quali non precludono il trasporto privato di persone, al fine di consentire l'applicazione a tali fattispecie dei limiti di deduzione e detrazione previsti in materia di imposte dirette ed IVA, rispettivamente, dall'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dall'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Con il comma 12, si prevede l'obbligo per l'esercente arte o professione, anche in forma associata, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali obbligatoriamente far affluire le operazioni connesse all'esercizio dell'attività. È inoltre posto l'obbligo per il contribuente di riscuotere i compensi derivanti dall'esercizio dell'attività mediante forme di pagamento che li facciano affluire direttamente ai predetti conti. Per i compensi unitari inferiori a 100 euro è consentita la riscossione anche in contanti, fermo restando l'obbligo per il professionista di far affluire le somme ai predetti conti correnti, ai sensi

del terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto appunto dal comma 12 in oggetto.

Il comma 13 è finalizzato a contrastare il fenomeno delle società cosiddette esterovestite. Si tratta di soggetti che presentano due rilevanti e continuativi elementi di collegamento con il territorio dello Stato, in quanto detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti nel territorio dello Stato che, a loro volta, sono controllate o amministrate da soggetti residenti.

Il comma 14 stabilisce la decorrenza della disposizione in commento.

Con il comma 15 si rende più efficace la disposizione che contrasta la attività delle società non operative effettuando i seguenti interventi:

1) si elevano le percentuali utilizzate per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative alle quali si applica la disciplina in esame;

2) si aumentano le percentuali utilizzate per stabilire l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato;

3) l'IVA a credito non è ammessa a rimborso né può essere utilizzata in compensazione ovvero costituire oggetto di cessione; lo stesso credito, in assenza di operazioni attive rilevanti per tre periodi di imposta consecutivi, non potrà più essere riportato in avanti;

4) le norme antielusive potranno essere disapplicate dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate qualora il contribuente evidenzi situazioni straordinarie che di fatto hanno reso impossibile il conseguimento degli obiettivi previsti dalla norma. Si riconduce in tale ambito anche la causa di esclusione collegata alla esistenza di un periodo non normale di attività, che in assenza della modifica opererebbe in modo automatico.

Il comma 16 stabilisce la decorrenza della disposizione in commento.

Il comma 17 reca disposizioni in materia di fusione con effetti fiscali retroattivi.

Attualmente, dando efficacia retroattiva all'operazione di fusione, è possibile «compensare» risultati positivi di periodo della incorporante con risultati negativi di periodo della incorporata o della scissa. Tale previsione si presta a possibili abusi, in quanto non appaiono applicabili nella fattispecie le limitazioni previste dall'articolo 172, comma 7, del TUIR, per le perdite pregresse. In considerazione di ciò, si prevede, in sostanza, che se l'incorporazione vede coinvolta una società «non operativa», la perdita di periodo, da determinarsi appositamente, non è *tout court* rilevante; invece, se la società coinvolta è «operativa», si rendono applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse.

Il comma 18 precisa la decorrenza delle disposizioni recate dal comma 17.

I commi 19 e 20 intervengono sul regime agevolativo della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, subordinandone l'applicazione alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l'intervento venga separatamente esposto il costo della manodopera.

I commi da 21 a 23 dettano criteri per la tassazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, degli atti aventi ad oggetto cessioni di immobili; in particolare, si stabilisce l'obbligo, per le parti, di indicare nell'atto di cessione dell'immobile il corrispettivo pattuito. L'accertata violazione di tale obbligo fa sì che, oltre all'applicazione di un'apposita sanzione, l'imposta sia dovuta in proporzione al corrispettivo effettivamente pattuito dalle parti contraenti. È fatto altresì obbligo alle parti di fornire notizie in merito alle modalità di pagamento, alla eventualità che si siano avvalse dell'opera di mediatori ed alla spesa sostenuta per la mediazione.

Il comma 24 prevede l'estensione dei poteri di controllo in materia di accertamento delle imposte sui redditi anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, con conseguente estensione della disciplina sanzionatoria.

I commi 25 e 26 riconoscono ai dipendenti della Riscossione Spa o delle società dalla stessa partecipate, definiti «agenti della riscossione», la possibilità di utilizzare, previa autorizzazione, i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e di altri soggetti pubblici e privati, ai fini della riscossione mediante ruolo.

Il comma 27 prevede nuove comunicazioni al sistema informativo dell'anagrafe tributaria da parte del settore assicurativo, con l'obiettivo di acquisire informazioni rilevanti ai fini del controllo, con riferimento al significativo flusso di importi liquidati dalle compagnie ai danneggiati, in ragione di contratti assicurativi. La disposizione prevede, in particolare, che siano trasmessi dati e notizie riferiti sia ai beneficiari sia ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

I commi da 28 a 34 recano disposizioni in materia di ritenute e contributi dovuti da appaltatore e subappaltatore. Nell'affidamento di appalti non di rado accade che l'appaltatore o il subappaltatore non adempiano puntualmente ai loro obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali. Spesso, inoltre, gli appaltatori ed i subappaltatori non dispongono di un patrimonio che possa offrire sufficienti garanzie agli enti impositori e previdenziali, con conseguente impossibilità di riscuotere i propri crediti.

Peraltro, tali violazioni risultano distorsive delle regole di corretta concorrenza, in quanto i soggetti che non versano le ritenute ed i contributi possono offrire prezzi più bassi.

Per arginare tale fenomeno vengono previste la responsabilità solidale a carico dell'appaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti dal subappaltatore ed una sanzione amministrativa nel caso in cui il committente proceda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza aver prima verificato che le ritenute ed i contributi dovuti per le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati siano stati versati.

Il comma 35 reca disposizioni per il miglioramento delle attività di accertamento, prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie in materia doganale.

Articolo 36.

Con l'articolo 36 si introducono disposizioni volte al recupero della base imponibile.

Il comma 1 esclude l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per alcuni beni, non più meritevoli di agevolazione; si tratta di prodotti dolciari (caramelle, cioccolato, eccetera) venduti in confezioni non di pregio (attualmente quelli venduti in confezioni di pregio sono già assoggettati ad aliquota ordinaria); i servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici (con tale esclusione, che tiene conto della alta diffusione dei telefoni cellulari, si intendono tassare tutti i servizi telefonici in eguale maniera) nonché le collezioni di francobolli.

Inoltre, viene limitata l'agevolazione alle prestazioni relative al solo calore-energia derivante da fonti rinnovabili, escludendo dall'aliquota ridotta ogni prestazione ottenuta dall'impiego di idrocarburi, gas, eccetera.

La modifica introdotta consente, inoltre, di contrastare la stipula di contratti servizio-energia posti in essere al solo fine di un risparmio fiscale senza alcun risparmio in termini energetici.

Il comma 2 mira a omogeneizzare la nozione di terreno o area edificabile, in relazione all'applicazione dei diversi tributi che

a tale categoria di beni riservano trattamenti peculiari (IVA, imposta di registro, imposte sui redditi e ICI).

In particolare, viene chiarito che l'edificabilità si riconnette all'esistenza del piano regolatore generale che qualifica il terreno come fabbricabile, non essendo quindi necessario che sussista anche il piano di attuazione dello strumento urbanistico generale. La norma chiarisce, altresì, che ai fini della qualificabilità dell'area, come terreno edificabile, è sufficiente che il piano regolatore generale sia stato adottato dal comune competente, anche se l'*iter* di approvazione del predetto piano non si è ancora concluso con la prescritta approvazione regionale.

Il comma 3 ripristina la formulazione dell'articolo 47, comma 4, del TUIR precedente alla modifica recata dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, cosiddetto «correttivo IRES». Con tale ultima modifica si è specificato che la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata riguarda solo quelli «corrisposti» direttamente dalla partecipata estera situata in detti paesi e non anche a quelli percepiti indirettamente in quanto «provenienti» dalla partecipata estera per il tramite di altra partecipata situata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata.

La norma invero, così come modificata dal cosiddetto correttivo IRES, consente di aggirare facilmente il regime di tassazione integrale degli utili provenienti da partecipate situate in paesi a fiscalità privilegiata, interponendo nella catena societaria un altro soggetto estero residente in un paese a regime fiscale non privilegiato.

Il comma 4 stabilisce la decorrenza della disposizione di cui al comma 3.

La modifica normativa, prevista al comma 5, è volta ad escludere la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio d'impresa, disciplinati dall'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del TUIR, e

si applica, per il rinvio contenuto negli articoli 56 e 66 del TUIR, anche alle imprese soggette all'imposta personale sul reddito (IRPEF).

Il comma 6 ne stabilisce la decorrenza.

Il comma 7 ribadisce il principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali, in aderenza con le indicazioni fornite al riguardo dai principi contabili nazionali ed internazionali, secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo. Per agevolare lo scorporo del costo del terreno da quello del fabbricato è stata introdotta una misura percentuale di riduzione che determina in modo forfetario il costo del terreno.

Il comma 8 ne stabilisce la decorrenza.

I commi 9 e 10 introducono un limite all'utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza, conformemente a quanto previsto per il regime delle perdite adottato nel consolidato fiscale. Attualmente, infatti, a differenza di quanto avviene nel consolidato, di cui la trasparenza costituisce una sorta di surrogato, la società partecipante, che ha esercitato l'opzione per la trasparenza, ha la possibilità di utilizzare le perdite pregresse sia per compensare i propri redditi che per compensare i redditi che le vengono imputati per trasparenza dalle società partecipate. La modifica evita il verificarsi di fenomeni di pianificazione fiscale consistenti nel ridurre le partecipazioni detenute dal socio per poter accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, riuscendo così a compensare le perdite pregresse maturate dallo stesso con i redditi delle partecipate, aggirando il disposto dell'articolo 118, comma 2, del TUIR.

Le predette disposizioni, come previsto al comma 11, hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta chiusi a partire dalla pre-

detta data. Ad esempio, in ipotesi di società partecipata, con periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2006, e di soci con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre 2006), la modifica normativa non trova applicazione se non dal periodo d'imposta 2007.

I commi 12 e 13 recano disposizioni in materia di riporto delle perdite. Il comma 2 dell'articolo 84 del TUIR riconosce il diritto al riporto illimitato nel tempo delle perdite generate nei primi tre periodi d'imposta. La norma avrebbe dovuto avere la funzione di trattare in modo agevolato le nuove iniziative produttive. È opportuno, quindi, subordinare il regime di riporto illimitato delle perdite all'effettiva «novità» dell'iniziativa economica che le ha generate.

L'attuale comma 3 dell'articolo 84 del TUIR reca una disciplina volta a contrastare il cosiddetto «commercio delle bare fiscali» attuato non già sotto forma di incorporazione della società decotta (fenomeno elusivo già contrastato con disposizioni ad *hoc* nell'ambito del successivo articolo 172, comma 7, del TUIR), ma attraverso la previa acquisizione della società e il collegato conferimento in essa di attività aziendali redditizie. Tale previsione limitativa viene, peraltro, resa inoperante qualora il cambio dell'attività riguardi una società con perdite fiscali pregresse che faccia già parte di un gruppo. L'esimente in questione non appare pienamente giustificabile e, soprattutto, non appare coordinata con il divieto posto nel consolidato di «sfruttare» le perdite pregresse: divieto che, in tal modo, può essere facilmente superato.

Il comma 14 stabilisce la decorrenza del comma 12, nella parte in cui modifica il citato articolo 84, comma 3, del TUIR.

Il comma 15 abroga l'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede in origine l'aliquota agevolata dell'1 per cento ai fini dell'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareg-

giati. Successivamente l'articolo 76 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha inteso rimuovere il dubbio interpretativo specificando che l'agevolazione in esame si intende riferita anche ai casi in cui l'acquirente non disponga in precedenza di altro immobile compreso nel piano urbanistico particolareggiato.

Il dato testuale della legge n. 448 del 2001, esaminato in combinazione con la norma introdotta dalla legge n. 388 del 2000, ha dato luogo ad una singolare soluzione completamente avulsa dalla *ratio* ispiratrice della originaria norma agevolativa, tale da riconoscere l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa alla generalità dei trasferimenti di immobili ricompresi in piani urbanistici particolareggiati.

Venuta meno la stessa *ratio* della norma agevolativa di cui alla legge n. 388 del 2000, si prevede ora l'abrogazione di quest'ultima con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 16 reca disposizioni in materia di trasparenza delle società a responsabilità limitata (srl) a ristretta base proprietaria. La norma, nell'intervenire in seno al regime di trasparenza delle srl a ristretta compagine sociale, di cui all'articolo 116 del TUIR, elimina la causa ostativa al predetto regime del possesso di una partecipazione con i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR e stabilisce che, in capo alla srl, gli utili di cui all'articolo 89 e le plusvalenze di cui all'articolo 87 concorrono a formare il reddito nella misura del 40 per cento. In sostanza, la srl viene, a tali effetti, equiparata ad una società di persone in coerenza con i criteri direttivi fissati nella legge delega (legge 7 aprile 2003, n. 80) all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), ultimo periodo. La disposizione, peraltro, corregge una evidente distorsione del sistema per cui una persona fisica otteneva un regime di favore per il solo fatto di detenere la partecipazione non direttamente ma tramite una srl che opta per la trasparenza fiscale.

Il comma 17 ne stabilisce la decorrenza.

Il comma 18 è finalizzato a rendere indeducibili le minusvalenze in caso di assegnazione di beni ai soci o di loro destinazione a finalità estranee.

Il comma 19 ne stabilisce la decorrenza.

Con il comma 20 si elimina la possibilità di effettuare svalutazione con rilevanza fiscale per le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, nella misura del 2 per cento per lavori eseguiti in Italia o del 4 per cento per quelli eseguiti all'estero).

Il comma 21 ne stabilisce la decorrenza.

Il comma 22 prevede disposizioni relative all'esclusione della *no-tax area* per i soggetti non residenti.

In base alla attuale formulazione dell'articolo 3 del TUIR la cosiddetta *no-tax area* (deduzione prevista dall'articolo 11 TUIR) si rende applicabile anche ai redditi dei soggetti non residenti assoggettati a tassazione in Italia.

Ciò non appare coerente con la finalità della *no-tax area*, volta ad escludere da tassazione un importo minimo vitale. Tale beneficio, infatti, ha senso per i residenti che sono assoggettati a tassazione per tutti i loro redditi ovunque prodotti e non per i non residenti che assoggettano a tassazione in Italia, in linea generale, solo i redditi prodotti in Italia mentre assoggettano a tassazione il loro reddito complessivo nel paese di residenza. La modifica normativa proposta si pone, peraltro, in linea con i criteri affermati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee la quale ha ripetutamente precisato che non è discriminatorio un diverso trattamento, in quanto il reddito percepito da un soggetto non residente costituisce il più delle volte soltanto una parte del reddito complessivo, concentrato nel luogo di residenza. Ed è solo qui che può essere valutata la sua capacità contributiva con la disamina di tutti i suoi redditi e della situazione personale e familiare (sentenze C-80/94, C-279/93; C-234/

01). Inoltre, con la formulazione proposta viene esclusa l'applicazione della deduzione per oneri di famiglia ai soggetti non residenti, al fine di stabilire una regola analoga a quella recata dall'articolo 24, comma 3, del TUIR, che esclude l'applicazione della detrazione per carichi di famiglia nei confronti di detti soggetti. Si prevede infine l'abrogazione della predetta previsione dell'articolo 24, comma 3, in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2005 le detrazioni per familiari a carico sono state trasformate in deduzioni.

Il comma 23 dispone l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'articolo 19 del TUIR, che esenta dall'IRPEF le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l'esodo. Ciò anche al fine di eliminarne i profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, evidenziati dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza n. C-207/04.

Il comma 24 mira a rendere applicabile la ritenuta a titolo di acconto, prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ai compensi che costituiscono redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

La previsione uniforma le modalità di tassazione dei redditi in questione a quelle previste per altri tipi di redditi allorché i compensi sono erogati da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

L'applicazione della ritenuta consente, inoltre, l'anticipo della tassazione al momento dell'erogazione dei compensi stessi, rispetto al sistema attuale che ne prevede la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Il comma 25 riconduce a tassazione ordinaria - quale reddito di lavoro dipendente - la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

Il comma 26 ne stabilisce la decorrenza.

Il comma 27 reca disposizioni in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori. La riformulazione dell'articolo 8 del TUIR è finalizzata ad estendere i criteri di imputazione e di deducibilità delle perdite, previsti per le attività commerciali esercitate in modo ordinario, alle perdite derivanti da attività commerciali esercitate attraverso imprese minori, ai sensi dell'articolo 66 del TUIR, e a quelle derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche se esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR. È, quindi, eliminata la possibilità per i lavoratori autonomi e per le imprese minori di sottrarre le perdite dal reddito complessivo del periodo d'imposta in cui si sono determinate. Anche per tali categorie di contribuenti è, infatti, previsto che le perdite siano portate in deduzione dai relativi redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta e che le eccedenze siano scomutate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto. Le perdite derivanti da redditi d'impresa e di lavoro autonomo prodotti in forma associata, attraverso le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, sono imputate ai singoli soci i quali potranno dedurle nell'esercizio in cui sono realizzate e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano (dal quale derivano).

Il comma 28 ne stabilisce la decorrenza.

Il comma 29 intende dare rilevanza reddituale alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate da esercenti arti e professioni in occasione della estromissione (cessione, destinazione a finalità estranee all'attività di lavoro autonomo, eccetera) di beni strumentali.

Dalla previsione di realizzazione di plusvalenze tassabili sono escluse le cessioni di beni il cui costo di acquisto non è ammortizzabile per un esercente attività di lavoro autonomo. Si tratta dei beni immobili, che, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del

TUIR sono deducibili nel limite della rendita catastale e degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione per i quali, ai sensi del medesimo articolo 54, comma 5, è prevista la deducibilità unitamente alle spese di rappresentanza, nel limite dell'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, se si configurano come beni di rappresentanza.

Viene prevista, inoltre, la tassazione della fattispecie di cessione della clientela e di altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

Trattasi di un'ipotesi che sempre più frequentemente si realizza, mediante la quale possono essere ceduti valori immateriali che, sebbene di difficile inquadramento in figure giuridiche tradizionali, nei fatti sono ben individuati. Si tratta, ad esempio, della cessione del marchio, dell'assunzione di obbligo di non effettuare attività in concorrenza nella medesima zona, eccetera.

La determinazione della plusvalenza è stata individuata nell'intero compenso specifico percepito.

Per il caso in cui il compenso sia riscosso in unica soluzione, è stata prevista la tassazione separata, ai sensi degli articoli 17 e 21 del TUIR. Con la modifica introdotta nel comma 5 dell'articolo 54 del TUIR, si prevede la deduzione integrale delle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi evidenziate in fattura.

I professionisti sono tenuti ad includere tra i compensi fatturati tutti i corrispettivi, in denaro e in natura, percepiti in relazione alle prestazioni effettuate, ivi comprese quelle liquidate a titolo di rimborso spese.

Con la norma proposta, le spese sostenute dal committente per conto del professionista, evidenziate ed incluse in fattura, sono neutralizzate con il riconoscimento di una componente negativa di pari importo in quanto non opera la limitazione alla deducibilità del 2 per cento dei compensi prevista dal

primo periodo del comma 5 del citato articolo 54 del TUIR.

Il comma 30 reca una norma di interpretazione autentica in materia di reddito di lavoro dipendente prestato all'estero. Con l'interpretazione autentica proposta, si chiarisce che in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta - secondo le disposizioni dell'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR - il prestatore di lavoro all'estero fruisce, per le imposte pagate all'estero, di un credito d'imposta non pieno, ma proporzionale al reddito determinato ai sensi del predetto articolo 51, comma 8-bis.

Il comma 31 reca disposizioni fiscali relative al comune di Campione d'Italia.

L'articolo 188 del TUIR stabilisce, al comma 1, che «ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio».

Tale peculiare sistema di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di quanti risiedono nel comune di Campione d'Italia e, nel territorio del medesimo comune, producono il proprio reddito in franchi svizzeri, è basato sull'utilizzo di un tasso di cambio convenzionale per la conversione dei suddetti redditi in euro. Esso venne introdotto in un determinato contesto storico, allo scopo di perequare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini campionesi, tenuto conto della circostanza che questi ultimi, operando in un contesto economico sostanzialmente assimilabile a quello svizzero - caratterizzato dall'utilizzo del franco svizzero e dal costo della vita superiore a quello regi-

strato in Italia - sarebbero stati penalizzati dalla conversione dei redditi in lire secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 9 del TUIR.

Va tuttavia rilevato che la distanza fra il costo della vita in Svizzera ed in Italia, pure esistente all'epoca in cui è stato previsto il beneficio, è sostanzialmente venuta meno.

Inoltre, anche fra le diverse città italiane vi sono rilevanti differenze di costo della vita. In alcune il costo della vita notoriamente si avvicina o supera quello di Campione.

In ogni caso, nel panorama legislativo italiano le sperequazioni fra i diversi costi della vita normalmente non trovano rimedio mediante misure fiscali.

La norma prevede quindi di eliminare questa eccezione relativa solo ai cittadini di Campione.

Si ricorda che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2005, per il triennio 2005-2007 ha fissato il tasso in euro 0,40515 per ogni franco svizzero (il franco svizzero è oggi quotato a 1,550 euro).

I commi 32 e 33 riguardano la problematica relativa alla disciplina tributaria dei contributi il cui versamento è sospeso in conseguenza di calamità naturali. In particolare, è diretta ad evitare il rischio del doppio beneficio di non concorrenza alla base imponibile nell'anno di sospensione e di deduzione nell'anno di pagamento del contributo. La norma transitoria, in modo speculare, vuole evitare la doppia penalizzazione per chi non ha dedotto il contributo nel periodo d'imposta di sospensione.

Al riguardo, si fa presente che la disciplina fiscale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in base a disposizioni di legge, trattenuti in ciascun periodo di paga e versati dal datore di lavoro, è attualmente contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, secondo il quale «i contributi

previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge» non concorrono a formare il reddito imponibile.

La norma citata che, relativamente al reddito di lavoro dipendente, riproduce la disposizione dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, nella parte in cui si riferisce ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, presuppone il versamento e la sopportazione dell'onere contributivo da parte del contribuente.

Ne consegue che in tutti i casi in cui il pagamento dei contributi in esame non venga eseguito (per intervento, ad esempio, di un provvedimento che ne dispone la sospensione a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali), le somme corrispondenti all'importo dei contributi non versati, lasciate nella disponibilità del lavoratore, concorrono a formare la base imponibile e, in vigenza della sospensione, non sono deducibili ai sensi del citato articolo 51, comma 2, lettera a).

Più precisamente, tali somme assumono rilevanza agli effetti tributari in base ai principi generali in materia e, in quanto percepite nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, concorrono ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 51 del TUIR alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Orbene, si propone di derogare ai principi generali come prima evidenziati e, quindi, di consentire la deducibilità dei contributi spesi in seguito a calamità.

Ciò per salvaguardare le finalità sostanziali delle norme agevolative di sospensione della riscossione, dirette a consentire una maggiore disponibilità finanziaria al contribuente residente nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

Il comma 34 reca una disposizione che, in deroga ai principi fissati dal cosiddetto «Statuto del contribuente» (legge 27 luglio 2000, n. 212), interviene sui criteri di determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti tenuti

al versamento dell'IRES, con effetti di gettito per l'anno 2006.

Articolo 37.

L'articolo 37 reca disposizioni in materia di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

Il comma 1 permette di ricomprendere tra i sostituti di imposta tenuti ad operare la ritenuta a titolo di acconto anche il curatore fallimentare e il commissario liquidatore. Attualmente la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato da tempo, ha chiarito che la vigente normativa non attribuisce la posizione di sostituto d'imposta ai predetti soggetti. L'applicazione della ritenuta consentirà l'anticipo della riscossione al momento dell'erogazione dei compensi rispetto alla tassazione degli stessi in sede di dichiarazione dei redditi.

Al fine di potenziare l'efficacia dell'applicazione degli studi di settore nei confronti della generalità dei contribuenti, il comma 2, mediante l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, prevede che gli accertamenti, sulla base degli studi di settore, possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, anche per opzione, nonché di quelli esercenti arti e professioni, con le medesime disposizioni regolanti gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata. Sono contestualmente apportate modifiche di coordinamento legislativo. La disposizione si applica a decorrere dai periodi d'imposta per i quali il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Al comma 3, in via transitoria, per il periodo 2005 (nonché per quello il cui termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto) è prevista la possibilità per la generalità dei contribuenti di effettuare l'ade-

guamento agli studi di settore nel termine di presentazione della dichiarazione; entro tale data potranno essere effettuate le annotazioni contabili previste ai fini IVA. Resta applicabile la maggiorazione del 3 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, qualora la differenza tra i ricavi e compensi annotati nelle scritture contabili e quelli risultanti dagli studi di settore sia superiore al 10 per cento dei ricavi e compensi annotati.

I commi da 4 a 7 rafforzano la possibilità di effettuare indagini economico-finanziarie, prevedendo che gli operatori finanziari comunichino all'anagrafe tributaria periodicamente l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti. Le disposizioni in argomento semplificheranno anche gli adempimenti dei medesimi operatori in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, gli organi dell'amministrazione finanziaria potranno limitarsi ad effettuare le richieste di dati, notizie e documenti ai soli operatori che avranno comunicato l'esistenza di uno o più rapporti. Le medesime informazioni sono acquisite in anagrafe tributaria, in apposita sezione dedicata, e potranno essere utilizzate anche ai fini della riscossione mediante ruolo, in presenza di debitori morosi. Si procede altresì ad apportare alcune modifiche al sistema sanzionatorio relativo agli operatori finanziari per adeguarle al mutato quadro normativo conseguente alle modifiche in materia di indagini economico-finanziarie, operate con la legge n. 311 del 2004 agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si prevede infine una modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente i poteri dell'anagrafe tributaria, al fine di consentire l'invio, con procedure automatizzate, di questionari per l'acquisizione di informazioni utili all'attività di controllo, se le medesime informazioni non risultano dalle di-

chiarazioni annuali ovvero da altri flussi informativi.

Il comma 8 si inquadra nell'ambito delle azioni mirate a contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'IVA (frodi intracomunitarie, fatture per operazioni inesistenti, eccetera), ma riverbera positivi effetti anche con riguardo alla tassazione del reddito, con riguardo sia ai fenomeni di evasione da ricavi, sia a quelli di evasione da costi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per la trasmissione telematica degli elenchi nonché il contenuto degli stessi; potrà essere altresì differito il termine previsto per la presentazione degli elenchi, in considerazione di difficoltà di natura tecnica ovvero per particolari tipologie di contribuenti in relazione alla dimensione delle informazioni da trasmettere, al fine di evitare la concentrazione in un unico periodo delle attività di inoltro con conseguenti difficoltà del funzionamento dei sistemi informativi.

Il comma 9 stabilisce che, per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova disposizione, i contribuenti sono obbligati a ricomprendere nell'elenco dei clienti i soli titolari di partita IVA.

I commi da 10 a 14 prevedono un'articolata modifica dell'attuale normativa in materia di presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti. Tra l'altro, si anticipano il termine di approvazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dei modelli di dichiarazione nonché i termini di presentazione delle medesime; si elimina la facoltà di presentare il modello in qualità di sostituto d'imposta unitamente alla dichiarazione annuale e si anticipa al 31 marzo la presentazione dei modelli da parte dei sostituti d'imposta, con relativa anticipazione al 28 febbraio del rilascio del modello Cud ai sostituiti. Il complesso degli interventi consente una più razionale distribuzione dei termini di presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti ed una complessiva accelerazione della disponi-

bilità delle dichiarazioni per l'amministrazione.

Il comma 15 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 32-*bis*, con cui si prevede l'esonero dal versamento e dagli obblighi contabili IVA per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro oppure che, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare il predetto volume d'affari e sempreché non effettuino cessioni all'esportazione. La norma risponde all'esigenza di semplificare gli adempimenti tributari attraverso l'eliminazione di alcuni obblighi contabili per i soggetti che realizzano un ridotto volume d'affari, agevolando nel contempo l'amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di controllo.

Il comma 16 modifica l'articolo 41, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevedendo che le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non costituiscono cessioni intracomunitarie rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro, con la conseguenza che le stesse si configurano come cessioni interne senza diritto di rivalsa.

Al comma 17, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», si prevede che le disposizioni inerenti il nuovo regime per i contribuenti minimi in franchigia si applicano a far data dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

I commi da 18 a 20 recano nuove disposizioni in materia di attribuzione del numero di partita IVA. L'attribuzione del numero di partita IVA è attualmente eseguita con modalità prevalentemente telematiche, senza

effettuazione di specifici controlli preventivi; con le disposizioni in commento si disciplinano le modalità dei riscontri e controlli in argomento prevedendo, altresì, l'emanazione di uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che individui tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA può essere subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria. È inoltre previsto uno specifico piano di controlli mirati, finalizzati a contrastare i fenomeni di frode.

I commi da 21 a 23 prevedono, in attuazione dell'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, l'obbligo, senza oneri finanziari a carico dello Stato, di comunicare i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati. Con tali disposizioni si semplificano gli adempimenti dei contribuenti ai fini degli obblighi dichiarativi e nel contempo si rafforza la capacità informativa dell'anagrafe tributaria, acquisendo con immediatezza tutte le informazioni rilevanti anche ai fini dei controlli.

Con i commi da 24 a 26 si apportano modifiche ai termini di decadenza dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Tali modifiche nascono dall'esigenza di garantire la possibilità di utilizzare per un periodo di tempo più ampio di quello ordinario gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria.

I commi 27 e 28 introducono modifiche alla disciplina delle notificazioni degli atti e degli avvisi che per legge devono essere notificati al contribuente, nonché alla disciplina delle notificazioni e comunicazioni nel pro-

cesso tributario. Tali modifiche nascono dall'esigenza di allineare la relativa disciplina a quanto previsto dall'articolo 174 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La specialità della disciplina normativa del settore tributario richiede un apposito intervento di modifica tale da consentire il rispetto della riservatezza del destinatario, alla stregua del principio enunciato dall'articolo 6, comma 1, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Il comma 29 reca sanzioni per la mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente in base al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nel quale è prevista la possibilità per il Corpo della guardia di finanza di richiedere dati e notizie, ai sensi degli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche negli altri settori della polizia economica e finanziaria diversi da quello tributario. Al fine di rendere perentorio ed efficace l'obbligo di fornire tali dati e notizie, si prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, della medesima misura prevista per le analoghe violazioni in materia tributaria.

Il comma 30 stabilisce che per la constatazione e l'irrogazione della predetta sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma 31 prevede l'estensione agli organi requirenti e giudicanti in materia penale di quanto già attualmente previsto per la magistratura civile ed amministrativa in ordine alla comunicazione dei fatti che possono configurarsi come violazioni in materia tributaria. Contestualmente l'obbligo è esteso, previa autorizzazione, anche gli organi di polizia giudiziaria.

Il comma 32 è finalizzato ad adeguare i poteri in materia di imposte sui redditi agli speculari poteri già vigenti per l'imposta sul valore aggiunto. In particolare, si prevede

un duplice intervento all'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Con le modifiche apportate al numero 4) si prevede che i questionari inviati ai contribuenti possano riguardare non solo la posizione fiscale del contribuente stesso ma anche quella dei contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti; con le modifiche al numero 8) si prevede che nelle richieste di notizie e documenti relative ad attività svolte nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, i medesimi non debbano essere necessariamente indicati nominativamente. In tal modo, nel rendere coerente il quadro normativo tra le imposte sui redditi e l'IVA, si consentono, anche ai fini delle imposte sui redditi, i cosiddetti «controlli esplorativi» consistenti nell'inviare questionari, nonché richiedere dati, notizie e documenti o acquisire informazioni relativamente al complesso dei rapporti economici intrattenuti dal destinatario dell'istanza conoscitiva.

I commi da 33 a 37 recano nuove modalità di certificazione dei corrispettivi. A partire dal 1° gennaio 2007, la certificazione dei corrispettivi, effettuata generalmente mediante emissione di scontrini o di ricevute fiscali, viene sostituita dall'invio telematico degli importi all'Agenzia delle entrate. La semplificazione contabile comporta l'eliminazione dell'obbligo di rilascio, ai fini fiscali, di scontrini e ricevute, mentre quello di registrazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di IVA, è sostituito dalla trasmissione telematica. La tempistica e le modalità tecniche di invio delle informazioni sono stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per le diverse esigenze dei clienti finali, non viene meno l'obbligo di emissione della fattura a seguito di richiesta. Gli eventuali comportamenti omissivi posti in essere dai soggetti interessati dalla disposizione sono assoggettati ad apposita sanzione amministrativa.

Il comma 38 uniforma il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello in cui l'acquisizione è avvenuta per donazione, a condizione che il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorra non dalla data dell'acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da parte del donante. In base al comma 39, per il costo iniziale si fa riferimento a quello sostenuto dal donante.

Con i commi da 40 a 43 si ripristina il termine originariamente previsto per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti. Si prevedono, altresì norme di coordinamento formale per adeguare il quadro normativo alle modifiche intervenute nel corso del tempo. Inoltre, con riferimento alle indennità corrisposte dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, si prevede la non iscrizione a ruolo e la non effettuazione dei rimborsi per gli importi inferiori a 100 euro.

Inoltre, al comma 44, si stabilisce il termine finale per la notifica delle cartelle di pagamento per i contribuenti che si sono avvalsi degli istituti definatori di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, ma che non hanno adempiuto integralmente al pagamento degli importi ivi previsti, al fine di effettuare con puntualità la verifica degli inadempimenti previsti ed evitare, conseguentemente, iscrizioni a ruolo erronee o infondate.

Il comma 45 consente di dedurre in un lasso temporale più breve il costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e del *know how*, allo scopo di incentivare gli investimenti in nuove tecnologie. Con riferimento ai brevetti industriali la norma si applica limitatamente a quelli di più recente registrazione. Per i brevetti registrati prima dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge continua ad applicarsi l'articolo 103, comma 1, del TUIR nella versione previgente alle modifiche ap-

portate dal comma 45 in oggetto (deduzione in misura non superiore ad un terzo del costo). La disciplina dell'ammortamento del costo dei marchi, invece, viene equiparata a quella dell'avviamento (un diciottesimo del costo).

Il comma 46 stabilisce, appunto, la decorrenza dell'applicazione della precedente disposizione.

Il comma 47 tiene conto del fatto che, per effetto dell'applicazione di corretti principi contabili, le spese di ricerca e sviluppo, in alcune ipotesi, possono essere capitalizzate. Ciò può comportare che il processo di ammortamento civilistico sia più lungo di quello fiscale ovvero, nel caso in cui la ricerca si protragga nel tempo, che il processo di ammortamento inizi nell'esercizio in cui la ricerca è completata. In particolare in questa ultima ipotesi si verifica un disallineamento temporale tra l'esercizio in cui i costi sono stati sostenuti e capitalizzati e l'avvio del processo di ammortamento che non coincide con l'inizio del quinquennio previsto dall'articolo 108, comma 1, del TUIR, che decorre dal momento del sostenimento della spesa. L'inclusione di tali spese nell'ambito di quelle per le quali è consentita l'attivazione del meccanismo delle deduzioni extra-contabili di cui all'articolo 109 del TUIR consente di risolvere le problematiche precedentemente accennate, agevolando spese che appaiono meritevoli di un trattamento più favorevole dell'attuale in quanto finalizzate ad assicurare una maggiore competitività delle imprese.

Il comma 48 stabilisce la decorrenza di applicazione della precedente disposizione.

Il comma 49 prevede che, dal 1° ottobre 2006, i titolari di partita IVA effettuino esclusivamente con modalità telematiche i propri versamenti fiscali e previdenziali; ciò allo scopo di rendere più efficiente la gestione di tali versamenti e tenuto conto che i soggetti coinvolti dal nuovo obbligo sono, comunque, ampiamente in condizione di adempiervi, per le tecnologie informatiche

di cui normalmente dispongono. L'urgenza dell'entrata in vigore della disposizione consegue dall'esigenza di garantire a tutti i soggetti interessati dalla modifica normativa (contribuenti, intermediari ed amministrazione finanziaria) i tempi tecnici necessari affinché quest'ultima possa effettivamente operare.

Il comma 50 esclude la corresponsione degli interessi anatocistici sui rimborsi di tributi di ogni specie. La specifica normativa tributaria assorbe e sostituisce la disciplina dettata dal codice civile, sicché gli interessi dovuti sui tributi rimborsati sono dovuti nella misura fissa stabilita dalla singola legge d'imposta e non sono cumulabili con gli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 del codice civile.

Il comma 51 sopprime l'istituto della programmazione fiscale.

Il comma 52 reca disposizioni in materia di composizione degli organi delle Agenzie fiscali.

I commi da 53 a 55 recano disposizioni di semplificazione e riduzione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, rendendo più agevole per gli enti locali l'acquisizione delle informazioni relative alle variazioni che comportano una diversa determinazione dell'imponibile ICI. Attualmente i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione ICI, ovvero la comunicazione, ove introdotta dai singoli regolamenti comunali, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera l), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per dichiarare gli immobili posseduti, oppure qualora si verificano modificazioni degli elementi dichiarati che determinino una diversa misura dell'imponibile. Analoghe informazioni sono fornite in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che i contribuenti sono sottoposti ad una duplicazione di adempimenti. L'intervento normativo consente, invece, ai contribuenti di utilizzare una modulistica unificata, in coerenza con l'orientamento perseguito negli ultimi

anni di snellimento e semplificazione degli adempimenti posti a carico della cittadinanza. Con la disposizione si prevede altresì la possibilità di effettuare la liquidazione del tributo in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed effettuare i versamenti con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Infine, la modifica è coerente con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione delineato dal citato codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e con gli obiettivi di incremento delle sinergie e dell'interoperabilità tra gli enti.

Il comma 56 reca modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, in materia di cartolarizzazione.

Con il comma 57 si individuano le risorse finanziarie, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, 13 milioni di euro per l'anno 2008 e 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, necessarie alla copertura delle minori entrate derivanti dal recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, recante modifiche alla direttiva 90/435/CEE inerente il trattamento fiscale delle società madri-figlie di Stati membri diversi.

Articolo 38.

L'articolo 38 reca disposizioni in materia di giochi, in necessaria coerenza con le iniziative di semplificazione e razionalizzazione già attuate negli scorsi anni, finalizzate all'attuazione del contrasto al gioco illegale attraverso uno sforzo per la modernizzazione dell'offerta dei giochi pubblici italiana e per renderla coerente con una domanda sempre più esigente, selettiva e sempre più proiettata verso forme innovative di gioco più attrattive e maggiormente sfidanti.

L'evoluzione della domanda rappresenta un volano di sviluppo importante per l'economia del Paese; tuttavia essa va analizzata e gestita con particolare attenzione onde evitare che sia indirizzata verso forme di gioco irregolari. In tal senso le revisioni normative proposte sono finalizzate a sostenere l'evoluzione del sistema italiano dei giochi per renderlo coerente con le caratteristiche dei consumatori che in esso orbitano. Gli interventi di seguito descritti presentano carattere di:

1) necessità, in quanto è opportuno che, in tempi brevissimi, siano ridefinite alcune caratteristiche dell'offerta di gioco in grado di contrastare sempre più efficacemente forme nuove e pericolose di illegalità ovvero aree di illegalità che l'attuale sistema di regolazione non riesce ancora a governare con il massimo successo, prevedendo:

da un lato, una distribuzione capillare, professionale, facilmente distinguibile e controllabile dei giochi pubblici;

dall'altro, l'ampliamento dell'offerta con nuove tipologie di giochi (e non di nuovi giochi) che risultino competitive rispetto a quelli illegali o irregolari, in particolare sulla rete *internet*;

2) urgenza, in quanto la mancata attuazione di tali interventi comporterebbe:

il dirottamento progressivo non solo della domanda specifica dei giochi oggetto della proposta, ma anche e soprattutto dei consumatori e, quindi, di buona parte dell'attuale domanda, verso luoghi di gioco (reali o virtuali) che possono offrire un portafoglio più completo (mercato illegale/estero);

una minore tutela e sicurezza per i consumatori;

la perdita del maggior gettito ottenibile dalle sopracitate iniziative di razionalizzazione, quantificabile in circa 367 milioni di euro per il 2006, 262 milioni di euro per il 2007 e 281 milioni di euro per il 2008;

un ostacolo alle prospettive di sviluppo dell'industria italiana del gioco.

Nel dettaglio gli interventi previsti sono concentrati sui seguenti obiettivi:

a) introduzione di due tipologie di gioco, da veicolare sul canale *internet*, vale a dire i giochi di abilità e le scommesse con interazione diretta tra i singoli giocatori;

b) ulteriore ottimizzazione della rete di vendita dei giochi pubblici: quest'intervento, nel suo complesso orientato alla concentrazione della raccolta di gioco in «negozi» specializzati e dedicati al gioco ed ad una organizzazione strutturata della rete di vendita non specializzata, si compone di tre iniziative distinte, strettamente correlate e coerenti tra loro:

caratterizzazione dei punti di vendita dedicati al gioco, rendendo tali luoghi – per i consumatori innanzitutto – il più possibile distinguibili, controllabili ed uniformi rispetto alla tipologia di giochi offerti;

razionalizzazione della rete di vendita dei giochi sportivi;

razionalizzazione della rete di vendita dei giochi ippici;

c) migliore organizzazione del comparto degli apparecchi da intrattenimento, con misure aggiuntive di contrasto agli illeciti ed all'evasione fiscale.

In particolare, si prevede la regolamentazione dell'esercizio «a distanza» delle scommesse a quota fissa, con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori (lettera a), del comma 1).

L'intervento in oggetto risponde alla necessità di inquadrare una particolare tipologia di scommessa, vale a dire quella in cui un gestore di piattaforme telematiche interconnette due giocatori per scommettere l'uno contro l'altro su un determinato evento.

Questa modalità crea dinamiche di gioco di notevole attrattività. Con tale formula è, infatti, possibile non solo scommettere sulla vittoria ma anche sulla sconfitta (cioè essere, a seconda dei casi, banco o giocatore) e par-

tecipare, di conseguenza, ad una sfida personale particolarmente attrattivo.

Il gioco in interazione diretta costituisce, peraltro, anche una modalità, per i gestori professionali del cosiddetto «rischio di gioco», di «riassicurarsi» a condizioni convenienti, con beneficio per tutto il sistema e per gli stessi consumatori.

Oggi, in assenza della possibilità, per gli operatori italiani, di proporre questa formula i giocatori si rivolgono all'offerta estera, veicolata tramite *internet*. La proposizione di una norma che la inserisca nel nostro ordinamento – determinando con precisione le regole di interazione tra i giocatori, le forme e modalità per evitare cannibalizzazioni con gli altri giochi parte del portafoglio esistente, nonché «collusioni» tra giocatori e attori ovvero organizzatori degli eventi – è, dunque, un intervento necessario ed urgente per tutelare i giocatori e le esigenze di ordine pubblico nonché per evitare un deflusso di capitali verso l'estero ed un contestuale decremento delle entrate erariali.

A stime dichiarate dal maggiore operatore mondiale del settore (*Betfair*, inglese), nello scorso biennio la raccolta di soggetti italiani, su questa tipologia di gioco, ha già raggiunto valori importanti. Si ritiene, peraltro, che, a partire dal 2008, possa rappresentare, a livello mondiale, circa il 20 per cento del totale della raccolta relativa alle scommesse sportive.

Per questa tipologia di giochi il prelievo erariale è definito nella stessa misura fissata per le scommesse su eventi singoli (ovvero sulle scommesse composte fino a sette eventi). Ciò eviterà di creare, in una fase iniziale, distorsioni nel complessivo sistema dei giochi.

Si prevede poi l'introduzione di giochi di abilità (lettera b) del comma 1).

L'intervento in oggetto risponde alla necessità di definire un quadro regolamentare organico, anche in materia di imposizione fiscale, per i giochi di abilità, i quali riscontrano, anche in ragione dell'evoluzione tec-

nologica e della disponibilità di modalità e canali sempre più sofisticati di collegamento, un crescente favore da parte dei giocatori italiani.

La mancata autorizzazione degli operatori italiani all'offerta di questa forma di intrattenimento produrrebbe, al pari di quanto già descritto per le scommesse a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i giocatori, un deflusso di giocatori verso l'offerta estera. Tuttavia, con un aggravio. Infatti lo spostamento della raccolta di gioco verso l'estero non sarebbe relativa solo a tipologie di gioco non presenti nel portafoglio dei giochi pubblici italiano, ma anche a quelle in esso presenti. Ciò grazie ad un'offerta, sugli stessi siti *internet* esteri, più completa e competitiva.

La scelta dei consumatori italiani verso l'estero che ne consegue metterebbe in evidenza e sempre più significativa difficoltà:

il sistema predisposto dallo Stato italiano per la tutela del giocatore, finalizzato ad evitare che il gioco con vincite in denaro, principale strumento di intrattenimento e di prova della capacità individuale, raggiunga «la deriva» della compulsività ovvero sia indirizzato a soggetti a rischio (minori);

il controllo della regolare destinazione dei flussi economici derivanti da tale attività (estero-Italia-estero) da parte degli enti a ciò preposti (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - AAMS e Forze di polizia soprattutto);

i ritorni erariali, sia quelli diretti derivanti dal prelievo erariale sui giochi sia quelli derivanti dallo sviluppo dell'industria del settore (con ulteriori e pesanti ricadute occupazionali).

In questo senso appare urgente, anche a complemento delle misure di inibizione dei siti illegali (adottate a seguito dell'ultima legge finanziaria), una regolamentazione che determini le tipologie di gioco consentite e che, anche attraverso una modalità di selezione dei soggetti ammessi all'esercizio del

gioco, fornisca tutela al consumatore in termini di equità del gioco e di gioco responsabile.

Per questa tipologia di giochi il prelievo erariale è definito nella stessa misura ad oggi fissata per le scommesse su eventi singoli (scommesse composte fino a sette eventi), vale a dire il 3 per cento del movimento netto. Ciò eviterà di creare, in una fase iniziale, distorsioni nel complessivo sistema dei giochi.

Ancora, si prevede la costituzione di una rete di negozi specializzati nella vendita del gioco (lettera *c*) del comma 1).

La norma in oggetto pone le basi per la costituzione di una rete di «negozi» specializzati nella vendita del gioco, in grado di offrire una gamma molto ampia di giochi.

Ciò allo scopo di:

a) rendere più efficace il controllo sulla regolarità dei giochi svolti aumentando l'interesse degli operatori coinvolti (esclusivamente dedicati al gioco) di operare nella completa legalità e di mantenersi informati sugli sviluppi in questa direzione;

b) concentrare il gioco in una rete di dimensione limitata, in modo da rendere la rete stessa più facilmente monitorabile e più agevolmente coinvolgibile in iniziative e programmi di diffusione del «gioco sicuro»;

c) offrire, quindi, ai giocatori tutti i servizi informativi e di intrattenimento necessari, così migliorando «l'esperienza di gioco» vissuta dai consumatori;

d) consentire lo sviluppo delle migliori professionalità nel campo della commercializzazione, soprattutto ai fini della serietà dell'offerta e tutela del giocatore, evento possibile solo se il punto vendita ha volumi di raccolta tali da giustificare la specializzazione degli addetti, siano essi proprietari o dipendenti.

In tal senso la lettera *c*) del comma 1, oltre a prevedere successivi provvedimenti, prevede la definizione di tali punti vendita, includendo in essi le agenzie di scommessa,

le sale pubbliche da gioco e le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Ulteriori disposizioni sono volte alla razionalizzazione della rete di vendita delle scommesse sportive ed ippiche (commi 2 e 4).

I commi 2 e 4 intervengono in modo strutturato sull'attuale sistema concessorio e distributivo dei giochi a base sportiva ed ippica, caratterizzato, ad oggi, da un sistema misto in cui le reti di vendita sono determinate non già da un piano organico di sviluppo del settore, ma dalla stratificazione di norme successive, intervenute nel tempo per la regolazione della struttura concessoria e dei nuovi giochi via via introdotti.

In particolare si prevede la costituzione di una rete strutturata di punti di vendita del gioco, il cui esercizio è - anche in risposta alle recenti osservazioni ricevute a livello comunitario - aperto ad ogni operatore di gioco degli Stati membri dell'Unione europea, dell'Associazione europea per il libero scambio (EFTA) ovvero di altri Stati che rispettino determinati requisiti di affidabilità.

Tale rete è suddivisa in:

punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; tali punti (denominabili «negozi») potranno offrire, oltre agli altri giochi pubblici di sorte eventualmente commercializzati in questi luoghi in virtù degli esistenti rapporti concessori (lotto, superenalotto, eccetera), tutti i giochi basati sullo sport e sull'ippica, ovvero, nel caso acquisiscano una sola abilitazione, tutti i giochi con l'eccezione delle scommesse sullo sport riservate alla rete sportiva (qualora acquisiscano esclusivamente l'ippica) ovvero delle scommesse sull'ippica (qualora acquisiscano solo lo sport); potranno essere previste, per questi punti, alcune tipologie di scommessa in via esclusiva;

punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti

di gioco pubblici (denominabili «angoli» o «corner») i quali potranno offrire, in generale, tutti i giochi a basso rischio di compulsività e, in particolare, comunque, tutti i giochi di sport ed ippica attualmente disponibili in ricevitoria. Saranno quindi proposti i concorsi pronostici su base sportiva e le scommesse sportive a totalizzatore ed a quota fissa (quest'ultima per la sola rete sportiva), il concorso pronostici denominato totip, le scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ogni ulteriore gioco pubblico a totalizzatore basato sull'ippica, che sarà posto in vendita nel periodo di vigenza dell'abilitazione alla raccolta, sarà attribuito alla rete ippica, mentre i giochi sportivi saranno attribuiti ad entrambe le reti.

L'assegnazione iniziale di ulteriori «negozi» ovvero di «angoli» (nel caso dei punti in cui la commercializzazione di giochi rappresenta un'attività accessoria) avverrà tramite una o più aste competitive con l'obiettivo di avere un numero complessivo di punti tale da permettere, aggiungendosi a quelli operanti a quella data, la creazione di reti di vendita composte da almeno 7.000 punti di vendita (ovvero 10.000 nel caso dell'ippica), oltre le agenzie già esistenti.

Al fine di mantenere una dimensione della rete coerente con gli obiettivi di controllo definiti, i punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici potranno essere:

il 30 per cento del numero dei nuovi punti di vendita per le scommesse sportive;

il 5 per cento del numero dei nuovi punti di vendita per le scommesse ippiche.

La localizzazione è determinata sulla base del numero di abitanti del comune, ovvero, nel caso dell'ippica, del numero di abitanti della provincia e della propensione al gioco ippico.

A tutela della rete esistente sono fissati dei limiti di prossimità alle attuali agenzie, pari a:

800 metri (ovvero 1.600 metri per comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti) nel caso della rete specializzata sullo sport e 2.000 metri (ovvero 3.000 metri per comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti) nel caso della rete specializzata sull'ippica;

400 metri (ovvero 800 metri per comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti) nel caso dei negozi in cui il gioco è attività accessoria.

Da tali limiti sono esclusi i negozi già attivi.

Per non determinare squilibri di breve termine e mantenendo quanto già previsto nelle norme precedenti, è altresì prevista la definizione di modalità di salvaguardia verso gli attuali concessionari.

Al fine di assicurare un trattamento uniforme e di determinare con ragionevole certezza il gettito erariale sono, altresì, stabiliti i valori minimi per l'acquisizione dell'abilitazione, pari a 7.500 euro per gli «angoli», 25.000 euro per i negozi (30.000 per l'ippica) e 200.000 euro per l'esercizio del gioco telematico.

In tal modo si otterrà il triplice effetto di:

1) contrastare l'offerta illegale od irregolare, che oggi si fonda in gran parte su di un numero di punti vendita largamente inferiore alla domanda;

2) ottenere un beneficio erariale immediato;

3) rispondere alle crescenti (seppur in larga misura infondate) contestazioni mosse dall'Unione europea, con soluzioni di lungo termine, ancor più in linea con lo spirito e con le evoluzioni in essere del trattato comunitario.

Si prevede altresì il riordino delle aliquote di imposta per le scommesse a quota fissa

per eventi diversi dalle corse dei cavalli (comma 3).

Il riordino in oggetto costituisce un perfezionamento dello schema impostato nella legge finanziaria 2006, proponendo l'introduzione di meccanismi oggettivi e predeterminati di allineamento automatico dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse sportive alla crescita della raccolta.

In particolare si propone di integrare il sistema già impostato nella finanziaria per il 2006, mantenendone genericamente lo spirito ma rendendolo molto più rapido ed elastico a fronte di variazioni della raccolta anche significative, con l'obiettivo di assicurare, comunque, pur a fronte di una riduzione di aliquota, entrate erariali complessive crescenti rispetto al dato attuale previsto di circa 155 milioni di euro annui.

Nel dettaglio il meccanismo previsto prevede di sostituire l'attuale revisione annuale delle aliquote con un sistema più dinamico, basato su cinque scaglioni di raccolta, al raggiungimento dei quali diminuisce l'imposta; il raggiungimento di tali valori è misurato, ogni mese, sulla base dei dodici mesi precedenti, ed il numero di scaglioni è strutturato in maniera tale da poter seguire anche variazioni di un ordine di grandezza pari al doppio della raccolta attuale.

Questa soluzione consente di diminuire, tramite la riduzione dell'imposta, la convenienza all'evasione ovvero ad operare da Paesi esteri a basso prelievo fiscale, ed appare urgente per fornire agli operatori (esteri) un quadro certo di lungo periodo della convenienza ad operare in Italia, favorendo nuovi investimenti ed evitando il deflusso degli operatori attuali.

Ad una ulteriore razionalizzazione del comparto degli apparecchi da intrattenimento provvedono i commi da 5 a 8.

Gli interventi in materia di apparecchi da intrattenimento sono finalizzati:

a) ad armonizzare la disciplina riguardante gli esercizi pubblici e commerciali

che costituiscono la rete di punti di vendita degli apparecchi da intrattenimento con la logica più generale di razionalizzazione delle reti distributive fisiche dei giochi (introducendo, tra l'altro, nuove e specifiche sanzioni amministrative);

b) ad impostare nuove modalità di gestione dei flussi finanziari nella raccolta.

In particolare, si attribuisce all'AAMS (comma 5) la competenza esclusiva per l'individuazione del numero massimo di apparecchi installabili (e delle specifiche prescrizioni di installazione) relativamente ai locali che abbiano come attività principale la commercializzazione del gioco pubblico, ferme restando, per gli stessi punti di vendita, le autorizzazioni di polizia demandate agli enti locali.

Si mantiene invece, in materia, l'attuale regime di concertazione tra l'AAMS, il Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per tutti gli altri punti «non specializzati».

Nel quadro delle scelte di specializzazione dei punti vendita, quelle relative alle modalità di installazione degli apparecchi da intrattenimento sono specificamente mirate a sviluppare politiche di collocazione selettiva di apparecchi nei luoghi dedicati al gioco, operanti con le caratteristiche definite.

Il comma 6, invece, introduce una nuova sanzione amministrativa accessoria, per i casi di reiterazione, ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei comportamenti illeciti in materia di produzione, importazione, distribuzione od offerta di apparecchi irregolari o privi di autorizzazioni amministrative (comma 9 dello stesso articolo 110).

In tali casi di reiterazione di comportamenti illeciti, i titolari di licenze di pubblica sicurezza (articolo 86 del citato testo unico) o commerciali (articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287) decadono, automatica-

mente, dalle autorizzazioni o dagli incarichi inerenti la raccolta di giochi, concorsi o scommesse pubblici, siano essi rilasciati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero derivanti da rapporti contrattuali con i soggetti concessionari od affidatari, da parte dell'AAMS stessa, della raccolta degli stessi giochi pubblici.

Tale sanzione amministrativa accessoria, di sostanziale esclusione degli esercenti dalla possibilità di far parte delle reti di distribuzione e raccolta dei giochi pubblici, trova la sua natura nella evidenza - data dalla reiterazione di comportamenti illeciti - della perdita dei requisiti di affidabilità necessari per far parte delle reti stesse.

L'intervento in materia di apparecchi da intrattenimento prevede inoltre, al comma 7, la soppressione - con riferimento alla modalità di pagamento dei premi in denaro previsti per gli apparecchi di cui al comma 6, lettera a), del citato articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza - dell'inciso «in monete metalliche».

L'intervento consente nuove prospettive di sviluppo costruttivo e di funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro, in ragione delle opportunità, offerte dall'evoluzione tecnologica, volte a favorire il contrasto alle frodi ed all'evasione fiscale nello specifico comparto di gioco.

In particolare, sarà possibile la progettazione e l'introduzione di strumenti elettronici di pagamento delle giocate e delle vincite, strumentale, inoltre, ad impostare - nel quadro delle altre disposizioni vigenti in materia di raccolta del gioco e di gestione del prelievo erariale unico - modalità di determinazione del prelievo erariale al momento della vendita degli strumenti di pagamento e non - come avviene oggi - al momento della singola giocata.

Tale modifica legislativa non richiede il necessario intervento sulle modalità costruttive e di funzionamento delle macchine attualmente operative sul mercato, in quanto

diverrà efficace, a livello tecnico, solo dopo il recepimento nelle regole di produzione e verifica tecnica degli apparecchi.

Con il comma 8, infine, si proroga al 1° gennaio 2007 la già prevista rideterminazione dell'aliquota sul prelievo erariale unico, fissata al 12 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2006, dall'articolo 1, comma 531, della legge n. 266 del 2005.

TITOLO IV

Il titolo IV reca le disposizioni finali del decreto-legge.

Articolo 39.

L'articolo 39 modifica la disciplina di esenzione dall'ICI. In particolare, si prevede che l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applica-

bile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Articolo 40.

La norma reca la copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che agli oneri recati dal decreto-legge, pari a complessivi 4.219 milioni di euro per l'anno 2006, a 1.582 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.338 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto-legge.

Articolo 41.

L'ultima disposizione è relativa all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relazione tecnica

Art. da 1 a 15

Le disposizioni relative alle misure per la promozione dello sviluppo della concorrenza, della competitività e per la tutela dei consumatori, da quanto evidenziato nella relazione illustrativa, non determinano oneri per la finanza pubblica. Invero, le norme in esame sono foriere di benefici effetti per la competitività del sistema produttivo e, quindi, per lo sviluppo economico con possibili riflessi positivi per la finanza pubblica.

Art. 16, comma 1*Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale*

La modifica normativa proposta non comporta alcun effetto sostanziale sull'intervento finanziario disposto per il rinnovo del 1° biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

La modifica, infatti, elimina la complessa procedura originariamente prevista, stabilendo che l'intervento dello Stato viene corrisposto alle regioni, non nell'importo lordo comprensivo della quota di 60 milioni posta a carico delle regioni e recuperato sui trasferimenti statali, ma nell'importo posto a effettivo carico del bilancio statale, al quale dovrà essere aggiunto direttamente dalle regioni la quota a loro carico. Pertanto, la norma in esame non comporta alcun effetto finanziario.

Art. 16 - comma 2*Esclusione spese in conto capitale trasporto su ferro Territorio Roma Capitale*

La norma stabilisce l'esclusione dalle regole del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale effettuate dal Comune di Roma, relative agli interventi per il trasporto su ferro (linee metropolitane) ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica.

Al riguardo, l'articolo 9 della legge 211 del 1992 e successivi rifinanziamenti, ha autorizzato limiti di impegno pluriennali pari a complessivi 205,5 milioni di euro, per interventi a favore del trasporto rapido di massa, a fronte dei quali i Comuni interessati possono porre in essere operazioni di mutuo con istituti di credito. Tali somme sono finalizzate, tra l'altro, al finanziamento delle linee metropolitane della città di Roma. A tali spese partecipa anche il Comune di Roma con una quota a proprio carico e il CIPE ha deliberato apposite risorse a carico della legge obiettivo.

Il profilo della spesa di investimento attivabile a fronte dei predetti limiti di impegno, viene quantificato, per il periodo 2006-2009, nella seguente tabella:

(in euro)

ANNO	Risorse finanziarie		TOTALE
	Stato	Comune	
2006	30.000.000	20.000.000	50.000.000
2007	72.000.000	48.000.000	120.000.000
2008	180.000.000	120.000.000	300.000.000
2009	300.000.000	200.000.000	500.000.000

Art. 17*(ANAS e Ferrovie S.p.A.)*

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, per il 2006, l'attribuzione di un contributo in conto impianti, nel limite massimo di 1.800 milioni di euro, a favore di Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità / alta capacità".

Con il comma 2, si innalza di 1.000 milioni di euro l'attuale limite posto a carico dell'ANAS per l'effettuazione dei pagamenti relative a spese di investimento stabilito dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Gli effetti sui tre saldi sono i seguenti:

Ferrovie Stato*(in milioni di euro)*

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0

ANAS*(in milioni di euro)*

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0

Si ipotizza la piena spendibilità delle risorse assegnate, che impattano sul conto della PA in termini di cassa.

Art. 18

Integrazioni autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C della legge 266 del 2005: Fondo nazionale per il servizio civile, Fondo nazionale per le politiche sociali e Fondo unico per lo spettacolo

Con il presente articolo si provvede ad integrare alcune autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006):

1. Fondo nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, di 30 milioni di euro per l'anno 2006;
2. Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, di 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008;
3. Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008.

Gli effetti complessivi sui tre saldi sono:

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
380	350	350	0	380	350	350	0	380	350	350	0

Si ipotizza la piena spendibilità delle risorse.

Art. 19

Interventi per la tutela della famiglia, a favore dei giovani e delle attività sportive e per le pari opportunità

Vengono istituiti tre fondi per interventi destinati alla tutela della famiglia, a favore dei giovani e delle attività sportive e per le pari opportunità, ciascuno con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2006 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

L'effetto sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
9	30	30	30	5	20	25	30	5	20	25	30

La differenza dell'impatto tra SNF e gli altri saldi, tiene conto del grado di spendibilità delle risorse, considerato che le stesse verranno appostate su appositi fondi da ripartire ciascuno per gli interventi di propria competenza.

Art. 20*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Con il presente articolo, al comma 1, si stabilisce una riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro annui dal 2007 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). La riduzione di spesa proposta è da correlare alla rideterminazione dei contributi e delle provvidenze previste per il settore dell'editoria dalla legge n. 250 del 1990 che sarà operata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 2), proseguendo l'intervento di razionalizzazione di tale settore, attivato dalla predetta legge n. 266 del 2005 con i commi da 454 a 464 dell'articolo 1.

Attualmente per il settore sono iscritte in bilancio le seguenti risorse:

(in milioni di euro)

editoria - capp. 2183 e 7442			
	2006	2007	2008
tabella C di LF2006	417,5	417,5	417,5
art.1, c. 463 LF 2006	20,0	10,0	5,0
art.1, c. 464 LF 2006	20,0	0,0	0,0
art.1, c. da 454 a 461 LF 2006	-36,0	-36,0	-36,0
effetto netto iscritto in bilancio	421,5	391,5	386,5

(in milioni di euro)

Scheda - editoria (in min)													
leggi di riferimento	oggetto del finanziamento	Amm.ne capitoli	stanziamento					riduzione				Elementi di valutazione	
			2004	2005	2006	2007	2008	2006	2007	2008	var. %	Amm.ne vigilante/soggetto erogatore	Parametri assegnazione
L. 67/87 e L. 250/90	contributi a quotidiani, imprese editrici, agenzie di stampa, agevolazioni su tariffe postali, telegrafiche, telefoniche	MEF- cap. 2183-7442	480	451	422	392	387	80	80	80	19%	Presidenza Consiglio Ministri - Dipart. Editoria	Contributo fisso rapportato ai costi + contributo variabile rapportato a tirature copie.

Per ulteriori elementi si rinvia al successivo allegato editoria

Effetti

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
1	50	50	50	0	40	50	50	0	50	50	50

Le predette spese sono registrate nel conto della PA in termini di cassa per i trasferimenti alle imprese private e in termini di competenza per i trasferimenti a società pubbliche (Poste Spa - rimborsi per tariffe agevolate). Tale diverso criterio giustifica la differenza tra fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2006, tenuto conto peraltro che le predette somme sono erogate a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che beneficia di appositi trasferimenti dallo Stato e della esistenza di residui passivi al riguardo.

ALLEGATO EDITORIA

Le provvidenze all'editoria sono iscritte nella tabella C della legge finanziaria, ai sensi della legge 67/88 e successive modifiche, sui capp. 2183 e 7442 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 417,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008, e sono concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per interventi tariffari e contributivi in favore delle imprese del settore. Per effetto delle disposizioni della finanziaria 2006 gli stanziamenti di bilancio si cifrano in milioni 421,5 per il 2006, 391,5 per il 2007 e 387,5 dal 2008.

Tali provvidenze si suddividono principalmente in contributi ai quotidiani, in base alle tirature medie giornaliere, numero delle pagine e al contenuto pubblicitario medio, contributi ad imprese editrici di particolare valore (ed in particolare le imprese editrici di giornali quotidiani, costituite in forma cooperativa), alle imprese editrici di quotidiani o periodici di organi di partiti politici (ivi compresi i periodici editi da cooperative di giornalisti o imprese radiofoniche) e alle agenzie di stampa.

Ulteriori contributi sono concessi alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, sulla base di specifici requisiti dell'assetto proprietario, degli introiti pubblicitari e della tiratura, e alle imprese radiofoniche di informazione che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari (ivi compresi gli organi di partiti politici)

Alle suddette provvidenze, si aggiungono le agevolazioni fiscali e di credito di cui agli articoli 20, 21 e 22, della legge 416 del 1981, nonché le riduzioni tariffarie telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti, in favore delle imprese editrici e delle organizzazioni non profit di cui all'art. 28.

Queste ultime, in particolare, determinano dei corrispondenti costi a carico di Poste italiane Spa, da rimborsare sulla base dei dati comunicati dalla società stessa, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 353/2003, convertito dalla legge 46/2004.

In base alla suddetta normativa, il Ministero delle Comunicazioni trasmette i rapporti periodici (bimestrali) di Poste Italiane, relativi alle agevolazioni tariffarie praticate a valere sull'ammontare stanziato sul cap. 471 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Per l'anno 2005, l'ammontare da erogare a Poste italiane è risultato pari a 229,3 milioni di euro (come per il 2004) ridotto per l'anno 2006 in 200 milioni di euro.

In tale situazione, una ipotesi di riduzione delle richiamate provvidenze, che dovrebbe essere predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dovrebbe articolarsi: da un lato in un ridimensionamento quantitativo dei contributi, rivedendo sia i requisiti soggettivi per l'accesso degli aventi diritto, sia le modalità di calcolo dei contributi stessi; dall'altro in un contenimento delle agevolazioni tariffarie, definendosi un tetto massimo per ciascun singolo beneficiario e ripartendo, fino ad esaurimento delle risorse, il monte delle provvidenze concedibili, fissato annualmente dalla Presidenza, tra la platea dei beneficiari stessi, che presentino specifica richiesta entro termini da prefissare dalla norma (non ammettendosi quindi alcun diritto ulteriore per i soggetti esclusi dal riparto).

Infine il comma 3 dell'articolo in esame prevede la riduzione per 39 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 225 del 1992 (servizio nazionale della protezione civile)

Effetti sui saldi:

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
39	0	0	0	25	10	4	0	30	9	0	0

Art. 21

Spese di giustizia

Attualmente, il T. U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) prevede che il competente ufficio giudiziario, su disposizione del giudice, liquidi le spese e ne ordini il pagamento a favore dell'avente diritto da parte del concessionario della riscossione o dell'ufficio postale. Di fatto, i pagamenti di tali spese sono concentrati esclusivamente presso gli uffici postali. Successivamente l'Amministrazione della giustizia provvede, a valere sugli appositi stanziamenti di bilancio, a rimborsare alle Poste s.p.a. i pagamenti eseguiti.

La disposizione in esame, al fine di ricondurre tali spese in un ambito procedurale che consenta il rispetto dei vincoli di bilancio e, quindi, eliminare il fenomeno delle cd "eccedenze di spesa", stabilisce che per il pagamento delle spese di giustizia, ad esclusione di quelle connesse a notifiche di atti relativi a procedimenti penali, non ci si possa più avvalere dell'anticipazione prevista dagli articoli 173 (Concessionari della riscossione) e 174 (Uffici postali) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Pertanto, al pagamento delle spese di giustizia si provvederà secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

Inoltre, lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto sull'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360), viene ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Al fine di conoscere esattamente la portata del fenomeno dal punto di vista finanziario si riportano di seguito i prospetti che evidenziano le somme stanziare per le suddette spese, nel periodo 2000/2006 nel bilancio del Ministero della giustizia e le risorse aggiuntive assegnate con la finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater), della legge 468/78, quali misure correttive delle disposizioni che regolano la materia, al fine di sistemare le eccedenze di spesa.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di euro)

Stanziameti Spese di giustizia (in mln)							
upb- cap./stato previsione	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
cap. 1631	264,3	269,4					
cap. 1360			289,9	291,8	608,9 (a)	484,8 (b)	684,8 (d)
cap. 1362						137,3 (c)	137,3
eccedenze pagato conto rs	65,9	87,6	36,9	247,6		9,3	

(a) Art. 4, co. 246, LF 350/2003: stanziamento aumentato di € 310 mln in via permanente

(b) Frazionamento spese di giustizia

(c) Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ecc.

(d) Art. 1, co. 607, LF 266/2005: stanziamento aumentato di € 200 mln in via permanente

(in milioni di euro)

Eccedenze i-quater LF esercizi pregressi							
Upb 2.1.2.1- Spese di giustizia	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
cap. 1361 istituito in applicazione dell'art. 3, co. 12, LF 350/2003 per le estinzioni delle anticipazioni effettuate da Poste Italiane SPA fino al 31/12/2002					823,0		
cap. 1363 istituito in applicazione dell'art. 1, co. 566, LF 311/2004 per le estinzioni delle anticipazioni effettuate da Poste Italiane SPA nonché per imposte relative all'anno 2003						373,50	
cap. 1364 istituito in applicazione LF 266/2005 per le estinzioni delle anticipazioni effettuate da Poste Italiane SPA nonché per imposte relative all'anno 2003, 2004 e 2005							403,0

L'intervento dovrebbe consentire di limitare le dotazioni di bilancio di circa 50 milioni per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per il 2007 e di 200 milioni dal 2008.

Effetti

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
50	100	200	200	50	100	200	200	50	100	200	200

L'effetto su tutti i saldi è identico, in quanto tiene conto che si tratta di spese per consumi intermedi, registrati sul conto della PA per competenza, e che anche in termini di cassa il loro coefficiente di spendibilità è prossimo all'unità.

Art. 22

Riduzione spese di funzionamento enti ed organismi pubblici non territoriali

La misura ripropone in parte quella prevista con il decreto-legge 194/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 246/2002 cui è stata data attuazione con successivo D.M. 29 novembre 2002 in base al quale fu prevista una riduzione delle spese di funzionamento (o costi di produzione) nella misura del 15% e le relative somme - in relazione al tipo di contabilità tenuto dall'ente (finanziaria o civilistica) - costituivano avanzo di amm.ne ovvero accantonamento. La finanziaria 2006 (comma 48) ha previsto il relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno c.a. La misura che si propone prevede la riduzione di tali spese nella misura del 10% per il 2006 e del 20% per ciascun anno del triennio 2007-2009, con contestuale versamento all'erario, di un importo pari alla riduzione degli stanziamenti di spesa per consumi intermedi degli enti ed organismi pubblici non territoriali individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle Istituzioni scolastiche, che adottano contabilità anche finanziaria e una riduzione, nella stessa misura del 10%, dei costi concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi per l'anno 2006 e del 20% dal 2007. Per la realizzazione dei benefici a regime, il comma 2 dispone che dall'anno 2007, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

La proposta misura comporta un risparmio di spesa per il 2006 di 150 milioni di euro e per gli anni 2007, 2008 e di 300 milioni di euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato - capo X, cap. 2961.

L'analoga riduzione posta in essere per il 2002, nella misura del 15%, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2002, emanato in attuazione del Decreto legge 6.9.2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.10.2002, n. 246, ha determinato un risparmio accantonato di circa 281 mln.

Tenuto conto delle misure di contenimento previste per gli anni 2004 (Decreto legge 12.7.2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2004, n. 191), 2005 (legge 311/2004- finanziaria 2005 e D.L. n. 203/2005) e 2006 (legge 266/2005 - finanziaria 2006) si ritiene di poter ragionevolmente stimare nell'ammontare di 150 mln per il 2006 e in 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009 i risparmi conseguenti dalla norma in esame, in relazione anche alla differente percentuale prevista.

Effetti

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
150	300	300	300	100	200	300	300	100	200	300	300

Il diverso impatto tra SNF e gli altri saldi tiene conto sia degli avanzi di amministrazione esistenti, sia della minor efficacia della misura per il primo anno di applicazione.

Art. 23

Parere del CUN

L' iniziativa non comporta oneri; viceversa, essendo diretta ad una diminuzione del numero delle riunioni previste per il CUN, si presta a comportare verosimilmente un'economia di spesa in termini di riduzione dei gettoni di presenza dei componenti del CUN e, più in generale, di contenimento delle spese di funzionamento.

Art. 24

Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri

La disposizione in esame è volta a razionalizzare il sistema dei compensi relativi allo svolgimento delle funzioni di arbitrato ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, in relazione a contenziosi in cui sia parte una pubblica amministrazione, al fine di pervenire al contenimento ed al controllo della spesa per compensi spettanti agli arbitri.

La disposizione prevede che per qualsiasi tipo di arbitrato la misura del compenso degli arbitri, anche se non avvocati, è determinata sulla base dei parametri di cui ai punti 8 e 9 della Tabella D allegata al citato decreto del Ministro della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127.

In tal modo i compensi e le indennità verranno ancorati ad un parametro certo e valido per tutti i componenti dei collegi arbitrali.

Prudenzialmente, per la misura in esame non vengono indicati effetti finanziari positivi, trattandosi di norma i cui effetti potranno essere riscontrati solo a consuntivo e la cui entità dipende dal numero di volte in cui per la definizione di contenziosi si ricorre ad arbitri.

Art. 25

Misure di contenimento con responsabilizzazione amministrazioni

Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al conseguimento di risparmi di spesa per l'anno 2006 attraverso l'accantonamento di quote delle risorse di bilancio al fine di renderle indisponibili. L'importo degli accantonamenti è indicato in apposito elenco allegato al decreto-legge. Nel corso della gestione 2006, in relazione ad effettive esigenze, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può - fino alla data prevista per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato - modificare gli accantonamenti suddetti, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007 - 2009 che, parimenti, possono essere modificate su richiesta delle Amministrazioni per una diversa distribuzione delle riduzioni.

I risparmi derivanti dalle disposizioni in esame ammontano a circa 680 milioni di euro per l'anno 2006 e 790 milioni di euro a decorrere dal 2007. L'elenco comprende i consumi intermedi aventi carattere discrezionale - ad esclusione delle spese per gli Uffici di Gabinetto - nonché i risparmi riguardanti le medesime spese per il comparto della sicurezza e del soccorso (escluso dai precedenti analoghi provvedimenti). I risparmi riguardano altresì le spese regolate direttamente da leggi che, essenzialmente, stanziavano risorse per i consumi intermedi e altre uscite, per la parte corrente, nonché per investimenti fissi ed altri trasferimenti, per il conto capitale. Nello stesso elenco è considerata, infine, per l'importo di 50.000.000 di euro la Unità previsionale di base 6.2.3.1 - Edilizia di servizio - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli effetti finanziari della norma in esame sono i seguenti:

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
680	790	790	790	445	740	770	780	650	770	730	790

L'effetto sui tre saldi è diverso, in quanto tiene delle diverse tipologie di spese che vengono ridotte (consumi intermedi, investimenti fissi e altre spese in conto capitale) per le quali varia il criterio di registrazione sul conto della PA: per i consumi intermedi vale la competenza, per gli investimenti fissi e le altre spese in conto capitale vale il criterio della cassa. L'esigua riduzione della spesa per investimenti giustifica il diverso effetto sui saldi e in particolare il minor impatto sull'indebitamento netto. Mentre il fabbisogno registra solo gli effetti di cassa.

Art. 26

Controlli e sanzioni per mancato rispetto regola contenimento spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle AA.PP.

La norma mira a rendere più cogente il rispetto della regola del contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. La norma in esame prevede che, in caso di mancato rispetto del limite di spesa indicato, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa verificate in sede di rendiconto consuntivo, ovvero provvedono al versamento all'erario di un corrispondente importo qualora non ricevono trasferimenti erariali.

Art. 27

Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

La disposizione in esame prevede un'ulteriore riduzione delle spese per studi, incarichi di consulenza, convegni, ecc., rispetto a quella già stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Infatti la percentuale attualmente prevista (50%) viene ridotta al 40 per cento. In sostanza con la norma in esame si stabilisce che dal 2006 le spese in questione non possono superare il 40 per cento di quelle sostenute nell'anno 2004.

I risparmi che si stimano di realizzare ammontano a circa 5 milioni di euro per il 2006 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2007. Nella finanziaria 2006 l'effetto finanziario stimato per le cennate disposizioni è stato determinato sui tre saldi come dal seguente prospetto:

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
70	70	70	70	45	65	70	70	70	70	70	70

Pertanto, l'effetto della misura proposta si può stimare in:

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
5	10	10	10	4	8	10	10	5	10	10	10

Si tratta di spese per acquisto di servizi registrate sul conto della PA per competenza, e sul fabbisogno in relazione all'effettivo pagamento (cassa).

Art. 28*Diarie per missioni all'estero*

La spesa per le diarie di missioni all'estero per l'anno 2006 può essere stimata sulla base dei dati di bilancio, per i dipendenti delle amministrazioni statali, in circa 40 milioni euro.

La norma comporta una economia di 4 milioni di euro per il 2006, nel presupposto che entri in vigore agli inizi di luglio 2006, e di 8 milioni di euro, per gli anni successivi.

<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
<i>(in milioni di euro)</i>		
4	8	8

La norma, comunque, produce ulteriori effetti finanziari di contenimento, allo stato non quantificabili, anche per la sua applicazione ad altri comparti della Pubblica Amministrazione.

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
4	8	8	8	4	8	8	8	4	8	8	8

Art. 29*Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi*

La spesa complessiva per gli organismi stabili operanti presso i Ministeri, comprensiva delle spese di funzionamento e delle spese per compensi ai componenti, ammonta attualmente a circa 25 milioni di euro annui (valutazione prudentiale).

Inoltre, presso le amministrazioni statali operano circa 570 organismi collegiali, individuati ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 448/2001, per una spesa complessiva di circa 40 milioni di euro annui.

Dai dati forniti dalle restanti amministrazioni, escluse Regioni, autonomie locali ed Enti del servizio sanitario nazionale, risulta che presso le stesse sono attualmente operanti circa 1.000 commissioni per un onere complessivo di circa 75 milioni di euro annui.

Pertanto, la spesa complessiva per tutti gli organismi presi in considerazione dall'intervento su cui viene operata la riduzione è di circa 140 milioni di euro annui.

Premesso ciò, la prevista riduzione del 30% della spesa sostenuta per gli organismi in parola e l'adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione proposte - soppressione, accorpamento, intervento riduttivo del numero dei componenti e/o dei compensi - determinano economie di spesa lorde stimabili nei seguenti importi:

*Stima delle economie lorde**(in milioni di euro)*

2006	2007	2008	2009
15	42	42	42

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
0	0	0	0	10	30	30	30	10	30	30	30

Art. 30*Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali*

La norma, diretta a contribuire al raggiungimento puntuale ed effettivo delle economie nei termini previsti dalla legge finanziaria per il 2006, si ritiene possa produrre effetti in tal senso, a regime, per

circa 100 milioni di euro lordi. Per l'anno in corso si valuta che l'effetto deterrente sugli enti, unito alle conseguenze dirette dei lavori del tavolo tecnico da nominare sollecitamente, possa produrre effetti nell'ordine di 30 milioni di euro lordi in termini di recupero della quota di economie a rischio considerate nell'aggiornamento dei tendenziali di finanza pubblica. Si evidenzia che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica con riferimento al funzionamento del tavolo tecnico (nessun compenso è infatti previsto per i componenti dello stesso che, peraltro, non rappresenta un organismo strutturato ma solo una specifica e periodica modalità di confronto tecnico interistituzionale).

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto degli effetti indotti, sono i seguenti:

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
0	0	0	0	16	52	52	52	16	52	52	52

Art. 31

Riorganizzazione del servizio di controllo interno

La stima è stata effettuata con riferimento alla vigente situazione degli Uffici del Servizio di Controllo Interno operanti presso i soli Ministeri.

La prima parte della disposizione introduce elementi di contenimento nell'ambito della composizione del collegio di direzione del Servizio di Controllo Interno i cui effetti finanziari potranno essere rilevati solo a consuntivo.

Relativamente al contenimento del contingente addetto al suddetto Servizio di Controllo Interno, l'economia, di entità trascurabile, è stimata in 600.000 euro annui lordi considerato il più favorevole trattamento economico del personale addetto, ammontante a circa 6.000 euro annui pro-capite. Per il corrente anno si ritiene che le economie possano essere prudenzialmente stimate in circa ¼ del predetto importo.

La norma, comunque, produce ulteriori effetti finanziari di contenimento, allo stato non quantificabili, anche per la sua applicazione ad altri comparti della Pubblica Amministrazione.

L'effetto sui saldi è il seguente:

(in milioni di euro)

Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
0	0	0	0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4

Tenuto conto dell'esiguità dei risparmi, gli stessi non vengono considerato nel prospetto riepilogativo.

Articolo 32*contratti di collaborazione*

La disposizione non comporta oneri ma è, al contrario, volta alla riduzione della spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per le collaborazioni occasionali o coordinate e continuative. Tale finalità, che i più recenti interventi di finanza pubblica perseguono sul piano finanziario attraverso la riduzione della spesa relativa, viene perseguita parallelamente dalla norma proposta, sul piano sostanziale, mediante l'individuazione di criteri più restrittivi per il conferimento degli incarichi medesimi.

Art. 33*Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici*

Le disposizioni non determinano maggiori oneri, proponendo per contro interventi di razionalizzazione ordinamentale realizzati attraverso:

commi 1 e 2: l'eliminazione della possibilità di autorizzare il trattenimento in servizio di dipendenti pubblici fino al compimento del 70° anno di età, in quanto produttiva di gravi disfunzioni operative e maggiori costi (per la più elevata retribuzione da corrispondere al dipendente "trattenuto" rispetto ad un nuovo assunto) nel contesto di un regime assunzionale fortemente restrittivo;

comma 3: l'equiparazione espressa dei limiti di età per il collocamento a riposo di tutto il personale dirigenziale, sia interno che esterno, con effetti significativi in termini di equità e razionalità organizzativa.

Art. 34*Criteri trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza*

La norma di cui al comma 1 non comporta oneri, ma in quanto rivolta a perseguire una razionalizzazione della spesa per il trattamento accessorio dei dirigenti, è intesa a determinare una più oculata distribuzione delle risorse in sede di rinnovi contrattuali nonché il ridimensionamento dei picchi retributivi più elevati.

Anche l'iniziativa di cui ai commi 2 e 3 non determina oneri in quanto la pubblicazione degli elenchi degli incarichi di consulenza viene disposta mediante l'utilizzo delle banche dati già esistenti presso ciascuna Amministrazione.

*Art. da 35 a 38**ENTRATE***REGISTRO - compravendite immobiliari**
Legislazione proposta

Il terzo comma della proposta normativa in esame prevede che nell'atto di cessione dell'immobile, devono essere riportati oltre che gli estremi di pagamento del corrispettivo anche la dichiarazione attestante l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, con indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare; la mancata indicazione di tali dati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 52 del DPR n. 131 del 1986, in tema di limiti al potere di rettifica dell'ufficio.

In tale ipotesi, pertanto, i beni oggetto della cessione potranno essere assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del citato DPR n. 131 del 1986.

Rendendo obbligatoria l'indicazione, nell'atto di compravendita dell'immobile, dei dettagli relativi all'attività di mediazione effettuata dall'agente, tale disposizione è finalizzata, tra l'altro, all'emersione del volume d'affari effettivo realizzato dalle agenzie di mediazione immobiliare.

Effetti di gettito

Considerato che nell'anno 2003 sono stati venduti 1.607.012 immobili (fonte Agenzia del Territorio), e che il 46% di tali immobili sono stati venduti tramite le agenzie di mediazione immobiliare, si evince che il totale degli immobili venduti tramite intermediari nel 2003 è stato pari a 739.226 unità.

Si ipotizza, inoltre, che il valore medio degli immobili venduti, sia pari a circa 150.000,00 euro (valore ottenuto considerando i valori medi indicati per gli anni dal 1998 al 2004 dal III rapporto sul mercato immobiliare presentato da Nomisma).

Dal prodotto del valore medio ed il numero degli immobili venduti tramite intermediari, si ottiene il volume totale dell'intermediato che risulta essere pari a circa 110,8 miliardi di euro.

Da tale valore è possibile ricavare in via indiretta il volume d'affari reale delle agenzie immobiliari che si ipotizza essere pari al 3% del totale intermediato (considerando una commissione pari al 5% a carico sia del venditore che del compratore), ovvero pari a circa 3,3 miliardi di euro.

Dalla differenza tra tale valore ed il volume d'affari dichiarato dalle agenzie di mediazione immobiliare (cod. att. 70310) relativo all'anno 2003 (fonte A.T. - dichiarazioni Iva), che risulta essere pari a circa 1,9 miliardi di euro, emerge un maggior valore pari a circa 1,4 miliardi di euro.

Ipotizzando che in seguito all'introduzione dell'obbligo di cui sopra solamente un terzo di tale maggior valore venga effettivamente dichiarato, si ottiene un incremento di base imponibile pari a circa 460 milioni di euro.

Considerato che per il settore in oggetto le aliquote medie sono pari al 19% per quanto riguarda l'Iva, al 25% per quanto riguarda L'Ires/Ire e al 4,25% per quanto riguarda l'Irap e che la norma entri in vigore dal mese di luglio 2006, si ha il seguente effetto in termini di gettito di cassa (milioni di euro):

	2006	2007	2008
<i>Iva</i>	<i>36,4</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>

Saldo Ires/Ire 2006		47,9	
acconto Ires/Ire 2007		35,9	-35,9
Saldo Ires/Ire 2007			115
acconto Ires/Ire 2008			86,2
<i>Totale Ires/Ire</i>		<i>83,8</i>	<i>165,3</i>

saldo Irap 2006		8,2	
acconto Irap 2007		6,9	-6,9
saldo Irap 2007			19,6
acconto Irap 2008			16,7
<i>Totale Irap</i>		<i>15,1</i>	<i>29,4</i>

<i>Totale</i>	<i>36,4</i>	<i>186,3</i>	<i>282,1</i>
----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

e di competenza (milioni di euro):

	2006	2007	2008
Iva	36,4	87,4	87,4
Ires/Ire	47,9	115	115
Irap	8,2	19,6	19,6
Totale	92,5	222	222

REGISTRO - Terreni edificabili- Abolizione aliquota agevolata

La norma in oggetto elimina l'agevolazione introdotta con il comma 3, dell'articolo 33, della legge n. 388 del 2000, secondo cui i trasferimenti di immobili appartenenti ad aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, sono assoggettati ad imposta di registro in misura dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Tale agevolazione spetta a condizione che entro cinque anni dalla data dell'atto del trasferimento avvenga l'utilizzazione edificatoria dell'area.

Al fine di quantificare quanto previsto dalla norma, sono stati selezionati dall'archivio del registro (registrazioni telematiche - anno 2004), le compravendite di terreni edificabili (codice negozio 1119) assoggettati ad imposta di registro dell'1% ed imposta ipotecaria e catastale fissa (168 euro ciascuna).

Dalla selezione sopra riportata sono stati evidenziati 2.353 milioni di euro di trasferimenti di aree edificabili. A tale importo è stata applicata un'aliquota complessiva tra ipotecaria e catastale del 3% ed un differenziale di aliquota del 7% per quanto riguarda il registro (aliquota 8% meno aliquota già applicata 1%).

Si è pervenuti, quindi, ad una stima di maggior gettito, in termini annuali, pari a:

$$2.353 \text{ mln } \text{€} \times 10\% = \mathbf{235 \text{ mln}}$$

Considerato che la norma entra in vigore a partire dal mese di luglio 2006, l'andamento di cassa e competenza risulta essere la seguente:

2006	2007	2008
+ 98	+ 235	+ 235

In milioni di euro

IRPEF - Detrazione 41%

La proposta normativa in oggetto interviene sul regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, subordinandone l'applicazione alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l'intervento venga separatamente esposto il costo della manodopera.

Essendo la norma di tipo procedurale, non si rilevano effetti di cassa e competenza per gli anni 2006, 2007, 2008.

	2006	2007	2008
IRPEF	0	0	0

IRPEF - Esclusione della no-tax area per i soggetti non residenti

La proposta normativa in esame prevede, modificando l'articolo 3 del T.U.I.R., l'esclusione per i soggetti non residenti delle deduzioni spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 (no-tax area) e delle deduzioni per gli oneri familiari.

Attraverso il modello di micro-simulazione Irpef è stata stimata in capo ad ogni soggetto risultante, in base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2003, non residente nel territorio dello Stato, la nuova definizione di reddito complessivo, escludendo per tali soggetti l'applicazione dei regimi di deduzioni previste dagli artt. 10, 11 e 12 del T.U.I.R. E' stata inoltre ipotizzata, per i soggetti in esame, l'esclusione della possibilità di fruire della clausola di salvaguardia rispetto agli anni di imposta 2002 e 2004.

In tal modo si è stimato, su un totale di circa 96.000 contribuenti, un recupero di gettito IRPEF pari a circa **+25 milioni di euro** di competenza a partire dal 2006.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la variazione normativa entri in vigore nel 2006 sarà il seguente (in milioni di euro):

	2006	2007	2008
IRPEF	+ 0	+ 43	+ 25

IRPEF - Incentivazione per l'esodo

La proposta normativa in esame intende abrogare l'articolo 19 del TUIR, approvato con DPR 29 dicembre 1986, n. 917 al comma 4-bis), eliminando la possibilità di applicare l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione degli importi relativi al trattamento di fine rapporto nei casi di incentivo all'esodo dei lavoratori

Ai fini della stima si è proceduto all'analisi dei dati contenuti nel Modello 770, anno d'imposta 2003, ove al rigo 101 è indicato il valore delle somme attualmente assoggettate al regime agevolativo previsto per l'imposizione fiscale dei trattamenti di fine rapporto per favorire l'esodo dei dipendenti ridotto del 50%.

I dati desunti dal modello 770/2004 mostrano che le somme attualmente oggetto di agevolazione ammontano a circa **1.800 milioni di euro** (nel modello 770/2004 nel rigo 101 viene indicato l'importo oggetto ad agevolazione già ridotto del 50%, **900 milioni di euro**) relativi a circa 56.000 soggetti per un gettito, ipotizzando un'aliquota media del 19%, pari a circa **171 milioni di euro**.

Ai fini della stima l'abrogazione della norma agevolativa genera una variazione di gettito di competenza di circa **71 milioni di euro** nel 2006 e di circa 171 milioni di euro a partire dal 2007.

L'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (in milioni di euro), tenendo conto delle maggiori ritenute operate a partire dal mese di luglio 2006:

	2006	2007	2008
IRPEF	+ 71	+ 171	+ 171

IRPEF - Redditi diversi - Obblighi di fare, non fare, permettere

La proposta normativa in esame intende estendere la ritenuta a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 25 del D.P. R. n° 600 del 1973, ai redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l, del T.U.I.R., derivanti dall'obbligo di fare, non fare o permettere.

In tal senso la norma uniforma la disciplina di tassazione dei redditi derivanti dall'obbligo di fare, non fare o permettere agli altri redditi diversi attraverso l'introduzione della ritenuta a titolo di acconto pari al 20%, ove il soggetto che eroga i compensi rivesta la qualifica di sostituto d'imposta.

Ai fini della stima si è proceduto all'analisi dei dati desunti dal modello Unico Persone Fisiche, anno d'imposta 2003, Quadro RL, rigo RL11, dai quali risulta un ammontare di compensi dichiarati pari a circa 2.486 milioni di euro relativi a 485.000 soggetti contribuenti. Tale ammontare include però redditi relativi ad attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, che rappresentano la quota più rilevante del totale dichiarato in tale rigo. Poiché non vi sono ulteriori elementi di dettaglio che permettano di rilevare esattamente i redditi in oggetto, si ipotizza, in via prudenziale, che l'ammontare dichiarato per i compensi in esame erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto d'imposta sia pari al 5% del totale, quindi pari a circa 124 milioni di euro (2.486 X 5%).

La modifica normativa in esame, prevedendo l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto pari al 20%, ha effetto di competenza nullo, mentre ha effetto di cassa già a partire dall'entrata in vigore per un ammontare di maggiori ritenute pari circa **+25 milioni di euro** (124,3 X 20%).

L'andamento del gettito di cassa, considerando che la variazione normativa entrerà in vigore a partire dal mese di luglio 2006 e che quindi le maggiori ritenute a titolo di acconto, per il primo anno, siano applicate solo per i 5/12 del totale, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2006	2007	2008
IRPEF	+ 10	+ 15	+ 0

IRPEF - TFR

La proposta normativa in esame intende modificare i termini di iscrizione a ruolo e di versamento a saldo delle imposte o a rimborso per le somme dovute a debito o a credito in relazione all'imposizione sui redditi derivanti dalle indennità di trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n° 917 del 1986, in particolare la norma intende aumentare da tre a quattro anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta il termine per la notifica delle cartelle di pagamento per le somme dovute in relazione ai redditi per indennità di fine rapporto di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n° 917 del 1986.

In tal senso la norma prevede di non procedere all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'art. 1, comma 412, della legge 302 dicembre 2004, n° 311, né all'effettuazione di rimborsi se l'imposta a saldo a credito o a debito è inferiore a 100 euro, per le somme dovute a credito o a debito per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005.

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe Tributaria, relativi alle operazioni di riliquidazione effettuata dagli uffici delle entrate sulle somme in oggetto, risulta che l'ammontare complessivo a saldo a debito o a credito delle imposte relative all'imposizione sul trattamento di fine rapporto di cui sopra genera una perdita di gettito di competenza complessiva a partire dall'anno 2006 pari a circa **20 milioni di euro**, cui corrisponde una variazione di gettito di cassa come di seguito riportata:

	2006	2007	2008
Variazione IRPEF	0	- 20	- 20

IRPEF - Stock options

La proposta normativa in esame intende abrogare la lettera g-bis), comma 2, dell'articolo 51 del T.U.I.R., quindi includere le plusvalenze da stock option tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, lasciando invariate le normative sull'azionariato diffuso.

Secondo la normativa vigente, le plusvalenze da stock option sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 12,50% e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51 T.U.I.R., se il prezzo di esercizio della stock options è almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta e se la partecipazione, i diritti o i titoli posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 10%.

L'andamento annuale delle plusvalenze in esame è contraddistinto da una notevole variabilità, per cui non risulta agevole individuare un valore medio rappresentativo. Da dati desunti dalle società quotate in borsa, in particolare le società dell'indice S&P/MIB, è stato stimato che le plusvalenze da stock option percepite dai maggiori managers sono state pari a circa 233 milioni di euro.

Considerando che l'indice S&P/MIB raggruppa circa il 50% dei valori di capitalizzazione sulla borsa italiana, si è stimato che sul totale delle società italiane, ivi comprese le società non quotate in borsa, l'ammontare delle plusvalenze realizzate in seguito all'esercizio del diritto delle stock option assommi a circa 500 milioni di euro annui.

Stante la vigente normativa sull'imponibilità fiscale di dette plusvalenze si stima un gettito per tali redditi pari a **62,5 milioni di euro** annui di competenza (500 X 12,5%).

L'ipotesi in esame equiparando tali redditi a quelli da lavoro dipendente determina una loro imponibilità secondo la normativa IRPEF. Inoltre, ipotizzando che i percettori di tali redditi scontreranno un'aliquota media marginale IRPEF pari al 43%, si avrebbe, nelle ipotesi previste dalla proposta normativa in oggetto, un recupero di gettito di competenza a partire dal 2007, pari a circa **152,5 milioni di euro** (500 X 43% - 500 X 12,5%).

Per il 2006, invece, entrando la norma in vigore in corso d'anno, la variazione di gettito di competenza risulta pari a **63,5 milioni di euro**. Per i mesi precedenti all'entrata in vigore, la normativa resta invariata con l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Ai fini della stima si è ipotizzato una ripartizione dell'ammontare delle plusvalenze distribuita su tutto l'arco dell'anno e quindi i diversi sistemi impositivi sono stati applicati agli importi ripartiti per mese.

L'andamento del gettito di cassa, considerato che la variazione normativa entri in vigore in corso d'anno e che venga abolita l'imposta sostitutiva pari al 12,50%, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2006	2007	2008
Variazione IRPEF	+ 72	+ 200	+215
Variazione imposta sostitutiva	-17	-62,5	-62,5
TOTALE	+ 55	+ 137,5	+152,5

IRPEF - Perdite di lavoro autonomo e di imprese minori

La proposta normativa in esame intende, attraverso la modifica dell'articolo 8 del T.U.I.R., estendere i criteri di imputazione e di deducibilità delle perdite previste per le imprese commerciali esercitate in contabilità ordinaria alle perdite da attività commerciale esercitate tramite imprese minori ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R. e a quelle derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche se esercitate attraverso società semplici e associazione.

La normativa in esame, attraverso la modifica dell'articolo 8 del T.U.I.R., elimina la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le perdite derivanti da attività commerciali e le perdite derivanti dall'attività di lavoro autonomo e di estendere la normativa sulla deducibilità delle perdite, attualmente prevista per le imprese in regime ordinario, dando la possibilità ai soggetti contribuenti oggetto della modifica normativa di computare in diminuzione le perdite dai relativi redditi conseguiti nei periodi successivi, ma non oltre il quinto per l'importo che trova capienza in essi. In tal senso la norma limita la possibilità di dedurre le perdite dai soli redditi di specie avviando in tal senso ad una deducibilità verticale delle perdite di impresa.

Ai fini della stima, attraverso il modello di micro-simulazione IRPEF, si è proceduto ad un confronto tra il sistema di determinazione del reddito e dell'imposta a legislazione vigente e il sistema proposto per le deducibilità delle perdite. Di seguito oltre alla determinazione della variazione di gettito di competenza per l'anno 2006 si è proceduto ad un'analisi delle perdite deducibili per gli anni successivi derivanti sia da gestione individuale sia da forme associate.

La variazione di gettito stimata per la sola esclusione delle perdite da tali attività dal reddito complessivo ammonta a circa **124 milioni di euro** di competenza per gli anni 2006, 2007 e successivi.

L'analisi dei dati ha mostrato che, per i redditi oggetto di modifica normativa, il totale delle perdite non più deducibili nell'anno ammonta a circa **2,3 miliardi di euro**, tale somma è stata rivalutata del 10% per la parte relativa alle perdite da partecipazioni per tener conto delle compensazioni previste dalla normativa vigente.

Per la gestione della riportabilità agli anni successivi delle perdite, si è stimato in via prudenziale che, su di un totale di perdite riportabili pari a circa **2,3 miliardi di euro**, il 50% (**1,15 miliardi di euro**) troveranno capienza nei 5 anni successivi nei rispettivi redditi di specie con aliquote

marginali medie pari al 23%, poiché le perdite nel loro complesso sono imputabili a soggetti contribuenti con redditi complessivi appartenenti a fasce basse.

La variazione di gettito di competenza, conseguente la deducibilità delle perdite negli anni successivi, ipotizzando una capienza delle stesse in 5 quote costanti e pari circa **226 milioni di euro (1.131 / 5)**, risulta pari a circa - **52 milioni di euro** per ogni anno cui devono essere assommate le perdite riportabili degli anni precedenti.

Stante la vigente normativa sull'imponibilità fiscale di detti redditi e per le considerazioni di cui sopra, si stima una variazione di gettito di competenza complessiva pari **124 milioni di euro** per il 2006, **72 milioni di euro** nel 2007 e **19 milioni di euro** nel 2008, considerando l'entrata in vigore del presente decreto a partire dal 2006.

L'andamento del gettito di cassa a seguito delle modifiche normative introdotte sarà il seguente (in **milioni di euro**):

IRPEF	2006	2007	2008
Saldo 2007		+ 124	
Acconto 2008		+ 93	- 93
Saldo 2008			+ 72
Acconto 2009			+ 54
TOTALE	0	+ 216	+ 32

1.17 IVA/II.DD - Autocarri ed autovetture uso ufficio

La norma in esame prevede, al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali nel settore degli autoveicoli, di assoggettare al regime proprio degli stessi, sia ai fini delle imposte dirette che dell'I.V.A., i veicoli che pur adattati, non impediscono il trasporto privato di persone.

Da ricerche effettuate dai maggiori operatori del settore, per l'ultimo anno disponibile, è risultato un numero di autoveicoli speciali immatricolati pari a circa 32.500 unità, dei quali circa il 15% (4.875 circa) si ipotizza possano essere quelli con gli allestimenti particolari che possano ricadere nella norma in esame, con un costo medio di acquisto pari a circa 38.700 euro per singola vettura, a cui va aggiunto un costo di 2.450 euro per l'intero allestimento speciale (per un totale di 41.150 euro).

Modifiche IVA

Relativamente alla modifica inerente alla disciplina IVA si osserva che gli autoveicoli in esame verrebbero a perdere la detraibilità del 100% dell'imposta in esame, sia sul costo d'acquisto, sia per ciò che concerne le spese annue di manutenzione, riparazione e carburante.

Ne consegue, partendo da un costo di 41.150 euro, un recupero per l'erario annuo dell'ordine di **8.230 euro** sulla singola vettura, che, nel primo anno, per effetto della proroga della norma del 15% di detraibilità sulle autovetture aziendali prevista dalla Finanziaria 2006, diverrebbe dell'ordine di **7.000 euro** (8.230 x 85% di *indetraibilità*).

Sempre sulla singola vettura si avrebbe un recupero IVA annuo, per spese annue di manutenzione, riparazione e carburante (da un dato di partenza pari a 1.400 euro per il triennio, per vettura, come si evince sempre da statistiche pubblicate dai maggiori operatori del settore), pari a circa **467 euro** (1.400 euro / 3).

Per cui, nel triennio, moltiplicando gli importi sopra indicati delle singole vetture al dato complessivo delle 4.875 unità interessate dalla norma, avremo:

	2006	2007	2008
IVA acquisti autovetture (2006)	+ 14,2*		
IVA manutenzioni e carburanti (2006)	+ 1,0*	+ 2,3	+ 2,3
IVA acquisti autovetture (2007)		+ 40,1	

IVA manutenzioni e carburanti (2007)		+ 2,3	+ 2,3
IVA acquisti autovetture (2008)			+40,1
IVA manutenzioni e carburanti (2008)			+2,3
TOTALE (in milioni di Euro)	+ 15,2	+ 44,7	+ 47,0

* considerando che la norma entra in vigore in corso d'anno

Imposte dirette e IRAP

Si ipotizza che la proposta in oggetto comporti, per le "business car", il passaggio da una deducibilità del 100% ad una del 50% per le spese e gli altri componenti negativi relativi a tali mezzi di trasporto.

Da ricerche effettuate dai maggiori operatori del settore, è risultato che i costi di manutenzione ordinaria, benzina, autostrada e assicurazione sono pari a circa 3.328€ all'anno nel caso di auto normale e 3.403€ all'anno nel caso di "business car".

Ipotizzando che il 15% delle immatricolazioni di auto speciali si riferisca a "business car", considerando un piano di ammortamento fiscale di 3 anni e un ricambio medio di autoveicoli di 3 anni, utilizzando una aliquota marginale media IRPEF/IRES del 30% e IRAP del 4%, si ottiene il seguente recupero di gettito annuo di cassa (in milioni di euro):

CASSA	2006	2007	2008
IRPEF/IRES		31,1	48,9
IRAP		4,4	6,8
TOTALE	-	35,5	55,6

Effetti complessivi

Complessivamente, l'andamento di gettito di cassa (in milioni di Euro) sarà il seguente:

CASSA	2006	2007	2008
IRPEF/IRES		31,1	48,9
IRAP		4,4	6,8
IVA	15,2	44,7	47,0
TOTALE	15,2	80,2	102,7

IVA/II.DD - IRES - Esterovestizione delle società

La disposizione in commento introduce una sostanziale inversione dell'onere della prova nell'ambito della disciplina della residenza ai fini tributari delle società estere il cui controllo risulti riconducibile, anche indirettamente, a soggetti IRES italiani; altresì, la medesima disciplina estende l'evocato regime di presunzioni con riferimento alle ipotesi in cui la sede dell'amministrazione effettiva di tali soggetti sia italiana.

La disposizione (la cui applicazione non esclude lo schema di tassazione concernente le cd. *controlled foreign companies legislation*), introduce una presunzione relativa, la quale può essere superata mediante la dimostrazione - da parte del contribuente - che la collocazione della controllata estera non sia puramente <<formale>>.

Svolgendo alcune riflessioni in ordine ai riflessi che in termini di gettito la disposizione potrà generare è possibile considerare che la novella normativa determinerà (presumibilmente) un aumento in termini di gettito; in particolare, tale aumento potrà essere generato per una parte dal naturale <<smantellamento>> delle strutture esterovestite incompatibili con la nuova disposizione introdotta (id est, intendendosi l'incompatibilità come l'impossibilità - da parte del contribuente - di svolgere la prova contraria); per altra parte, l'aumento dello stimato gettito potrà realizzarsi attraverso l'esperimento dell'attività di accertamento tributario che da tale disposizione deriverà.

Tuttavia, ai fini della quantificazione del gettito non è possibile svolgere una sua valutazione compiuta considerato che, dai dati in possesso presso l'Anagrafe tributaria, non è possibile discernere le partecipate estere che possano soddisfare i requisiti previsti dalla commentata disposizione per il superamento della presunzione relativa in essa contenuta da quelli che non possono soddisfarli.

Incidenza sul gettito	Non determinabile
-----------------------	-------------------

IRES - Società non operative***Legislazione vigente***

L'articolo 30 della legge del 23/12/1994 n. 724 individua le condizioni rispetto alle quali una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria o casi specificatamente indicati, non operativi. A legislazione vigente la condizione di non operatività si verifica quando l'ammontare complessivo dei ricavi risultanti dal conto economico sia inferiore ai ricavi presunti calcolati applicando l'1% al valore medio dei titoli e crediti, il 4% al valore medio delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e il 15% al valore medio delle altre immobilizzazioni. Una volta verificata la condizione di non operatività si presume che il reddito del periodo di imposta non possa essere inferiore al reddito presunto calcolato applicando lo 0,75% al valore di esercizio dei titoli e crediti, il 3% al valore di esercizio delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e il 12% al valore di esercizio delle altre immobilizzazioni.

Legislazione proposta

La norma in oggetto propone, a partire dal 2006, modifiche all'articolo 30, rendendo più stringente l'individuazione delle società non operative: infatti la modifica proposta incide da un lato sulle percentuali da utilizzare per determinare il ricavo presunto e quindi sulla definizione di società non operative e dall'altro, e per coerenza, sulle percentuali di ricalcolo del reddito presunto. La proposta incrementa le percentuali utilizzate per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società di comodo passando dall'1% sui titoli e i crediti al 2% e dal 4% sulle immobilizzazioni costituite da beni immobili al 6%. Simmetricamente la proposta aumenta le percentuali utilizzate per stabilire l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato, passando dallo 0,75% sui titoli e i crediti al 1,5% e, per quanto riguarda le immobilizzazioni costituite da beni immobili, dal 3% al 4,75%. Inoltre la proposta prevede, per le società e gli enti non operativi, che l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione ai fini IVA non sia ammessa a rimborso né possa costituire oggetto di compensazione al di fuori dell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, e che comunque tale compensazione interna, al massimo, sia utilizzabile nei successivi tre periodi di imposta.

Effetti di gettito

Variazione IRES/IRE

In base ai dati delle dichiarazioni UNICO2005 società di capitali ed enti commerciali, estrapolate al 2006 tenendo conto delle modifiche normative introdotte successivamente, si è proceduto ad una elaborazione puntuale del quadro RF e in particolare la sezione relativa alla verifica dell'operatività, simulando in capo ad ogni singolo contribuente le modifiche proposte. L'elaborazione è stata effettuata anche sui dati del modello Unico 2005 società di persone ed equiparate. Per effettuare la stima sono stati distinti tre diverse tipologie di soggetti:

- 1 - Soggetti già non operativi a legislazione vigente, come evidenziato dai dati della dichiarazione dei redditi, (8.073 società di capitali e circa 8.200 società di persone);
- 2 - Soggetti che in dichiarazione dei redditi hanno proceduto alla verifica del requisito e sono risultati operativi (circa 180.000 società di capitali e 160.000 società di persone);
- 3 - Soggetti che non hanno manifestato alcun dato nella sezione di riferimento e quindi si sono dichiarati operativi.

L'introduzione di maggiori aliquote ha quindi generato effetti distinti sui tre diversi insiemi considerati. Per quanto riguarda la prima tipologia (società già non operative) si è proceduto calcolando il nuovo reddito presunto, ottenuto applicando le nuove percentuali ai dati da loro dichiarati, tale reddito è stato confrontato con il reddito imponibile del 2006 (stimato utilizzando il modello di simulazione IRES per le società di capitali) aumentato dei redditi esclusi ed altre agevolazioni. Il differenziale risultante, se positivo, genera un maggior imponibile e di conseguenza un recupero di gettito IRES/IRE (delle 8.073 società di capitali circa 7.000 producono un differenziale positivo da cui maggior imponibile, delle 8.200 società di persone circa 5.800 producono maggior imponibile).

Per i soggetti che già in dichiarazione dei redditi U2005 hanno indicato i dati per il controllo del requisito della non operatività, sono stati utilizzati tali dati per effettuare di nuovo il controllo con le nuove aliquote per i ricavi. Per quelli risultati a nuova legislazione non operativi è stato stimato il reddito presunto utilizzando le nuove aliquote in fase di reddito, tale reddito è stato confrontato con il reddito imponibile del 2006 aumentato dei redditi esclusi ed altre agevolazioni. Il

differenziale risultante, se positivo, genera un maggior imponibile e di conseguenza un recupero di gettito IRES/IRE (di circa 180.000 società di capitali circa 4.400 risultano a legislazione proposta non operative e di queste circa 4.000 generano maggior imponibile, di circa 160.000 società di persone circa 2.600 società di persone generano maggior imponibile).

Nell'ultimo caso preso in considerazione, escludendo i soggetti rientranti nelle condizioni di cui all'ultimo capoverso del comma 1, si è proceduto stimando il valore medio e il valore d'esercizio dei titoli e crediti, delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e delle altre immobilizzazioni dai bilanci di esercizio della base dati Cerved. Si è proceduto quindi a riprodurre il calcolo per la verifica dell'operatività e, nel caso di ricavi presunti maggiori degli effettivi, è stato calcolato il reddito presunto che, confrontato come nei casi precedenti, può generare un differenziale positivo di imponibile con conseguente maggiore IRES (tale elaborazione ha evidenziato circa 1.100 nuove società di capitali che risultano, a legislazione proposta, non operative, di queste circa 1.050 generano maggior imponibile).

Dalle elaborazioni sopra indicate ne consegue un recupero di gettito di competenza IRES/IRE massimo teorico, complessivamente pari a circa 259 milioni di euro dal 2006 (221 ai fini IRES e 38 ai fini IRPEF). La stima massima è stata successivamente ridotta per tener conto della possibilità per i contribuenti di autocertificare il possesso dei requisiti di operatività e della probabilità, proprio perché non operative, dello scioglimento dei soggetti interessati in seguito ad un eccessivo aumento del reddito imponibile. Tale scioglimento potrebbe generare un maggior gettito una tantum in base all'ordinaria tassazione prevista sul reddito e sulle plusvalenze emergenti in caso di scioglimento, evenienza comunque meno probabile di quanto successo nel 1996, quando una apposita norma transitoria aveva previsto lo scioglimento agevolato per le società non operative. Dall'analisi della distribuzione per classi di maggior imponibile generato a seguito della proposta normativa si è ipotizzato che i soggetti nelle fasce di maggior imponibile superiore a 500.000 euro non effettuino il pagamento della maggiore imposta per i motivi sopra indicati. In tal modo non sono stati considerati gli ultimi centili della distribuzione. Tale analisi condotta sui soggetti fuori dal consolidato mondiale ha prodotto una riduzione del maggior gettito del 53%, la stessa percentuale è stata applicata alle società di persone. Per quanto concerne le società con maggior imponibile facenti parte del consolidato nazionale la riduzione è stata stimata in misura inferiore (20%) per tener conto della maggiore dimensione e della più solida e strutturata composizione societaria che probabilmente limita i casi di scioglimento. A seguito di tali riduzioni il recupero di gettito di competenza che ne consegue è pari a circa 132 milioni di euro:

Competenza	2006	2007	2008
IRES	+114	+114	+114
IRE	+18	+18	+18
Totale	+132	+132	+132

Per quanto concerne gli effetti di gettito derivanti in capo alle società di persone, si evidenzia che la stima è stata effettuata applicando al differenziale positivo di reddito l' aliquota marginale media IRE dei soci persone fisiche percettori di reddito di partecipazione.

Di cassa con un acconto IRES/IRE del 75%, tenendo conto anche del ricalcolo dell'acconto IRES per il 2006, la variazione di gettito è la seguente:

Cassa	2006	2007	2008
IRES	+86	+114	+114
IRE	-	+31	+18
Totale	+86	+145	+132

Per quanto riguarda le eccedenze IVA e la modifica della normativa sui rimborsi e sulla compensazione, in capo ad ogni contribuente sono stati esaminati i dati dei rimborsi IVA e delle compensazione in F24 delle società coinvolte nella stima precedente che con la nuova normativa risultano non operative, in base rispettivamente ai dati del quadro RX e del versamento unificato. Ne conseguono minori rimborsi/compensazioni IVA nel modello F24 di competenza massimi teorici pari a circa 116 milioni di euro, dai quali applicando il taglio alla medesima fascia utilizzata per le dirette deriva una variazione di gettito come di seguito indicata:

Cassa	2006	2007	2008
IVA	+32	+77	+77

Occorre inoltre rilevare un ulteriore effetto di gettito relativo alla disposizione che la compensazione interna, al massimo, nelle condizioni evidenziate nella norma, sia utilizzabile nei successivi tre periodi di imposta. Tale effetto avrà quindi rilevanza per la cassa a partire dal 2009 ed è stimato in circa 30 milioni di euro.

Cassa	2009
Minori compensazioni IVA	+30

*IRES- Ammortamento beni materiali**Legislazione vigente*

All'articolo 102, comma 3, del TUIR, come modificato dal decreto legislativo n. 344 del 2003, si indica la possibilità di elevare la misura dell'ammortamento fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi.

Legislazione proposta

La norma in oggetto propone, a partire dal 2006, modifiche all'articolo 102, escludendo dalla possibilità di applicare gli ammortamenti anticipati per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio d'impresa, disciplinati dall'articolo 164 del TUIR, comma 1, lett. b). La normativa proposta si applica anche alle imprese soggette ad IRPEF.

Effetti di gettito

La modifica introdotta elimina la possibilità di utilizzare l'ammortamento anticipato per le autovetture aziendali di proprietà. La normativa prevede un limite del costo deducibile con ammortamento in 4 anni delle auto aziendali. La maggiore convenienza fiscale all'utilizzo del leasing o del "lungo noleggio" e il basso valore di riferimento ammortizzabile produce un ridotto ammontare dedotto tramite ammortamento anticipato. Il coefficiente di ammortamento è pari al 25%. Poiché la quota di ammortamento deducibile è commisurata al 50% del valore di un bene con costo di acquisto non superiore a 18.075,99 euro, la quota di ammortamento fiscalmente ammessa in deduzione è la seguente: $(18.075,99 \times 25\%) \times 50\% = 2.259,50$. In base al costo massimo deducibile e nell'ipotesi di trovarsi al secondo anno, l'importo massimo dell'ammortamento anticipato per singola vettura aziendale di proprietà è pari 2.259 euro. Da una elaborazione Unrae al 30/9/2004 su dati del CED (Ministero Infrastrutture e Trasporti), risulta che le immatricolazioni da parte delle imprese, società e agenti del commercio sono state pari a 625.178 nel 2002, 631.231 nel 2003, si è ipotizzato per gli anni a partire dal 2004 un numero di immatricolazioni pari a 600.000. Dato che in media l'ammortamento anticipato è pari a circa il 10% dell'ordinario, il minor ammortamento anticipato deducibile per il 2006 sarebbe pari a circa 136 milioni di euro per gli ammortamenti in essere e circa 68 milioni per le nuove auto aziendali, che con una aliquota media IRES/IRE del 29% genera un recupero di gettito paria a circa 59 milioni di euro ai fini IRES/IRE e circa 8 milioni di euro ai fini IRAP.

Competenza	2006	2007	2008
Totale IRES	+59	+59	+59
Totale IRAP	+8	+8	+8
Totale	+67	+67	+67

Ammontare espresso in milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%, tenendo conto anche del ricalcolo dell'acconto IRES/IRAP per il 2006, la variazione di gettito è la seguente:

Cassa	2006	2007	2008
Totale IRES	+44	+59	+59
Totale IRAP	+7	+8	+8
Totale	+51	+67	+67

Ammontare espresso in milioni di euro

*IRES - Ammortamento dei beni immateriali**Legislazione proposta***Ammortamento dei beni immateriali**

All'articolo 103, comma 1, del TUIR, come modificato dal decreto legislativo n. 344 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole "un terzo del costo" sono sostituite dalle parole "50 per cento del costo limitatamente ai brevetti registrati dopo l'entrata in vigore del presente decreto ovvero registrati nei cinque anni precedenti";

b) nel secondo periodo, le parole "un decimo del costo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del costo".

La norma in oggetto propone, a partire dal 2006, modifiche all'articolo 103, aumentando al punto a) la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale da un terzo alla metà. La norma proposta stabilisce altresì che la presente modifica si applica nei confronti dei beni immateriali di cui al comma 1 primo periodo a condizione che la registrazione del brevetto, processo etc. sia avvenuta nei cinque anni precedenti ovvero avvenga dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

La modificazione introdotta al punto b) genera al contrario una riduzione della deducibilità del costo dei marchi d'impresa, non più deducibile per una quota annua al massimo pari ad un decimo ma per una minore quota pari al massimo ad un diciottesimo, con conseguente recupero di materia imponibile.

Effetti di gettito

In base ai dati dei bilanci di esercizio della base dati Cerved sono state estratte le informazioni relative alle immobilizzazioni immateriali distinte tra brevetti e marchi. Una volta evidenziato il costo capitalizzato in bilancio si è proceduto stimando gli effetti sia sui brevetti/marchi pregressi sia sui nuovi. La stima è stata effettuata partendo dal costo di bilancio ricondotto al costo storico ipotizzando che sia ammortizzato per il 50% (brevetti circa 17.000 milioni di euro) mentre per i

marchi è stato utilizzato il dato indicato alla voce B.I.4 dello stato patrimoniale che però contiene concessioni, licenze, marchi e diritti simili. Di tale dato si è ipotizzato che un quinto rappresenti i marchi, ricondotto al costo storico nell'ipotesi che sia ammortizzato al 50% (circa 11 miliardi di euro), applicando un nuovo profilo di deducibilità, come già evidenziato gli effetti della proposta sono di segno opposto.

Per quanto concerne i brevetti "nuovi" (registrati da non più di cinque anni), in via prudenziale si ipotizza che la quota di brevetti "nuovi" sia pari al 75%.

Dalle elaborazioni sopra indicate ne consegue un recupero di gettito di competenza IRES/IRAP come di seguito indicato:

Competenza		2006	2007	2008
Brevetti	IRES	-978	-489	+0
	IRAP	-170	-85	+0
Marchi	IRES	+1.187	+1.039	+890
	IRAP	+206	+181	+155
Totale IRES		+ 209	+550	+890
Totale IRAP		+ 36	+96	+155
Totale		+ 245	+646	+1.045

Anmontare espresso in milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%, tenendo conto anche del ricalcolo dell'acconto IRES/IRAP per il 2006, la variazione di gettito è la seguente:

Cassa		2006	2007	2008
Brevetti	IRES	-734	-978	-122
	IRAP	-145	-170	-13
Marchi	IRES	+890	+1.187	+927
	IRAP	+175	+206	159
Totale IRES		+ 156	+ 209	+805
Totale IRAP		+ 30	+ 36	+146
Totale		+ 186	+ 245	+951

Ammontare espresso in milioni di euro

IRES - Ammortamento terreni*Legislazione proposta*

1. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

La disposizione ribadisce il principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in aderenza con le indicazioni fornite al riguardo dai principi contabili nazionali ed internazionali secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo.

Effetti di gettito

In base ai dati dei bilanci di esercizio della base dati Cerved sono state estratte le informazioni relative ai terreni e fabbricati. La stima è stata effettuata partendo dal costo di bilancio ricondotto al costo storico ipotizzando che sia ammortizzato per il 50% da cui un costo storico totale pari a circa 420 miliardi di euro. Del costo storico così ottenuto è stato stimato il costo storico dei fabbricati (80% del costo storico totale), di questi il 50% è stato considerato strumentale. Una volta definita la quota di fabbricati strumentali è stato necessario definire la quota parte costituita da fabbricati industriali.

Quest'ultima distinzione risulta necessaria in quanto la legislazione proposta presuppone un valore del terreno costituente pertinenza del fabbricato pari al 30% nel caso di fabbricati industriali e del 20% nel caso degli altri fabbricati strumentali. Nell'ipotesi che la metà dei fabbricati strumentali sia industriale ne consegue un recupero di gettito di competenza IRES annuo pari a circa 290 milioni di euro ed IRAP pari a circa 51 milioni di euro.

Di cassa, con un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%, tenendo conto anche del ricalcolo dell'acconto per il 2006, la variazione di gettito è la seguente:

Cassa	2006	2007	2008
IRES	+218	+290	+290
IRAP	+43	+51	+51
Totale	+261	+341	+341

Ammontare espresso in milioni di euro

IRES - Spese relative a studi e ricerche***Legislazione proposta***

Nell'art. 109, comma 4, è apportata la seguente modificazione:

nella lett. b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'art. 108, comma 1, e dei fondi."

La norma in oggetto propone, a partire dal 2007, modifiche all'articolo 109, prevedendo la deducibilità extracontabile - per il tramite pertanto del quadro EC - delle spese relative a studi e ricerche di sviluppo per l'intero costo sopportato nell'esercizio anche se nel bilancio di esercizio civilistico tali spese sono state capitalizzate e imputate in quote.

Effetti di gettito

Come evidenziato la norma permette una maggiore deducibilità fiscale di costi imputati per un importo inferiore al conto economico, la variazione di gettito è dovuta quindi al fatto che, a legislazione vigente, le spese di ricerca e sviluppo che l'azienda ha capitalizzato vengono imputate al conto economico solo per la quota dell'anno, con la normativa proposta possono essere imputate totalmente in sede di dichiarazione. Dai dati dei bilanci di esercizio ottenuti dalla banca dati Cerved sono state stimate le spese di ricerca e sviluppo capitalizzate ogni anno, questo costo, esclusa la quota dell'anno che già viene dedotta, diventa ora anticipatamente deducibile. Per effettuare la stima si è tenuto ovviamente conto delle quote di ammortamento che negli anni le imprese avrebbero comunque dedotto.

Dalle elaborazioni sopra indicate ne consegue un recupero di gettito di competenza IRES/IRAP come di seguito indicato:

Competenza	2007	2008	2009
IRES	-368	-276	-184
IRAP	-64	-48	-32
Totale	-432	-324	-216

Ammontare espresso in milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%, la variazione di gettito è la seguente:

Cassa	2006	2007	2008	2009
IRES	-		-644	-207
IRAP	-	-	-119	-34
Totale	-	-	-763	-241

Ammontare espresso in milioni di euro

Riporto perdite nella trasparenza fiscale - societaria (comma 1)

Legislazione vigente

L'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, permette di computare in diminuzione, le perdite di un periodo di imposta, dal reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto. Tale principio è valido anche nel caso di società socia di una società trasparente che riceve il reddito o la perdita per trasparenza ex art. 115 T.U.I.R., con la possibilità di utilizzare la perdita per ridurre il reddito.

Legislazione proposta

La norma in oggetto propone, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, che le perdite fiscali dei soci della società partecipata, relative ai periodi anteriori a quello di decorrenza del regime di trasparenza, non possono essere compensate con il reddito imputato dalla società nei periodi di vigenza di tale regime.

Effetti di gettito

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito attribuibili alla modifica in oggetto è stato utilizzato il modello IRES; le caratteristiche del modello sono le seguenti:

- La base dati è costituita da tutte le dichiarazioni UNICO2004 società di capitali ed enti commerciali (oltre 850 mila contribuenti);
- Tale base dati è stata estrapolata al 2004 ed anni seguenti sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese;
- La stima è effettuata tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative intervenute successivamente all'anno di imposta 2003 ed in particolare tutte le modifiche introdotte dall'IRES;
- Alcune delle modifiche considerate intervengono a livello di singolo contribuente, quali ad esempio
 - La aliquota IRES ordinaria al 33%
 - L'abolizione della DIT
 - la *Participation exemption*
 - l'abolizione del credito di imposta sui dividendi con conseguente tassazione degli stessi al 5% oppure in totale esenzione (nel caso di dividendi infragruppo)
 - la *thin capitalization*
 - le norme sovvenzionali
 - la *tonnage tax*
 - l'abolizione della imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale
 - il regime definitivo di parziale tassazione degli utili a riserva indivisibile delle cooperative
- Altre modifiche considerate invece intervengono successivamente, quali ad esempio

- o Il consolidato nazionale (utilizzando il perimetro di consolidamento effettivo quale risulta da tutte le comunicazioni pervenute riferite al periodo di imposta 2004);
- o Il consolidato mondiale (per il 2004 solo 6 società hanno presentato, alla data del 31 maggio 2005, istanze di interpello ex art. 132 T.U.I.R.)
- o La trasparenza societaria (utilizzando le comunicazioni relative al regime di trasparenza ex art. 115 T.U.I.R. pervenute per il 2004)
- o La trasparenza delle piccole S.R.L. (utilizzando le comunicazioni relative al regime di trasparenza ex art. 116 T.U.I.R. pervenute per il 2004).

In base ai dati delle dichiarazioni UNICO2004 società di capitali ed enti commerciali, si è proceduto ad una elaborazione puntuale, simulando la modifica proposta in capo ad ogni singolo contribuente socio di società trasparente. Il reddito trasferito al socio dalle società trasparenti è stato "sterilizzato" ai fini del calcolo dell'utilizzo delle perdite pregresse del socio, nella determinazione del reddito imponibile del socio stesso.

Risulta che in 21 casi la norma ha avuto efficacia, riducendo l'utilizzo di perdite pregresse e generando un recupero di gettito IRES pari a circa 5,3 milioni di euro nel 2006 e in 10 casi un recupero di gettito di circa 3,6 milioni di euro dal 2007.

Di cassa con un acconto IRES del 75% la variazione di gettito nel triennio è pertanto la seguente:

Cassa	2006	2007	2008
IRES	-	+ 9,3	+2,3

Riporto perdite nella trasparenza fiscale - piccole Srl (comma 2)***Legislazione vigente***

L'articolo 8, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, permette di computare le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Tale principio è altresì valido nel caso di socio di una società trasparente che riceve il reddito o la perdita per trasparenza, con la possibilità di utilizzare le perdite pregresse (a contabilità ordinaria) per ridurre il reddito (di impresa).

Legislazione proposta

La norma in oggetto richiamando la nuova normativa prevista per la trasparenza societaria propone, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, che le perdite fiscali dei soci (persone fisiche) della società partecipata (piccola srl trasparente), relative ai periodi anteriori a quello di decorrenza del regime di trasparenza, non possono essere compensate con il reddito imputato dalla società nei periodi di vigenza di tale regime.

Effetti di gettito

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito attribuibili alla modifica in oggetto è stato utilizzato il modello IRES; le caratteristiche del modello sono le seguenti:

- o La base dati è costituita da tutte le dichiarazioni UNICO2004 società di capitali ed enti commerciali (oltre 850 mila contribuenti);
- o Tale base dati è stata estrapolata al 2004 ed anni seguenti sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese;
- o La stima è effettuata tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative intervenute successivamente all'anno di imposta 2003 ed in particolare tutte le modifiche introdotte dall'IRES;
- o Alcune delle modifiche considerate intervengono a livello di singolo contribuente, quali ad esempio
 - o La aliquota IRES ordinaria al 33%
 - o L'abolizione della DIT

- la *Participation exemption*
- l'abolizione del credito di imposta sui dividendi con conseguente tassazione degli stessi al 5% oppure in totale esenzione (nel caso di dividendi infragruppo)
- la *thin capitalization*
- le norme sovvenzionali
- la *tonnage tax*
- l'abolizione della imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale
- il regime definitivo di parziale tassazione degli utili a riserva indivisibile delle cooperative
- Altre modifiche considerate invece intervengono successivamente, quali ad esempio
 - Il consolidato nazionale (utilizzando il perimetro di consolidamento effettivo quale risulta da tutte le comunicazioni pervenute riferite al periodo di imposta 2004);
 - Il consolidato mondiale (per il 2004 solo 6 società hanno presentato, alla data del 31 maggio 2005, istanze di interpello ex art. 132 T.U.I.R.)
 - La trasparenza societaria (utilizzando le comunicazioni relative al regime di trasparenza ex art. 115 T.U.I.R. pervenute per il 2004)
 - La trasparenza delle piccole S.R.L. (utilizzando le comunicazioni relative al regime di trasparenza ex art. 116 T.U.I.R. pervenute per il 2004).

In base ai dati delle dichiarazioni UNICO2004 società di capitali ed enti commerciali, si è proceduto ad una elaborazione puntuale, che ha stimato per le società trasparenti piccole srl il reddito trasferito a soci persone fisiche.

La stima ha evidenziato che circa 415 milioni di euro di reddito sono stati trasferiti per trasparenza: in via prudenziale si ipotizza che le perdite pregresse a contabilità ordinaria del socio percettore imprenditore, relative ai periodi di imposta precedenti al periodo di opzione al regime della trasparenza e destinate a ridurre o ad annullare il reddito per trasparenza percepito, siano pari all'1% del reddito. Ciò genera un minore utilizzo di perdite pregresse con un conseguente recupero di gettito IRE, con un'aliquota marginale media dei percettori di redditi da partecipazione del 29,4%, pari a circa $(415 * 1% * 29,4%)$ 1 milione di euro dal 2006.

Di cassa con un acconto IRE del 75% la variazione di gettito nel triennio è la seguente:

Cassa	2006	2007	2008
IRE	-	+1,8	+1

Perdite illimitatamente riportabili*Legislazione vigente*

L'articolo 84, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, permette riportare senza alcun limite di tempo le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, in deroga al limite generale di cinque periodi di imposta di cui al comma 1.

Legislazione proposta

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - b) all'articolo 84, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) dopo le parole "*primi tre periodi d'imposta*" sono aggiunte le seguenti "*dalla data di costituzione*";
 - 2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "*a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.*"
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del TUIR, come modificato dal comma 1, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.

La norma in oggetto propone al comma 1, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (il 2006, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), la modifica del comma 2 dell'articolo 84 T.U.I.R.. Nello specifico, viene specificato che l'insorgenza nei primi tre esercizi di imposta di perdite illimitatamente riportabili può avere luogo: 1) esclusivamente dalla data di costituzione della società stessa, con esclusione quindi di eventuali operazioni straordinarie e 2) a condizione che si riferiscano ad una "nuova" attività produttiva, con esclusione quindi di altre modifiche che non incidano sulla effettiva attività svolta.

Effetti di gettito

Si ritiene che la normativa proposta – con riferimento alla modifica di cui al comma 1 apportata alle norme che disciplinano le perdite ex-illimitate destinate a sorgere a partire dal 2006 -, in via prudenziale, non sia suscettibile di generare alcun recupero di gettito nel corso del primo triennio di vigenza, alla luce del fatto che in via generale per le nuove imprese l'effetto di recupero di gettito è destinato, eventualmente, a manifestarsi successivamente al quinto periodo di imposta successivo.

Al contrario l'inserimento – al comma 2 - di un termine (otto esercizi) entro il quale possono essere utilizzate le perdite ex-illimitate sorte a partire dal periodo di imposta in corso al 8 novembre 1997 e fino al periodo di imposta 2005, consente un recupero di materia imponibile e quindi di gettito a partire dal periodo di imposta 2006, il nono periodo successivo al primo esercizio (il 1997) nel quale potevano sorgere perdite illimitatamente riportabili.

Anche alla luce del fatto che in base ai dati della dichiarazione dei redditi delle società di capitali relativa al periodo di imposta 1998 già nel secondo periodo di vigenza della agevolazione per le perdite delle imprese di nuova costituzione l'ammontare delle stesse era pari ad oltre 4,2 miliardi di euro si stima, in via prudenziale, che le perdite pregresse (ex illimitatamente riportabili e sorte nel periodo di imposta 1997) non più utilizzate a riduzione del reddito complessivo a partire dal periodo di imposta 2006, in quanto "fuori" del nuovo periodo di riportabilità, possano essere pari a circa 45 milioni di euro cui consegue un recupero di gettito di competenza annuo pari a circa 15 milioni di euro. Di cassa, con un acconto del 75%, nel 2007 il gettito è stimabile in circa 26,3 milioni di euro. L'effetto di gettito nel triennio è pertanto il seguente:

2006	2007	2008
-	+1,8	+1

IRES - Limiti al riporto delle perdite nei casi di acquisizione del controllo della società e di cambio dell'attività*Legislazione proposta*

All'articolo 84, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è soppressa.

Effetti di gettito

Questa modifica impedisce il riporto della perdita di un periodo di imposta ai cinque periodi di imposta successivi nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite sia acquisita da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi.

Pur con le dovute cautele, si ritiene, in via prudenziale, alla luce altresì del fatto che in base al modello IRES i gruppi fiscali 2004 nel complesso dichiarano oltre il 40% di tutto il reddito IRES, cautelativo indicare in almeno 2 milioni di euro il recupero di gettito annuo derivante a partire dal 2006. Di cassa, nel 2007 (tenuto conto dell'acconto) il gettito sarà pari a circa 3,5 milioni di euro.

L'effetto di gettito nel triennio è pertanto il seguente:

2006	2007	2008
-	+3,5	+2

IRES - Fusione (scissione) con effetti fiscali retroattivi***Legislazione vigente***

L'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato da D. Lgs n. 344/2003, definisce le regole di utilizzabilità delle perdite delle società che partecipano alla fusione/ scissione in diminuzione del reddito della società risultante dall'operazione straordinaria per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, mentre tale limite non si applica per le perdite relative al periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta alla data di efficacia giuridica della fusione/scissione.

Legislazione proposta

La norma in oggetto propone, a partire dal 2006, una modifica all'articolo 172, comma 7, introducendo alla fine di tale comma il seguente periodo: "In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione".

In tal modo anche le perdite relative al periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta alla data di efficacia giuridica della fusione (e scissione, per il rinvio di cui all'articolo 173 comma 10 T.U.I.R.) - in caso di anticipazione degli effetti fiscali - possono diminuire il reddito della società risultante dall'operazione straordinaria solo per la parte che non eccede il limite del patrimonio netto.

Effetti di gettito

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito attribuibili alla modifica in oggetto è stato utilizzato il modello IRES; le caratteristiche del modello sono le seguenti:

- La base dati è costituita da tutte le dichiarazioni UNICO2004 società di capitali ed enti commerciali (oltre 850 mila contribuenti);
- Tale base dati è stata estrapolata al 2004 ed anni seguenti sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese;

- La stima è effettuata tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative intervenute successivamente all'anno di imposta 2003 ed in particolare tutte le modifiche introdotte dall'IRES;
- Alcune delle modifiche considerate intervengono a livello di singolo contribuente, quali ad esempio
 - La aliquota IRES ordinaria al 33%
 - L'abolizione della DIT
 - la *Participation exemption*
 - l'abolizione del credito di imposta sui dividendi con conseguente tassazione degli stessi al 5% oppure in totale esenzione (nel caso di dividendi infragruppo)
 - la *thin capitalization*
 - le norme sovvenzionali
 - la *tonnage tax*
 - l'abolizione della imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale
 - il regime definitivo di parziale tassazione degli utili a riserva indivisibile delle cooperative
- Altre modifiche considerate invece intervengono successivamente, quali ad esempio
 - Il consolidato nazionale (utilizzando il perimetro di consolidamento effettivo quale risulta da tutte le comunicazioni pervenute riferite al periodo di imposta 2004);
 - Il consolidato mondiale (per il 2004 solo 6 società hanno presentato, alla data del 31 maggio 2005, istanze di interpello ex art. 132 T.U.I.R.)
 - La trasparenza societaria (utilizzando le comunicazioni relative al regime di trasparenza ex art. 115 T.U.I.R. pervenute per il 2004)
 - La trasparenza delle piccole S.R.L. (utilizzando le comunicazioni relative al regime di trasparenza ex art. 116 T.U.I.R. pervenute per il 2004).

Nell'ambito del modello IRES si è proceduto ad una elaborazione puntuale del quadro RR (Operazioni di fusione) e del quadro RC (Operazioni di scissione) del modello UNICO 2004 Società di capitali ed Enti commerciali, simulando in capo ad ogni singolo contribuente le modifiche proposte. Dai quadri presi in considerazione sono state rilevate tutte le operazioni straordinarie, si è poi proceduto nella verifica della data di decorrenza degli effetti fiscali verificando i casi in cui tale data sia anticipata rispetto alla data di efficacia giuridica dell'operazione, cioè rispetto alla data dell'atto stesso.

In tali casi è stata verificata l'esistenza, nel relativo prospetto, di perdite d'imposta fiscali della società incorporante, formatesi nei due periodi di imposta precedenti a quello nel quale l'operazione straordinaria è stata deliberata (colonna 2), in misura superiore alle perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'articolo 172 comma 7 del TUIR (colonna 3).

La normativa proposta fa rientrare nella disciplina dell'articolo 172 comma 7 anche le perdite relative al periodo che intercorre dall'inizio del periodo d'imposta alla data di efficacia giuridica della fusione/scissione: ne consegue un recupero di gettito con riferimento alla parte di perdite di esercizio (ante operazione) che, non trovando spazio nel limite del patrimonio netto, non è più utilizzabile in diminuzione del reddito della società risultante.

Per la stima della variazione di gettito si è considerato che se il patrimonio netto delle società partecipanti alla operazione limita - in tutto od in parte - l'utilizzabilità delle perdite pregresse, a maggior ragione potrà limitare le perdite relative al periodo che intercorre dall'inizio del periodo d'imposta alla data di efficacia giuridica della fusione. Pertanto è stato ipotizzato in via prudenziale che la quota di perdite di esercizio "incapienti" - e quindi non utilizzabili in diminuzione del reddito - sia pari alla media delle perdite fiscali degli ultimi due anni di imposta (cfr. *supra*), ridotta in proporzione per tenere conto del numero di giorni intercorsi tra la data di decorrenza degli effetti fiscali e la data di efficacia giuridica dell'operazione rispetto all'intero periodo di imposta.

Dall'elaborazione è stato stimato che per 26 operazioni la perdita non più utilizzabile secondo la nuova formulazione dell'art. 172, comma 7, è pari a circa 318 milioni di euro. Da cui segue che la normativa proposta genera un recupero di gettito di competenza IRES pari a circa 55 milioni di euro dal 2006.

Di cassa con un acconto IRES del 75% (a valere anche sull'acconto 2006) la variazione di gettito è la seguente:

Cassa	2006	2007	2008
IRES	+41	+55	+55

IRES - "piccola" trasparenza

Le correzioni introdotte alla norma relativa alla opzione per la trasparenza fiscale delle piccole SRL, rispetto alla versione originaria stabiliscono quanto segue:

- La possibilità di accedere all'istituto della trasparenza di cui all'art. 116 anche da parte delle SRL le quali, pur rientrando nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1 (soci solo persone fisiche, al massimo 10 - 20 se cooperative -, volume dei ricavi non superiore a 10 miliardi di lire, etc.), tuttavia detengono partecipazioni immobilizzate;
- Nel caso di opzione per la trasparenza, nella determinazione del reddito delle SRL - in quanto destinato a concorrere al reddito complessivo IRE dei soci persone fisiche sotto forma di reddito di partecipazione - i dividendi percepiti sono tassati nella misura del 40% (e non del 5%) e le plusvalenze realizzate relative ad azioni o quote non sono più esenti ma concorrono nella misura del 40%.

La *prima modifica* è potenzialmente in grado di produrre una perdita di gettito, a causa della prevedibile opzione per la trasparenza - in tutti i casi in cui i soci troveranno convenienza ad aderire - da parte delle SRL che detengono partecipazioni immobilizzate. Al contrario, la *seconda modifica* recupera a tassazione materia imponibile.

Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla nuova formulazione della norma, si è proceduto con la medesima metodologia utilizzata per la stima originaria: ai fini della opzione per la trasparenza sono state considerate anche le piccole SRL con partecipazioni immobilizzate ed il reddito imponibile di tutte le piccole SRL trasparenti è stato integrato della *maggiore* quota imponibile dei dividendi (35%) e delle plusvalenze su azioni e partecipazioni (40%), informazione questa ultima ricavata dalle elaborazioni effettuate in sede di abolizione della imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui al D.lgs. n. 358/97.

In conseguenza delle descritte modifiche, si stima che al massimo circa 17.500 nuove piccole SRL potrebbero accedere alla trasparenza: rispetto alla stima contenuta nella Relazione Tecnica, emerge, da un lato, una *maggiore perdita di gettito IRES* (a causa del venire meno di nuove SRL come soggetti passivi autonomi di imposta), dall'altro lato, una *maggiore imposta IRE* dovuta dai soci persone fisiche, conseguente al maggiore reddito da partecipazione percepito (attribuito per trasparenza dalle nuove piccole SRL e/o ricalcolato alla luce delle parziale imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni e dei dividendi percepiti).

La presente disposizione ha effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006: si espone di seguito l'andamento per gli esercizi 2006 e 2007 delle variazioni di gettito massime teoriche, in termini di competenza, IRES ed IRE (in milioni di Euro):

	2006	2007 ss.
Minore IRES	- 440	- 463
Maggiore IRE	+ 410	+ 433
TOTALE	- 30	- 30

Di seguito l'andamento per il triennio delle variazioni di gettito di cassa, in termini di competenza, IRES ed IRE (in milioni di Euro):

Cassa	2006	2007	2008
IRES/IRE	-	- 52	- 30

Minusvalenze derivanti dall'assegnazione ai soci***Legislazione proposta***

All'articolo 101 del testo unico sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".

Effetti di gettito

La presente modifica - in vigore dal 2006 - ha come obiettivo di non consentire, come invece attualmente previsto dal 2004, la deducibilità delle minusvalenze derivanti da assegnazioni ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa. La modifica apportata all'art. 101 vuole negare tale possibilità e rendere, quindi, indeducibili le minusvalenze in parola, così come previsto prima della riforma fiscale introduttiva dell'IRES. Di conseguenza la modifica in oggetto è potenzialmente suscettibile di generare recupero di gettito. Nella RT originaria relativa all'introduzione dell'IRES è stato valutato il recupero di gettito conseguente alla indeducibilità delle minusvalenze da cessione di partecipazioni.

Dato che la nuova normativa esclude la deducibilità delle minusvalenze di cui all'articolo 86, comma 1, lettere c) e data la difficoltà di valutare l'incidenza sul totale delle minusvalenze realizzate relative alla particolare fattispecie in oggetto, si è ritenuto coerente utilizzare il dato indicato in RT come termine di paragone per dare una dimensione a tale fenomeno.

Di conseguenza è stato ipotizzato che tale fattispecie rappresenti una percentuale stimabile in via prudenziale nell'1% delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni generando quindi un ulteriore recupero di gettito di competenza IRES annuo, rispetto alla RT originaria, pari a circa 2,6 milioni di euro (4,6 di cassa nel 2007).

L'effetto di gettito nel triennio è pertanto il seguente:

2006	2007	2008
-	+4,6	+2,6

IRES - Opere e servizi di durata ultrannuale*Legislazione proposta*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
l) all'articolo 93, il comma 3 è soppresso.

Effetti di gettito

La presente modifica - in vigore dal 2006 - ha come obiettivo di non consentire, come invece attualmente previsto dal 2004, la deducibilità extracontabile - per il tramite del quadro EC - dei componenti negativi aventi rilevanza esclusivamente fiscale relativi alle altre rettifiche "opere e servizi ultrannuali".

La stima del recupero di gettito è stata effettuata mediante l'utilizzo del modello IRES, annullando la deduzione fiscale del rigo EC07, colonna 2 (eccedenza di periodo).

In conseguenza di ciò, il recupero di materia imponibile è risultata pari a circa 684 milioni di euro, con un recupero di imposta IRES netto risultante annuo pari a circa 92 il primo anno e poi 100 milioni di euro ed IRAP pari a circa 27 milioni di euro l'anno.

Di cassa, in milioni di euro, tenuto conto dell'effetto sull'acconto 2006, l'andamento del gettito nel triennio è il seguente:

Cassa	2006	2007	2008
IRES	+ 69,0	+ 92,0	+ 106,0
IRAP	+ 23,2	+ 27,4	+ 27,4
Totale	+92,2	+119,4	+133,4

Campione d'Italia

La proposta normativa in esame prevede l'abrogazione dell'articolo 188 del TUIR, approvato con DPR 29 dicembre 1986, n. 917.

L'abrogazione della norma elimina la possibilità per i soggetti aventi domicilio fiscale presso il comune di Campione d'Italia di usufruire ai fini della dichiarazione dei redditi del tasso di cambio agevolato stabilito ogni triennio dal Ministero delle Finanze per i redditi fino a 200.000 franchi svizzeri.

Attualmente il tasso di cambio convenzionale è stabilito in euro 0.40515 per ogni franco svizzero, secondo le disposizioni previste nel D.M. 27 ottobre 2005, mentre sul mercato dei cambi il tasso è stabilito in 1,56 euro per ogni franco svizzero.

Ai fini della stima di variazione di gettito si è proceduto ad eliminare il tasso di cambio convenzionale e riportare i redditi dichiarati ai valori correnti di cambio.

Attraverso il modello di micro-simulazione Irpef è stato stimato in capo ad ogni soggetto fiscalmente domiciliato nel comune di Campione d'Italia la nuova base imponibile e la nuova imposta derivante dall'applicazione del tasso di cambio corrente.

La variazione di gettito stimata, su di un totale di circa 2.000 contribuenti, ammonta a circa **54 milioni di euro** di competenza a partire dal 2006.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la variazione normativa entri in vigore a partire dal 1 luglio 2006 sarà il seguente (in milioni di euro):

	2006	2007	2008
IRPEF	+ 39	+ 60	+ 54

Plusvalenze derivanti da cessioni di immobili oggetto di donazione

La proposta normativa in esame ipotizza l'imponibilità delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione di immobili pervenuti per donazione.

La normativa vigente esclude dall'imponibilità tali plusvalenze, permettendo di eludere la tassazione della plusvalenza da realizzo immobili acquistati nel quinquennio, effettuando una preventiva donazione.

Dalle statistiche del registro per l'anno d'imposta 2001 risultano 88.000 donazioni, per un valore 4.400 mln di euro e un valore medio di 50.000 di euro.

Stimando che nel 2006 il numero di donazioni sia di 100.000, per un ammontare di 5.000 mln. euro e ipotizzando che il 5% venga alienato entro i 5 anni realizzando una plusvalenza media del 20%, si stima un imponibile da plusvalenza di circa 50 mln di euro ($5.000 * 5\% * 20\%$).

Applicando un'aliquota media marginale del 30%, si stima una variazione di gettito, di competenza 2006, pari a **+15 mln di euro**.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la variazione normativa entri in vigore a partire dal 1 luglio 2006, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2006	2007	2008
IRE	-	26	15

IVA – Esclusione della soggettività tributaria soggetti minimi

La proposta in oggetto prevede, per i contribuenti con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, che non siano società di capitali o di persone, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA con possibilità, però, dell'opzione per il regime normale.

I contribuenti che optano per il regime ordinario, tuttavia, dovranno adempiere ad una serie di formalità, quali la comunicazione dei dati bancari, l'indicazione del soggetto che presta assistenza, studi di settori mirati, etc.

Ai fini della valutazione degli effetti erariali che l'introduzione della norma comporterebbe, dopo aver escluso i contribuenti appartenenti al settore dell'agricoltura (trattati a parte, nel paragrafo che segue) e delle costruzioni, che viene considerato specificamente da altre norme, si è proceduto nel modo seguente.

Inizialmente, sono state confrontate le ultime 3 annualità IVA disponibili, con il fine di selezionare i "veri" contribuenti minimi secondo l'accezione della presente norma, e sono stati individuati come coloro che nel triennio preso in esame abbiano avuto il volume d'affari sempre minore di 7.000 Euro.

Subito dopo, le persone fisiche così selezionate sono state suddivise per fasce di credito e debito, in modo da estrapolare coloro che, vantando dei cospicui crediti verso l'erario, quasi certamente non aderiranno alla possibilità di uscire dal campo di applicazione dell'IVA ma opteranno per rimanere in un regime normale.

Tali contribuenti, non interessati dalla norma, sono stati individuati nella quasi totalità di coloro che vantano crediti verso lo Stato superiori ai 5.000 Euro ed in una percentuale pari alla metà di quelli con crediti compresi nella fascia tra 2.000 e 5.000 Euro.

I restanti contribuenti, invece, si è ipotizzato che possano essere interessati dalla possibilità di essere considerati fuori campo IVA, o perché vantano crediti esigui (la totalità di quelli sotto i 2.000 Euro e la restante metà di quelli compresi nella fascia immediatamente successiva), tali da non bilanciare gli oneri che il rimanere nel regime normale IVA comporterebbe (spese per l'assistenza fiscale,

aggravi burocratici, studi di settore mirati, etc.), o perché sono debitori verso l'erario e quindi sarebbero avvantaggiati sicuramente dalla nuova disciplina.

Ne è scaturito un effetto erariale positivo pari a **16 milioni di Euro** annui su quei contribuenti che, vantando crediti esigui, rinunceranno agli stessi ed un effetto di segno opposto, pari a **106 milioni di Euro** su quei soggetti che nelle ultime dichiarazioni risultano essere a debito con lo Stato.

Tuttavia, in aggiunta, nella valutazione degli effetti di gettito, si è successivamente considerato anche il maggior introito erariale che si verrà a determinare per il venir meno del diritto alla detrazione di quelle imprese e operatori intermedi che andranno ad acquistare beni o servizi dalle microimprese in parola, vale a dire da quei soggetti che dopo l'approvazione della norma saranno poste fuori campo IVA.

Questo maggior gettito, ottenuto dopo aver ripartito per le diverse attività economiche le cessioni delle microimprese in parola, al fine di ponderare le vendite tra quelle che sono dirette verso i consumatori finali (sui quali non vi saranno effetti) e quelle verso gli operatori intermedi (sui quali vi sarà appunto un impatto erariale positivo, per la perdita del diritto alla detrazione dell'acquirente), è stato stimato annualmente nell'ordine di **68 milioni di Euro**.

Complessivamente, l'introduzione della norma in esame, con entrata in vigore a partire da gennaio 2007, potrebbe apportare una perdita di gettito erariale annua dell'ordine di **22 milioni di Euro**.

	2006	2007	2008
Soggetti con "IVA a credito"	-	+ 16	+ 16
Soggetti con "IVA a debito"	-	- 106	- 106
Mancate detrazioni IVA degli acquirenti	-	+ 68	+ 68
Effetti totali	-	- 22	- 22

Importi in milioni di euro

Effetti sul solo settore agricolo

Ai fini della valutazione degli effetti erariali che l'introduzione della norma comporterebbe per il solo settore agricolo, sempre per i contribuenti persone fisiche con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, si è proceduto con una metodologia analoga a quella utilizzata per la stima dei restanti contribuenti e, quindi, anche in questo caso sono stati suddivisi i soggetti per fasce di credito e debito, al fine di selezionare soltanto coloro che avranno una convenienza ad aderire alla norma per essere posti fuori campo di applicazione dell'IVA.

Gli effetti erariali, considerando l'entrata in vigore da gennaio 2007, sono i seguenti:

	2006	2007	2008
Soggetti con "IVA a credito"	-	+ 9	+ 9
Soggetti con "IVA a debito"	-	- 16	- 16
Mancate detrazioni IVA degli acquirenti	-	+ 15	+ 15
Effetti totali	-	+ 8	+ 8

Importi in milioni di euro

Effetti complessivi di gettito (in milioni di euro)

	2006	2007	2008
Soggetti con "IVA a credito"	-	+ 25	+ 25
Soggetti con "IVA a debito"	-	- 122	- 122
Mancate detrazioni IVA degli acquirenti	-	+ 83	+ 83
Effetti totali	-	- 14	- 14

Aliquote I.V.A. per le consumazioni obbligatorie nei locali da ballo

La proposta in oggetto, aggiungendo un comma all'articolo 74-quater, del D.P.R. 633/1972, stabilisce, ai fini dell'applicazione delle aliquote IVA, che le consumazioni obbligatorie imposte nelle discoteche e nelle sale da ballo debbano essere considerate accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo.

La norma, pertanto, ha la finalità di porre fine alla prassi diffusa, da parte dei locali in questione, di eludere l'imposta piena (aliquota IVA al 20%), grazie all'utilizzo della formula dell'ingresso libero con consumazione obbligatoria.

In pratica, le imprese in parola, invece di applicare l'aliquota piena sul prezzo del biglietto, propria dell'attività di intrattenimento o di spettacolo, finivano con applicare alle consumazioni obbligatorie l'aliquota ridotta del 10%, che invece è esclusiva soltanto di quei contribuenti che esercitano come attività principale quella della somministrazione di alimenti e bevande.

La norma in oggetto, quindi, esplicitando l'applicazione dell'aliquota piena del 20%, apporterà un recupero di gettito che, però, mancando gli opportuni dati al riguardo, è di difficile valutazione.

IVA/REGISTRO - Cessione di fabbricati - Revisione regime fiscale

La disposizione in oggetto prevede l'esenzione dall'Iva per le cessioni di immobili effettuate da due diverse tipologie di soggetti:

- soggetti che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività la costruzione di fabbricati nel caso in cui le cessioni abbiano ad oggetto immobili per i quali siano decorsi cinque anni dalla data di ultimazione, semprechè i fabbricati stessi non siano nel contempo stati alienati a terzi;
- soggetti diversi dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo dell'attività la costruzione di fabbricati relativamente a tutte le loro cessioni, comprese quelle di immobili strumentali.

A tale esenzione ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto si aggiunge la corrispondente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastali sulle suddette cessioni.

La disposizione comporta i seguenti effetti:

- 1) una variazione del gettito Iva dovuto alla combinazione tra la perdita dell'Iva sulle cessioni non più imponibile ed il contestuale recupero rappresentato dall'Iva sugli acquisti che non può più essere detratta;
- 2) l'effetto negativo sulle imposte dirette derivante dal fatto che l'Iva divenuta indetraibile rappresenta ora un maggior onere sostenuto direttamente dalle imprese, ossia un maggior costo deducibile dal reddito ai fini IRES e IRAP;
- 3) l'effetto positivo derivante dal maggiore gettito sulle cessioni immobiliari assoggettate ad imposta di registro.
- 4) l'effetto della rettifica della detrazione sugli acquisti delle imprese (relativamente all'Iva già detratta) a seguito del cambiamento di regime fiscale, ex art.19bis2 del DPR 633/72.

Relativamente alla procedura di stima, si è operato nel seguente modo:

- Sono stati elaborati i dati dell'archivio del registro stabilizzato, riferiti a tutte le cessioni di fabbricati (commerciali e non) eseguite ad IVA. La base dati è stata estrapolata al 2005 sulla base dell'andamento dell'andamento di mercato delle compravendite immobiliari. Sono stati quindi estrapolati tutti i soggetti (diversi dai costruttori) intervenuti negli scambi e a questi (ove possibile) è stata abbinata la rispettiva dichiarazione IVA. La stima è stata effettuata tenendo conto - in capo ad ogni singolo contribuente - delle modifiche normative intervenute a seguito della non imponibilità Iva delle cessioni: per ciascun soggetto è stato individuato l'ammontare relativo alle transazioni che non saranno più soggette a Iva ma ad imposta di registro; è stata quindi ricreata la dichiarazione IVA e riaggregata per tipologia di operatore. L'importo delle transazioni è stato ridotto per tener conto di un effetto comportamentale dei soggetti teso alla riduzione del numero di trasferimento di immobili (in

particolare tra costruttori e immobiliari o tra le stesse immobiliari). In altre parole, la nuova imposizione sul valore pieno degli immobili anziché sul valore aggiunto spinge all'integrazione verticale delle imprese (si consideri ad esempio i passaggi che avvengono tra società appartenenti allo stesso gruppo).

- dalle dichiarazioni IVA ricostruite dei soggetti interessati alla disposizione è stato estrapolato l'ammontare delle cessioni ora esenti da IVA, ed è stato calcolato l'effetto negativo in termini di gettito.
- dalle stesse è stato inoltre estrapolato l'ammontare dell'Iva sugli acquisti.
- è stata calcolata la percentuale di indetraibilità IVA relativa alle operazioni che per effetto della nuova disposizione cadono in regime di esenzione IVA. Tale nuova percentuale è stata applicata all'Iva sugli acquisti, ottenendo l'ammontare di Iva indetraibile, e calcolando in questo modo l'effetto positivo in termini di gettito erariale.
- infine è stato calcolato l'effetto sulle imposte dirette relativamente alla deducibilità fiscale dell'Iva indetraibile, all'aliquota IRES/IRAP del 27,25%.
- il saldo rappresenta la somma algebrica della perdita dell'Iva sulle vendite, della perdita ai fini delle imposte dirette e dell'effetto positivo derivante dalla maggiore Iva indetraibile.
- Successivamente è stato valutato il maggior gettito derivante dall'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sull'ammontare dei trasferimenti non più soggetti ad IVA.

In base alle elaborazioni puntuali effettuate, la stima ha evidenziato un effetto complessivo annuo del provvedimento pari a 1.256 milioni di euro:

IVA	-1.152
IIDD	-399
Registro	2.807
Totale	1.256

Ammontare in milioni di euro

Considerato che la norma entra in vigore nel corso del 2006, l'andamento di competenza risulta essere il seguente (in milioni di euro):

2006	2007	2008
+ 525	+ 1.256	+ 1.256

In termini di cassa la variazione di gettito nel triennio è la seguente:

2006	2007	2008
+689,6	+1.363,6	+1.080,9

A tale effetto deve essere aggiunto quello relativo al recupero della detraibilità I.V.A. per la parte di imposta già portata in detrazione.

Al fine di quantificare questo effetto si è tenuto conto del valore medio del magazzino dei soggetti interessati, il quale ammonta a circa 4 miliardi di euro.

Occorre, però, scorporare la quota di magazzino che si è costituita mediante l'acquisto di immobili assoggettati a registro e per cui non si è avuta la detrazione I.V.A. a monte: la quota è stata stimata in un 25% dopo aver verificato gli acquisti registrati, dei soggetti con attività immobiliari.

Dalle dichiarazioni I.V.A. relative è risultata un'aliquota media sugli acquisti del 17% si perviene ad un valore di circa **480 milioni di euro** (dato rivalutato al 2005) da ripartire in tre quote annuali.

2006	2007	2008
+ 160	+ 160	+ 160

In milioni di euro

La norma prosegue ponendo, per i costruttori, un limite temporale entro cui poter cedere i propri immobili assoggettandoli ad I.V.A.. Infatti, questi ultimi soggetti, se cedono entro i cinque anni dal completamento dell'immobile potranno assoggettare ad I.V.A. le operazioni con la conseguente possibilità di detrazione dell'imposta sulle operazioni a monte.

Trascorso tale termine, i costruttori dovranno cedere a registro e registrare una rettifica alla detrazione I.V.A..

Essenzialmente il calcolo si basa sulla valutazione delle rimanenze finali di merci e prodotti finiti, ricavate dalla dichiarazione UNICO 2005 (16 miliardi di euro), da cui è stata ricavata la parte relativa agli immobili detenuti da oltre 5 anni applicando la composizione che si può dedurre dalle classi di esistenza finali per classe di rotazione del magazzino (25% circa).

Anche in questo caso si è tenuto conto di eventuali importi di rimanenze attribuibili ad operazioni di acquisto ad imposta di registro: 2% circa.

Calcolata un'imposta media di acquisto del 16%, ed applicandola allo stock sopra calcolato, si ottiene una possibile imposta sul valore aggiunto dovuta di circa **630 milioni di euro**, arrotondato a **650 mln €** per tenere conto delle società di persone..

In via generale, le somme dovute per effetto della rettifica riducono il credito di imposta esistente alla data del 31 ottobre 2006, tale riduzione, in termini di cassa, si concretizza sottoforma di minori compensazioni interne ed esterne a valere sui versamenti dovuti successivamente a tale data.

La restante parte a debito è ripartita su tre rate annuali con scadenza 16 novembre 2006, 2007 e 2008; di cassa l'effetto è il seguente:

2006	2007	2008
+ 217	+ 217	+ 217

In milioni di euro

Sempre i costruttori, inoltre, la cui scadenza del quinquennio cade oltre il 2006, procederanno alla rettifica con riferimento all'anno in cui sarà decorso il quinquennio.

Si è stimato che il 50% delle rimanenze finali di prodotti finiti e merci rappresenta il magazzino di immobili in giacenza tra 1 e 5 anni. Si è inoltre supposto che il 20% superi i 5 anni nel 2007 e che, in presenza della norma alcuni soggetti accelerino la cessione degli immobili prima del termine fiscalmente rilevante.

Tutto ciò premesso si rileva un maggior gettito di circa **130 milioni di euro** che, tenuto conto della rateizzazione, comportano un effetto di 43 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Per quanto riguarda, invece, la modifica del numero 8-bis, dell'articolo 10, del DPR n.633/72, riguardante l'esenzione delle locazioni finanziarie e non finanziarie, gli effetti sono quantificati come segue.

Da elaborazioni sui dati del registro, anno 2005, risulta che l'ammontare delle locazioni assoggettate ad I.V.A. è pari a circa 28 miliardi di euro. Tale importo è imputabile per 20 miliardi alle locazioni finanziarie e per i restanti 8 a quelle non finanziarie.

Considerando l'attuale normativa, sono assoggettate ad imposta i canoni leasing (locazione finanziaria), tutte le locazioni di beni strumentali nonché la parte di locazione di fabbricati abitativi da parte dei costruttori che li hanno costruiti per la rivendita.

Inoltre, la norma prevede che qualora un costruttore loci il proprio immobile nel periodo che va fino ai cinque anni dal termine della costruzione, questi deve operare una rettifica alla detrazione per le I.V.A. detratta sui costi per la costruzione dello stesso, salvo a rivalersi qualora l'immobile venga ceduto entro il limite temporale indicato sopra in quanto l'operazione sarà gravata di imposta sul valore aggiunto.

La prima considerazione da fare è che trattandosi di beni strumentali, l'operazione si configura come intermedia e di conseguenza il non assoggettamento ad I.V.A. non comporta variazione di gettito ai fini dell'I.V.A..

La modifica influisce sulla determinazione del pro-rata dei soggetti che locano i beni. Per quanto riguarda il leasing lo spostare un ammontare di operazioni da quelle assoggettate a imposta a quelle esenti determina, in base ai dati contenuti nelle dichiarazioni I.V.A., un aumento dell'indetraibilità.

In considerazione del fatto che la norma può alterare la convenienza economica allo svolgimento delle operazioni di leasing immobiliare, generando quindi una diversificazione dei settori su cui svolgere le attività, si stima prudenzialmente che il recupero di gettito rappresentato dalla maggiore IVA indetraibile possa non essere superiore a 480 milioni di euro.

La maggiore I.V.A. indetraibile si traduce, ai fini delle imposte dirette, in un maggior costo, che con un'aliquota media IRES del 26% e IRAP del 4,25%, determina un effetto di competenza pari a **145 milioni di euro**.

Si considera, invece, un recupero di gettito ai fini dell'imposta di registro, con l'applicazione dell'imposta fissa (168 €) per la parte relativa alle locazioni finanziarie e proporzionale su gli altri, pari a 2 milioni di euro.

Si considera inoltre la perdita dell'I.V.A. che attualmente grava sui contratti di locazione di abitazioni fatte dai costruttori nei confronti di privati, che prudenzialmente si stima intorno al 10% del valore delle locazioni:

$$5,8 \text{ miliardi di euro (locazioni fabbricati)} \times 10\% \times 10\% = \mathbf{58 \text{ mln euro}}$$

Riassumendo, si avrebbero i seguenti effetti:

$$480 - 145 + 2 - 58 = \mathbf{279 \text{ milioni di euro}}$$

L'andamento di cassa, con un acconto del 75% per l'IRES e dell'85% per l'IRAP, con l'entrata in vigore della norma in corso d'anno, sarà il seguente (importi in milioni di euro):

	2006	2007	2008	2009
Indetraibilità IVA	+ 200	+480	+480	+480
Registro su locazioni	+0,8	+2	+2	+2
Perdita IVA	- 24	- 58	- 58	- 58
IRES	-	- 91	- 179	-125
IRAP	-	- 16	-31	-20
Totale	+177	+317	+214	+ 279

Ipotesi di modifica alle aliquote IVA di alcuni prodotti

La proposta in esame prevede la modifica dell'aliquota IVA cui sono sottoposti alcuni prodotti; in particolare si prevede di portare ad aliquota 20%, dall'attuale 10%, i seguenti prodotti:

- 1) *Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao* (soppressione del comma 62 della tab A parte III),
- 2) *cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio* (soppressione del comma 64)
- 3) *servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici* (soppressione del comma 123-bis),
- 4) *francobolli da collezione e collezioni di francobolli* (soppressione del comma 127-decies),
- 5) *limitazione alle prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico alle fonti energetiche rinnovabili* (modifica del comma 122).

Per ottenere la stima si è proceduto nel seguente modo:

Punti (1) e (2) da fonte Risorse Proprie, elaborazioni su fonte ISTAT e dichiarazioni, risulta che il consumo delle famiglie per la voce "Confetture, Miele, Cioccolato" è pari a circa 1.598 milioni di euro annui. Sempre da fonte ISTAT, risulta che miele e confetture pesano per circa il 10% della voce in oggetto e all'interno della voce cioccolato il 5% è considerato di lusso (già ad IVA al 20%). Ne deriva che, l'ammontare di spesa per la voce interessata è pari a 1.367 milioni di euro annui. Analogamente, per i soggetti esenti, si stima una spesa pari a circa 27 milioni di euro annui.

Da ciò ne deriva che la modifica comporta un recupero di gettito pari a:

$$1.394 * 10\% = 139 \text{ mln } \text{€}$$

Punto (3) sempre da fonte Risorse Proprie UE, risulta che le spese per gettoni e schede telefoniche è pari a 1.360 milioni di euro annui. Da ciò si ottiene un recupero di gettito pari a:

$$1.360 \text{ mln } \text{€} * 10\% = 136 \text{ mln } \text{€}$$

Punto (4) da fonte maggiori operatori del settore risulta che la spesa per francobolli da collezione assoggettata ad IVA sia pari a circa 43 milioni di euro annui. Da ciò ne deriva che:

$$43 \text{ mln } \text{€} * 10\% = 4 \text{ mln } \text{€}$$

L'effetto complessivo della manovra è quindi pari a:

Punti (1) e (2) Cioccolato e caramelle..... 139 mln €

Punto (3) Schede telefoniche e gettoni... 136 mln €

Punto (4) Francobolli..... 4 mln €

Totale.....280 mln €

Considerato che la norma entra in vigore in corso d'anno, l'effetto sul triennio è pertanto il seguente:

2006	2007	2008
+ 116,7	+280	+280

In milioni di euro

Abrogazione pianificazione fiscale

La norma dispone la soppressione dei commi da 499 a 518 ed il secondo periodo del comma 519 della legge 266/2005.

In base alla stima effettuata in sede di relazione tecnica alla suddetta legge, l'onere derivante dalla soppressione dell'istituto della pianificazione fiscale risulta pari a:

2006	2007	2008	2009
-2.030	-1.100	-1.100	-60

Stima del maggior gettito derivante dalla modifica della normativa relativa all'applicazione degli studi di settore ai contribuenti in contabilità ordinaria ed ai professionisti

Sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, si ipotizza che le nuove disposizioni relative agli studi di settore e riguardanti i contribuenti in contabilità ordinaria e i professionisti, cui si applicano le disposizioni delle imprese in contabilità semplificata, porteranno ad un incremento del 25% dei contribuenti non adeguati.

Infatti la disposizione, rendendo più efficace l'applicazione degli studi stessi, incentiva i contribuenti a decidere di dichiarare ricavi congrui con gli studi.

Ipotizzando che il maggior ricavo medio dichiarato dai contribuenti sia pari a quello che, con le medesime caratteristiche, hanno dichiarato i contribuenti che si sono adeguati agli studi di settore per l'anno 2004, ed applicando sui maggiori ricavi dichiarati, ai fini della stima del gettito, l'aliquota del 25% per i soggetti Ires, del 27% per i professionisti, del 20% per le persone fisiche in contabilità ordinaria, del 4,25% per l'Irap e del 14% per l'Iva, si perviene ai seguenti risultati:

(in migliaia di euro)

COMPETENZA	2005	2006	2007
IRES IRE	174.354	174.354	174.354
IRAP	29.073	29.073	29.073
IVA	94.488	94.488	94.488
TOTALE	297.915	297.915	297.915

CASSA	2006	2007	2008
IRES IRE	305.120	174.354	174.354
IRAP	53.785	29.073	29.073
IVA	94.488	94.488	94.488
TOTALE	453.393	297.915	297.915

Rafforzamento riscossione

Le presenti disposizioni normative prevedono misure di potenziamento dell'attività di riscossione anche mediante l'attribuzione degli agenti della riscossione di strumenti più efficaci.

Ciò, al fine di incrementare il recupero delle somme iscritte a ruolo.

Si stima che il beneficio derivante dall'introduzione delle norme in questione sia quantificabile, in termini di maggiori entrate a favore del bilancio dello Stato, come di seguito indicato:

Annualità	Importo (milioni di euro)
<i>2006</i>	<i>100</i>
<i>2007</i>	<i>300</i>
<i>2008</i>	<i>300</i>

Si ritiene che i maggiori introiti siano raggiungibili, principalmente, in ragione dell'applicazione della norma con la quale si riconosce, agli agenti della riscossione, la possibilità di accedere all'anagrafe dei conti bancari.

E' evidente, infatti, da un lato, il significativo effetto di deterrenza che l'introduzione di tale misura produrrà nei confronti dei debitori, con incremento del tasso di pagamento volontario, e, dall'altro, la maggiore capacità di conseguire il credito a seguito della conoscenza delle informazioni contenute nella predetta anagrafe.

Naturalmente, per quanto riguarda l'anno 2006, gli effetti dell'applicazione delle presenti norme non potranno che prodursi solo a seguito della loro concreta attuazione, che si determinerà nell'ultimo trimestre di tale anno.

Frodi alle importazioni

Le disposizioni consentono di esercitare una maggiore attività di contrasto alle frodi e violazioni realizzate con una fraudolenta dichiarazione dei valori imponibili al momento delle importazioni.

In sostanza, sono potenziati i poteri di accertamento dell'amministrazione doganale rendendo più stringente la normativa nazionale connessa alle disposizioni contenute nell'art. 78 e 181 bis del Regolamento CEE del 1993, n. 2454.

Attualmente l'Agenzia delle Dogane utilizza i sopraccitati riferimenti normativi in esecuzione dei poteri di revisione dell'accertamento previsti dall'art.11 del D.Lgs.374/90.

Le attività finora poste in essere hanno consentito sia a livello di analisi sia a livello di controlli conclusi con accertamento di irregolarità, la rilevazione di numerosi frodi della specie, in relazione alle quali sono attivati sia i connessi procedimenti penali per contrabbando sia i procedimenti amministrativi per la ri-determinazione dei valori.

Ambedue le fattispecie operative, denotano la presenza di criticità derivanti dalla estrema difficoltà segnalata dagli uffici di contestare e rettificare il valore di transazione dichiarato (ex art.29 e seg. del Reg. CEE 2913/1992), che spesso è pressochè pari al costo delle materie prime necessarie per la produzione del bene importato ed al costo di trasporto, assicurazione e nolo.

La normativa proposta, consente di rendere più facile l'acquisizione degli elementi informativi necessari per rendere più trasparenti gli elementi di costo che concorrono a determinare il valore

imponibile delle merci e, specie nel caso dei flussi dichiarati per l'importazione, introduce ed amplifica un effetto deterrenza che potrebbe riguardare, con effetti positivi sulle risorse finanziarie accertate, tutti i settori merceologici.

Le indagini di polizia giudiziaria ed i controlli doganali finora espletati, hanno evidenziato l'esistenza di comportamenti illeciti strutturati che sfruttano le cosiddette asimmetrie informative, in virtù delle quali, gli uffici preposti al controllo non dispongono di tutte le informazioni necessarie per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti.

In alcuni casi, il quadro degli elementi probatori raccolti ha consentito la ricostruzione di valori effettivi che sono rappresentabili secondo rapporti che oscillano dal doppio fino a otto volte il valore imponibile dichiarato.

Stime prudenziali, sviluppate sulla base di confronti puntuali dei valori dichiarati in dogana per tipologia omogenea di merce e dei risultati conseguiti a conclusione delle predette indagini, portano a ritenere che almeno il 10 % delle merci importate sia dichiarato con un valore statistico (CIF) sottofatturato; ipotizzando possibilità di intervento con controlli doganali espletati, sulla base della normativa modificata e delle risorse di personale disponibili, sul 2% delle dichiarazioni di importazione, è prevedibile l'acquisizione di un maggior gettito I.V.A. pari a circa 200 milioni di euro su base annua e pari a circa 80 milioni di euro per maggiori dazi accertati (di cui circa 60 milioni di euro trasferiti alla Unione Europea come risorse proprie e 20 milioni di euro computati al bilancio dello Stato come aggio nazionale per la riscossione delle risorse proprie).

Nel complesso, quindi, le nuove disposizioni comportano, su base annua, un maggior gettito netto stimabile in circa 220 milioni di Euro. Tuttavia, per il primo anno di applicazione della norma, si stima che a causa di una fase di assestamento degli operatori il recupero possa attestarsi attorno a 40 milioni.

Gli effetti finanziari sono pertanto i seguenti:

2006	2007	2008
92	220	220

Introduzione di nuove modalità di gioco

L'intervento di cui al comma 1, lettere a) e b), introduce due nuove modalità di gioco, vale a dire i giochi di abilità e le scommesse a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori (scommesse cosiddette *peer to peer*). L'obiettivo strategico collegato all'iniziativa è, soprattutto, il contrasto al gioco illegale e la più efficace tutela del giocatore, attraverso la possibilità, per gli operatori regolarmente operanti in Italia, di sviluppare una offerta più competitiva e, quindi, non perdere la propria base di giocatori.

Il risultato economico atteso, attraverso le suddette proposte, è principalmente il mantenimento dell'attuale base di raccolta sul gioco a distanza, evitando lo spostamento di giocatori in punti vendita virtuali illegali. In questo senso l'intervento proposto produrrà effetti economici relativamente ridotti (+9 milioni di euro di entrate erariali per il 2007 e +18 milioni di euro per il 2008) ma effetti di deterrenza dei confronti del gioco illegale od irregolare sempre più significativi.

La quantificazione delle entrate erariali è stata elaborata sulla base delle seguenti ipotesi:

- a) offerta delle due nuove modalità di gioco non prima dell'inizio dell'anno 2007; presupposto per la piena operatività è, infatti, la realizzazione delle infrastrutture tecnico-informatiche per la gestione ed il controllo del gioco;
- b) incremento graduale della raccolta, in funzione di un numero crescente di giocatori interessati dalle nuove modalità: il numero di giocatori è ipotizzato partendo dal numero di giocatori titolari di conti di gioco a distanza aperti nel 2006 ed ipotizzando il loro incremento, anche grazie alle nuove iniziative, nel 2007 (oltre 500.000) e nel 2008 (oltre un milione);

- c) una spesa pro-capite annua per consumatore sulle nuove tipologie di gioco pari a 2.000 euro. L'ipotesi è che il complesso delle giocate medie sia pari a quelle attualmente giocate, dai giocatori mediamente sofisticati, sulle scommesse a quota fissa, oggi stimabile in 2.000 euro; tale valore è giustificato dall'elevato tasso di vincita di queste nuove modalità di scommesse (superiore al 90% medio) ed alla notevole ripetitività del gioco, che per sua natura permette, in particolare nelle scommesse *live*, di esercitare più scommesse durante lo stesso evento, assumendo così le caratteristiche di sfida e divertimento che di una reale ricerca della grande vincita.

Relativamente alle scommesse cosiddette "peer to peer" si ipotizza che la percentuale di titolari di conti di gioco che parteciperanno al gioco oscillerà intorno al 10% sia nel 2007 che nel 2008. Di questi, una quota sarà rappresentata da giocatori interessati a tutte le tipologie di giochi a distanza; un'altra parte, esclusivamente, dall'apprezzamento della nuova offerta di gioco. Nella tabella è sintetizzato l'effetto complessivo prodotto:

	2006	2007	2008
Numero dei giocatori a distanza		500.000	1.000.000
% dei giocatori interessati alle scommesse <i>peer to peer</i>		10%	10%
Numero complessivo di giocatori nuova offerta		50.000	100.000
Spesa media pro-capite per giocatore		2.000	2.000
Raccolta di gioco "peer to peer" (mln di euro)		100,00	200,00
Aliquota erariale "peer to peer"		3%	3%
Incremento del gettito da "peer to peer" (mln di euro)		3,00	6,00
<i>Variazioni rispetto alle previsioni di gettito attuali (mln di euro)</i>	+0	+ 3,00	+ 9,00

Relativamente ai giochi di abilità, si ipotizza che la percentuale di titolari di conti di gioco di scommesse, ovvero di altri giochi, che parteciperanno al gioco oscillerà intorno al 20% sia nel 2007 che nel 2008. Tale percentuale, più alta di quella fissata per le scommesse *peer to peer*, è data dal maggior contenuto di innovatività di questi giochi ed alla loro superiore capacità di attirare nuovi consumatori esclusivamente interessati a questi tipi di giochi, con beneficio peraltro importante su tutto il sistema. Nella tabella è sintetizzato l'effetto complessivo prodotto:

	2006	2007	2008
Numero dei giocatori a distanza		500.000	1.000.000
% dei giocatori interessati ai giochi di abilità		20%	20%
Numero complessivo di giocatori della nuova offerta		100.000	200.000
Spesa media pro-capite per giocatore		2.000	2.000
Raccolta di giochi di abilità (mln di euro)		200,00	400,00
Aliquota erariale		3%	3%
Incremento del gettito (mln di euro)		6,00	12,00
<i>Variazioni rispetto alle previsioni di gettito attuali (mln di euro)</i>	+0	+ 6	+ 18

Nella successiva tabella è sintetizzato l'effetto complessivo prodotto dalla revisione delle norme relative all'introduzione delle nuove modalità di gioco.

	2006	2007	2008
Scommesse peer to peer (mln di euro)	+0	+3	+9
Giochi di abilità (mln di euro)	+0	+6	+18
Variatione gettito erariale (mln di euro)	+0	+9	+27

Interventi sul comparto dei giochi a base ippica e sportiva

I commi in esame prevedono (commi 2 e 4) il riordino dell'attuale rete di vendita dei giochi sportivi ed ippici e al comma 3, una revisione, in senso dinamico, delle modalità di determinazione dell'aliquota d'imposta unica sulle scommesse sportive.

L'insieme delle norme produce effetti di due tipi:

- un incremento del gettito derivante dall'allargamento della rete cui si contrapporrà, parzialmente e nel solo caso delle scommesse sportive anche in virtù del ritardo temporale con cui è determinata la progressiva riduzione dell'aliquota;
- un effetto "una tantum" derivante dall'assegnazione, tramite procedura pubblica di selezione, delle nuove concessioni per l'esercizio di nuovi punti di vendita (anche solo "virtuali"): è ipotizzato che il valore medio di aggiudicazione sia di circa 30 punti percentuali superiore al valore posto a base d'asta (è, peraltro, prevedibile una forte diversità tra le diverse offerte derivante dal fatto che in alcuni il prezzo offerto può essere recuperato nel breve periodo con i profitti derivanti dalle nuove iniziative).

Per quanto riguarda gli altri giochi interessati, non si ipotizzano effetti di particolare rilievo, anche se è probabile un aumento della raccolta nel settore delle scommesse ippiche in ricevitoria.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le scommesse sportive, è previsto un incremento significativo della raccolta pari a 150 milioni di euro nel 2006 (un primo effetto si otterrà già all'annuncio dell'iniziativa, in quanto darà un quadro certo agli operatori e stimolerà gli investimenti), 800 milioni di euro nel 2007 ed 1.000 milioni di euro nel 2008. A questo si affiancherà una riduzione dell'aliquota media, stimata al 6,6% nel 2007 ed al 5,0% nel 2008.

Nella tabella è sintetizzato l'effetto complessivo prodotto:

(mln di euro)	2006	2007	2008
Raccolta incrementale rispetto all'anno precedente determinato dalla nuova rete e, dal 2007, dalla riduzione dell'imposta (scommesse sportive)	150,00	780,00	1.000,00
Imposta sul movimento (scommesse sportive)	8,4%	6,6%	5,0%
Gettito su raccolta incrementale (scommesse sportive)	12,60	51,48	50,00
Perdita di gettito su raccolta anno precedente (2.000.000 del 2006 e 2.800.000 del 2007) da riduzione dell'imposta (scommesse sportive)		- 36,00	- 44,80
Incremento del gettito	12,60	15,48	5,20
<i>Variationi rispetto alle previsioni di gettito attuali</i>	12,60	28,08	33,28

Per quanto riguarda le scommesse ippiche è previsto un incremento della raccolta contenuto, in quanto:

- l'allargamento della rete distributiva è limitato;

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- la domanda di scommesse ippiche ha, ad oggi, tassi di crescita inferiori rispetto alle scommesse sportive.

Nella tabella è sintetizzato l'effetto complessivo prodotto:

(mln di euro)	2006	2007	2008
Raccolta incrementale rispetto all'anno precedente determinato dalla nuova rete (scommesse ippiche)	50,00	500,00	100,00
Imposta sul movimento (scommesse ippiche)	4,52%	4,52%	4,52%
Incremento del gettito	2,26	22,60	4,52
<i>Variazioni rispetto alle previsioni di gettito attuali</i>	2,26	24,86	29,38

Per quanto riguarda l'una tantum, si ipotizza che i valori a base d'asta siano superati in media del 30% e che per i primi anni si mantenga il numero minimo di punti vendita ipotizzati.

	2006
Negozi Ippica	
Versamento una tantum	39.000
Numero punti vendita con attività principale giochi/ippica	500
Totale	19.500.000
Negozi Sport	
Versamento una tantum	32.500
Numero punti vendita con attività principale giochi/sportiva	2.100
Totale	68.250.000
Negozi virtuali (internet)	
Versamento una tantum	200.000
Numero operatori internet	60
Totale	12.000.000
Angoli	
Versamento una tantum	9.750
Numero angoli	14.400
Totale	140.400.000
TOTALE GENERALE UNA TANTUM	240.150.000

Nella tabella è sintetizzato l'effetto complessivo prodotto dalla revisione delle norme relative all'introduzione delle nuove modalità di gioco.

	2006	2007	2008
Razionalizzazione rete scommesse sportive	12,60	28,08	33,28
Razionalizzazione rete scommesse ippiche	2,26	24,86	29,38
Una tantum per le nuove concessioni sulle scommesse	240,15		
Variazione gettito erariale (mln di euro)	255,01	52,94	62,66

Interventi sul comparto degli apparecchi da intrattenimento

I commi in esame puntualizzano ulteriormente le caratteristiche di idoneità, ai fini del gioco lecito, degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e dei canali di distribuzione del gioco raccolto tramite gli apparecchi stessi. In particolare, gli interventi normativi proposti:

- a) fissano le basi per la razionalizzazione della rete distributiva degli apparecchi con vincite in denaro prevedendo la revisione delle attuali modalità di contingentamento (**comma 5**);
- b) individuano misure sanzionatorie amministrative rigorose nei confronti degli operatori che reiterano comportamenti illeciti o irregolari, vale a dire non conformi alle disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento (**comma 6**);
- c) modificano (**comma 7**) le caratteristiche tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., prevedendo modalità di erogazione delle vincite (e, indirettamente, di pagamento delle giocate) diverse dalla moneta metallica;
- d) prorogano, al 1° gennaio 2007 (**comma 8**), la riduzione dell'aliquota del prelievo erariale unico, già fissata al 12% a decorrere dal 1° luglio 2006 dal comma 53 l della legge n. 266 del 2005.

Tali interventi modificano, in parte, il quadro di regolazione e, ragionevolmente, determineranno effetti sul valore complessivo delle entrate erariali.

Tali effetti sono qui valutati, per quanto concerne i precedenti punti da a) a c), sia nel loro complesso che con riferimento al periodo 2007 \ 2008; per quanto riguarda, viceversa, il punto d), solo relativamente al secondo semestre 2006.

Il complesso degli effetti derivanti dalle previsioni di cui alle lettere da a) a c) può ragionevolmente produrre un incremento delle entrate erariali nel 2° semestre del 2006.

Ciò, in buona sostanza, sulla base dei seguenti fattori:

- l'effetto deterrente di esclusione degli operatori non corretti, che violano reiteratamente le regole previste in materia, dalla possibilità di continuare ad operare nel mondo dei giochi pubblici;
- la revisione del "contingentamento" degli apparecchi, che è prevista in modo tale da privilegiare soprattutto i luoghi già dedicati ai giochi;
- l'introduzione sul mercato e la relativa installazione di apparecchi di nuova generazione, vale a dire più sicuri sia sotto il profilo dei collegamenti telematici e dei successivi controlli che sotto quello della tutela dei consumatori, nonché più attrattivi e, quindi, più "competitivi" rispetto agli apparecchi illegali ed irregolari.

<i>Secondo semestre 2006</i>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Apparecchi di nuova generazione introdotti	1.000	2.500	3.500	4.500	6.000	8.000	8.000
Raccolta giornaliera	300	300	300	300	300	300	-
Raccolta	7.800.000	9.750.000	27.300.000	35.100.000	46.800.000	62.400.000	189.150.000
Aliquota PREU	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
PREU	1.053.000	1.316.250	3.685.500	4.738.500	6.318.000	8.424.000	25.535.250

L'effetto economico della previsione di cui al punto c) è riferibile, in buona sostanza, al periodo 2007 - 2008, soprattutto in termini di impatto derivante dalla razionalizzazione della raccolta del prelievo erariale.

I tempi medio-lunghi sono dovuti all'esigenza di sviluppare la regolamentazione di dettaglio e di definire le modalità di introduzione sul mercato, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie finalizzate alla sicurezza ed alla tutela del consumatore (tra le quali un rilievo particolare assumono quelle legate alla "moneta elettronica").

Per il 2007 l'effetto combinato delle modifiche normative e delle nuove tecnologie in corso di lancio lascia prevedere l'introduzione di almeno 9.000 apparecchi di nuova generazione (tipologia AWP), valore che non dovrebbe aumentare per il 2008 (in ragione della sostituzione di apparecchi obsoleti nonché del probabile ingresso di terminali di gioco ancora più evoluti tecnologicamente).

Ne consegue che l'effetto complessivo sulle entrate, per gli esercizi 2007 e 2008, è così quantificabile:

	2007	2008
Apparecchi di nuova generazione	17.400	17.400
Raccolta giornaliera	320	320
Raccolta	1.670.000.000	1.670.000.000
Aliquota PREU	12,0%	12,0%
PREU	200.448.000	200.448.000

Viceversa, per quanto concerne il punto d), tale misura riguarda **esclusivamente** il periodo luglio - dicembre 2006 e produrrà l'effetto di rinviare, al 1° gennaio 2007, la già prevista diminuzione (al 12%) dell'aliquota del prelievo erariale unico sulla raccolta.

Apparecchi in esercizio (media gennaio-maggio 2006)	185.000	
Raccolta mensile media per apparecchio (stima su gennaio-maggio 2006)	€ 6.217	Aliquota PREU %
PREU mensile medio per apparecchio (stima su gennaio-maggio 2006)	€ 839	
Previsione PREU su apparecchi in esercizio secondo semestre	€ 690.087.287	12,00%
	€ 776.348.198	13,50%
Maggiore entrata da proroga riduzione aliquota PREU al 12%	€ 86.260.911	

Peraltro, il mantenimento dell'attuale aliquota del 13,5% impone un contestuale differimento al 1° gennaio 2007 di quanto previsto dall'articolo 1, comma 530, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vale a dire del meccanismo che - tramite, tra l'altro, l'aumento del canone di concessione per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro - ha introdotto un sistema "incentivante" per i concessionari, specificamente correlato, da un lato, alla qualità (oltre che, evidentemente alla quantità) degli investimenti tecnologici già realizzati ed, in particolare, da realizzare, dall'altro alla continuità della rilevazione dei dati degli apparecchi installati, la cui evoluzione è fondamentale per una maggiore sicurezza dei controlli sia ai fini fiscali che del contrasto al gioco illegale od irregolare.

Evidentemente, detto differimento, se protratto per un periodo eccessivo, rischierebbe di provocare cadute significative per quanto concerne gli standard di innovazione tecnologica sia delle reti di comunicazione dei singoli concessionari, da un lato, che della rete telematica di AAMS, dall'altro

In tale evenienza, non è quindi possibile escludere che una proroga, per un periodo ulteriore a quello previsto nel provvedimento in esame, possa determinare un saldo negativo tra gli apparecchi ritirati dal mercato (per revoca delle autorizzazioni o dismissione) e le nuove installazioni.

Riassumendo, gli effetti complessivi degli interventi sui commi da 5 ad 8 sono di circa 112 milioni per il 2006 (secondo semestre) e di circa 200 milioni per il 2007 e per il 2008.

<i>Dati in milioni di euro</i>	2006	2007	2008
Razionalizzazione della rete distributiva degli apparecchi			
Misure sanzionatorie amministrative	+26	+200	+200
Nuove modalità di pagamento giocate ed erogazione vincite			
Proroga riduzione dell'aliquota del PREU	+86	0	0
Variazione gettito erariale	+112	+200	+200

Tabella riepilogo giochi

<i>Dati in milioni di euro</i>	2006	2007	2008
Interventi di ulteriore razionalizzazione nel comparto degli apparecchi da intrattenimento			
Variazione netta del prelievo erariale rispetto all'attuale previsione 2006	+112	+200	+200
Potenziamento della rete e dell'offerta di scommesse sportive ed ippiche ed introduzione giochi di abilità e nuove scommesse su internet			
Nuovi giochi		+9	+27
Variazione netta del prelievo erariale rispetto all'attuale previsione 2006 derivante dall'allargamento della rete	+255	+53	+63
di cui una tantum (per le nuove concessioni relative alle scommesse)	+240		
TOTALE	+367	+262	+290

Art. 39

(Abrogazione esenzione ICI)

La norma dispone che l'esenzione ai fini ICI disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano natura esclusivamente commerciale.

Dato che non si dispone attualmente di dati analitici articolati per le varie fattispecie impositive, soprattutto per quanto riguarda le attività commerciali esercitate, (è attualmente in corso una rilevazione tesa in particolare ad ottenere il gettito relativo all'impatto dell'art. 7, comma 2-bis del D.l. 203/2005), e considerando che è sorto negli ultimi anni un vasto contenzioso a causa del mancato pagamento dell'imposta da diversi soggetti che si ritengono esentati dall'ICI, per valutare gli effetti della nuova disposizione si è ritenuto opportuno prendere come base la stima di perdita

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE CONCERNENTE MISURE PER IL RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA															
(in milioni di euro)															
Art.	Co.	Comparti di spesa	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto		
			2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	
A		MAGGIORI ENTRATE	3.347	5.340	4.825	5.541	3.547	5.740	5.225	5.941	3.771	5.740	5.225	5.941	
35-39		Misure in materia di entrate (vedi allegato 1)	3.347	5.340	4.825	5.541	3.547	5.740	5.225	5.941	3.771	5.740	5.225	5.941	
B		MINORI SPESE	945	1.274	1.371	1.358	670	1.204	1.437	1.430	881	1.245	1.443	1.440	
20	1	Editoria	1	50	50	50	0	40	50	50	0	50	50	50	
20	3	Riduzione tab. C.L.F. - Protezione civile	39	0	0	0	25	10	4	0	30	9	0		
21		Spese di giustizia (riduzione 10 -15% ed evitare eccedenze mediante soppressione anticipazione Poste)	50	100	200	200	50	100	200	200	50	100	200		
22		Riduzione spese funzionamento enti ed organismi pubblici non territoriali (10% per 2006 e 20% dal 2007) e contestuale versamento in entrata -	150	300	300	300	100	200	300	300	100	200	300		
25		Misure di contenimento Bilancio Stato - Accantonamenti	680	790	790	790	445	740	770	780	650	770	780	790	
27		Riduzione dal 50 al 40 per cento limiti spese per consulenze, convegni, rappresentanza	5	10	10	10	4	8	10	10	5	10	10		
28		personale all'estero	4	8	8	8	4	8	8	8	4	8	8		
28		riduzione 20% diana missione all'estero	4	8	8	8	4	8	8	8	4	8	8		
29		interventi vari di razionalizzazione p.a.	15	42	42	42	10	30	30	30	10	30	30		
29		riduzione spesa organismi collegiali e razionalizzazione istituzioni pubbliche (1)	15	42	42	42	10	30	30	30	10	30	30		
30		Misure relative alle autonomie locali	30	100	100	100	16	52	52	52	16	52	52		
30		verifica conseguimento economie I.T. 2006 per autonomie locali ed eventuali relative sanzioni. (1)	16	16	13	0	16	16	13	0	16	16	13		
37	57	Utilizzo/Riduzione fondo cofinanziamento pol. CE	16	16	13	0	16	16	13	0	16	16	13		
C		MAGGIORI ONERI	4.235	1.496	1.493	1.113	3.251	506	688	553	3.251	506	688	553	
16	2	Maggiori Spese	0	0	0	0	50	120	300	500	50	120	300	500	
17	1	Esclusione dal patto stabilità interno spese investimento metropolitana Roma Capitale	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0		
17	1	FS: finanziamento AV/AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	2	ANAS: aumento limiti di spesa	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0		
18	1	Servizio civile	30	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0		
18	2	Fondo politiche sociali	300	300	300	0	300	300	300	0	300	300	300		
19	3	FUS	50	50	50	0	50	50	50	0	50	50	50		
19		Interventi vari	9	30	30	30	5	20	25	30	5	20	25		
37	51	Planificazione fiscale - Minore IRAP FSN	100	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	51	Minori entrate	1.930	990	990	60	0	0	0	0	0	0	0		
37	57	Planificazione fiscale	16	16	13	23	16	16	13	23	16	16	13		
37	57	Direttiva 2003/123/CE - Società madri e figlie	16	16	13	23	16	16	13	23	16	16	13		
		TOTALE MANOVRA (A+B-C)	57	5.118	4.703	6.786	965	6.438	5.974	6.819	1.400	6.479	5.980	6.829	

(1) La disposizione non ha effetto sul saldo netto da finanziare

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge: Effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica delle misure in materia di entrata (in milioni di euro)																	
	SNF					FB					PA						
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	
REGISTRO - compravendite immobiliari	€	36,4	171,2	252,7	202,4	36,4	186,3	282,1	222,0	36,4	186,3	282,1	222,0	36,4	186,3	282,1	222,0
IRAP - FSN	€	0	-15,1	-29,4	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REGISTRO - Terreni edificabili- Abolizione aliquota agevolata	€	98,0	235,0	235,0	235,0	98,0	235,0	235,0	235,0	98,0	235,0	235,0	235,0	98,0	235,0	235,0	235,0
IRPEF - Detrazione 41%	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF - Esclusione della no-tax area per i soggetti non residenti	€	0,0	49,0	25,0	25,0	0,0	43,0	25,0	25,0	0,0	43,0	25,0	25,0	0,0	43,0	25,0	25,0
IRPEF - Incentivazione per l'esodo	€	71,0	171,0	171,0	171,0	71,0	171,0	171,0	171,0	71,0	171,0	171,0	171,0	71,0	171,0	171,0	171,0
IRPEF - Redditi diversi - Oblighi di fare, non fare, permettere	€	10,0	15,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0
IRPEF - TPR	€	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
IRPEF - Stock option	€	55,0	137,5	152,5	152,5	55,0	137,5	152,5	152,5	55,0	137,5	152,5	152,5	55,0	137,5	152,5	152,5
IRPEF - Perdite di lavoro autonomo e di imprese minori	€	0,0	216,0	32,0	-20,0	0,0	216,0	32,0	-20,0	0,0	216,0	32,0	-20,0	0,0	216,0	32,0	-20,0
IVA/II/DD - Autocari ed autovetture uso ufficio	€	15,2	75,8	95,9	113,6	15,2	80,2	102,7	122,8	15,2	80,2	102,7	122,8	15,2	80,2	102,7	122,8
IRAP - FSN	€	0,0	-4,4	-8,8	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA/II/DD - IRES - Esteroinvestizione delle società	€	118,2	222,3	209,3	239,0	118,2	222,3	209,3	239,0	118,2	222,3	209,3	239,0	118,2	222,3	209,3	239,0
IRES - Società non operative	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES - Regime di esclusione dal reddito degli utili provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata.	€	44,0	59,0	59,0	59,0	44,0	59,0	59,0	59,0	44,0	59,0	59,0	59,0	44,0	59,0	59,0	59,0
IRES - Ammortamento automobili	€	-7,0	-9,0	-8,0	-8,0	-7,0	-9,0	-8,0	-8,0	-7,0	-9,0	-8,0	-8,0	-7,0	-9,0	-8,0	-8,0
IRES - Ammortamento dei beni immateriali	€	156,0	209,0	805,0	1.144,8	186,0	245,0	951,0	1.350,0	186,0	245,0	951,0	1.350,0	186,0	245,0	951,0	1.350,0
IRES - Ammortamento terreni	€	-30,0	-36,0	-146,0	-205,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES - Spese relative a studi e ricerche	€	218,0	290,0	290,0	290,0	218,0	290,0	290,0	290,0	218,0	290,0	290,0	290,0	218,0	290,0	290,0	290,0
IRAP - FSN	€	-43,0	-51,0	-51,0	-51,0	-43,0	-51,0	-51,0	-51,0	-43,0	-51,0	-51,0	-51,0	-43,0	-51,0	-51,0	-51,0
IRAP - FSN	€	0,0	0,0	-644,0	-207,0	0,0	0,0	0,0	-763,0	0,0	0,0	0,0	-241,0	0,0	0,0	0,0	-241,0
IRES - Ripporto perdite nella trasparenza fiscale comma 1	€	0,0	0,0	119,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES - Ripporto perdite nella trasparenza fiscale comma 2	€	0,0	9,3	2,3	3,6	0,0	0,0	9,3	2,3	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	9,3	2,3
IRES - Perdite illimitatamente riportabili	€	0,0	1,8	1,0	1,0	0,0	0,0	1,8	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,8	1,0
IRES - Limiti al riporto delle perdite nei casi di acquisizione del controllo della società e di cambio dell'attività	€	0,0	26,3	15,0	15,0	0,0	0,0	26,3	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	26,3	15,0
IRES - "Piccola" trasparenza	€	0,0	3,5	2,0	2,0	0,0	0,0	3,5	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,5	2,0
Minusvalenze derivanti dall'assegnazione ai soci	€	41,0	55,0	55,0	55,0	41,0	55,0	55,0	55,0	41,0	55,0	55,0	55,0	41,0	55,0	55,0	55,0
IRES/IRAP - opere e servizi di durata ultrannuale	€	0,0	-52,0	-30,0	-30,0	0,0	-52,0	-30,0	-30,0	0,0	-52,0	-30,0	-30,0	0,0	-52,0	-30,0	-30,0
IRPEF - Norma di interpretazione autentica in materia di reddito di lavoro dipendente prestato all'estero	€	0,0	4,6	2,6	2,6	0,0	4,6	2,6	2,6	0,0	4,6	2,6	2,6	0,0	4,6	2,6	2,6
IRPEF - Norma di interpretazione autentica in materia di reddito di lavoro dipendente prestato all'estero	€	69,0	92,0	106,0	99,6	92,0	119,4	133,4	127,0	92,0	119,4	133,4	127,0	92,0	119,4	133,4	127,0
IRPEF - Norma di interpretazione autentica in materia di reddito di lavoro dipendente prestato all'estero	€	-23,2	-27,4	-27,4	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF - Norma di interpretazione autentica in materia di reddito di lavoro dipendente prestato all'estero	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Campione d'Italia	€	39,0	60,0	54,0	54,0	39,0	60,0	54,0	54,0	39,0	60,0	54,0	54,0	39,0	60,0	54,0	54,0
Plusvalenze derivanti da cessioni di immobili oggetto di donazione	€	0,0	26,0	15,0	15,0	0,0	26,0	15,0	15,0	0,0	26,0	15,0	15,0	0,0	26,0	15,0	15,0

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	SNF						FB			PA			ALLEGATO 1
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	
	IVA/IIDD - Professionisti - determinazione reddito (imponibilità plusvalenze e minusvalenze; cessione pacchetto clienti; deduzione integrale spese di vitto e alloggio anticipate dal committente)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IVA - Esclusione della soggettività tributaria soggetti minimi	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	
Aliquota IVA per consumazioni obbligatorie nei locali da ballo	potenziale recupero di gettito non quantificabile												
IVA/registro Cessione di fabbricati	689,6	1.363,6	1.080,9	1.256,0	689,6	1.363,6	1.080,9	1.256,0	826,0	1.363,6	1.080,9	1.256,0	
IVA/registro Rettifica detrazione ex 19-bis2	160,0	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	
IVA/registro costruttori con patrimonio invenduto anno 2006	217,0	217,0	217,0	0,0	217,0	217,0	217,0	0,0	217,0	217,0	217,0	0,0	
IVA/registro costruttori con patrimonio invenduto anno 2007	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	43,0	
IVA/Registro Locazioni immobiliari	177,0	333,0	245,0	289,0	177,0	317,0	214,0	279,0	212,4	317,0	214,0	279,0	
IRAP - FSN	0,0	16,0	31,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IVA - Subappalto in edilizia	Invarianza di gettito												
IVA - Individuazione di prodotti per i quali innalzare l'aliquota IVA dal 10% al 20%	116,7	280,0	280,0	280,0	116,7	280,0	280,0	280,0	140,0	280,0	280,0	280,0	
ICI - esenzione enti ecclesiastici Onlus	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Accertamento - Studi di settore	399,6	268,8	268,8	268,8	453,4	297,9	297,9	297,9	453,4	297,9	297,9	297,9	
IRAP - FSN	-53,8	-29,1	-29,1	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rafforzamento riscossione	0,0	0,0	0,0	0	100,0	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0	300,0	300,0	
Giochi	367,0	282,0	290,0	290,0	367,0	262,0	290,0	290,0	367,0	262,0	290,0	290,0	
Dogane	92,0	220,0	220,0	220,0	92,0	220,0	220,0	220,0	92,0	220,0	220,0	220,0	
Totale	3.346,7	5.339,7	4.824,7	5.541,4	3.546,7	5.739,7	5.224,7	5.941,4	3.770,8	5.739,7	5.224,7	5.941,4	

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE (*)

Art. 4.

Legge 31 luglio 1956, n. 1002

Nuove norme sulla panificazione

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59.**

... *Omissis* ...

Art. 22. - (*Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*). -
... *Omissis* ...

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato

(*) Le norme di seguito riportate sono suddivise con riferimento ai singoli articoli del decreto-legge

nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

... *Omissis* ...

Art. 5.

Decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87

Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonchè in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria

Art. 1. - ... *Omissis* ...

4. Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia.

... *Omissis* ...

Legge 8 novembre 1991, n. 362

Norme di riordino del settore farmaceutico

... *Omissis* ...

Art. 7. - (*Titolarità e gestione della farmacia*). - 1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.

4. Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio.

5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società.

6. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.

7. La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia.

8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.

10. Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.

12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.

13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.

14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE

... *Omissis* ...

Art. 100. - (*Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali*). - 1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.

2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se l'interessato è in possesso dell'autorizzazione alla produzione prevista dall'articolo 50 a condizione che la distribuzione all'ingrosso è limitata ai medicinali, comprese le materie prime farmacologicamente attive, oggetto di tale autorizzazione.

4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di grossista di medicinali non dispensa dall'obbligo di possedere l'autorizzazione alla produzione ottenuta in conformità al titolo IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attività di produzione o di importazione è esercitata a titolo di attività collaterale.

5. È esclusa dall'ambito di applicazione del presente titolo l'attività di intermediazione del commercio all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso.

6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del Ministro della salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.

... *Omissis* ...

Art. 105.

(Dotazioni minime e fornitura dei medicinali)

1. Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmaco logicamente attive o gas medicinali o medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94, o medicinali di cui detiene l'AIC o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso e' tenuto a detenere almeno:

a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18; tale percentuale deve essere rispettata anche nell'ambito dei soli medicinali generici.

... *Omissis* ...

Art. 6.

Legge 15 gennaio 1992, n. 21

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

... *Omissis* ...

Art. 8. - *(Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni).*

- 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercito con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

... *Omissis* ...

Art. 7.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

Art. 1. - ... *Omissis* ...

390. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 390.

... *Omissis* ...

Art. 9.

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

... *Omissis* ...

Art. 23. - (*Lotta al carovita*). - 1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.

2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, è istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalità di erogazione delle disponibilità del fondo nonché quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-*bis*. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*ter*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera fil produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e se attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive».

Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421

Disposizioni urgenti per le attività produttive

... *Omissis* ...

Art. 2. - (*Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso*). - 1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

- a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;
- b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
- c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

... *Omissis* ...

Art. 10.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

... *Omissis* ...

Art. 118. - (*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*). - 1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

... *Omissis* ...

Art. 11.

Legge 25 agosto 1991, n. 287

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi

... *Omissis* ...

Art. 6. - (*Commissioni*). - 1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:

- a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da un funzionario delegato dal questore;
- c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
- d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
- f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
- g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:

- a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
- c) da un funzionario delegato dal prefetto;
- d) da un funzionario delegato dal questore;
- e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
- f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;

i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;

l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.

6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito.

... *Omissis* ...

Legge 3 febbraio 1989, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore

... *Omissis* ...

Art. 4. - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'articolo 2.

2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

- c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
- h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.

3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.

4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per ciascun componente effettivo della commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

... *Omissis* ...

Art. 7. - 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

- a) da un membro della giunta camerale;
- b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività;
- c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione è integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità previste per la costituzione.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.

7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

... *Omissis* ...

Legge 3 maggio 1985, n. 204

Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio

... *Omissis* ...

Art. 4. - Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

- a) da un membro di giunta della camera di commercio;
- b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
- c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;
- d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina.

Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

... *Omissis* ...

Art. 8. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato;

d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

... *Omissis* ...

Art. 14.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

... *Omissis* ...

Art. 14. - (*Istruttoria*). - 1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3., notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di

esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 15. - (*Diffide e sanzioni*). - 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

... *Omissis* ...

Art. 15.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

... *Omissis* ...

Art. 113. - (*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*). - ... *Omissis* ...

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

... *Omissis* ...

Art. 16.

Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16

Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.

Art. 1. – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

Art. 1. – ... *Omissis* ...

147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

... *Omissis* ...

Art. 17.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

Art. 1. – ... *Omissis* ...

32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.913 milioni di euro.

... *Omissis* ...

Art. 21.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)

... *Omissis* ...

Art. 13. (L) *Importi*. – 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
- c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della

metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

... *Omissis* ...

Art. 16. (L) - (*Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato*). - 1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

... *Omissis* ...

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

Art. 1. - ... *Omissis* ...

309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

... *Omissis* ...

Art. 23.

Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230

... *Omissis* ...

Art. 14. - (*Disposizioni transitorie e finali*). - 1. ... *Omissis*

4. L'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, si applica alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonché a quelle per posti di professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge 4 novembre 2005, n. 230, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

... *Omissis* ...

Art. 27.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

Art. 1. - ... *Omissis* ...

9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

... *Omissis* ...

Art. 28.

Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941

Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero

... *Omissis* ...

Art. 3. – Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale.

... *Omissis* ...

Art. 30.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

Art. 1. – ... *Omissis* ...

204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

... *Omissis* ...

Art. 31.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

... *Omissis* ...

Art. 6. - (*La valutazione e il controllo strategico*). – ... *Omissis* ...

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

... *Omissis* ...

Art. 32.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

... *Omissis* ...

Art. 7. - (*Gestione delle risorse umane*). – ... *Omissis* ...

6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e conti-

nuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

... *Omissis* ...

Art. 33.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

... *Omissis* ...

Art. 16. - (*Proseguimento del rapporto di lavoro*). - 1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in re-

lazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

... *Omissis* ...

Art. 34.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

... *Omissis* ...

Art. 24. - (*Trattamento economico*). - ... *Omissis* ...

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

... *Omissis* ...

Art. 53. - (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*). - ... *Omissis* ...

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica,

tica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

... *Omissis* ...

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

... *Omissis* ...

Art. 35.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

... *Omissis* ...

Art. 74-*quater*. - (*Disposizioni per le attività spettacolistiche*). - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante bi-glietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifesta-

zioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 54. - (*Rettifica delle dichiarazioni*). - L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 39. - (*Redditi determinati in base alle scritture contabili*). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2° comma dell'art. 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

... *Omissis* ...

Art. 15. - (*Applicazione dell'imposta sui corrispettivi delle cessioni dei fabbricati*). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell'atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Qualora l'immobile non sia ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si applicano le disposizioni in materia di procedura di accatastamento degli immobili urbani di cui all'articolo 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, con esclusione di quelle recate dall'ultimo periodo del comma 1. L'ufficio tecnico erariale invia, a norma del comma 2 del suddetto articolo 12, il certificato catastale anche alle parti contraenti. In tale caso nel termine di dieci giorni dal ricevimento del certificato il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

1-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del D.L. 23 gennaio 1993,

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'ufficio del registro comunica all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente se il contribuente non si è avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ovvero se il corrispettivo della cessione risulta inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2-*bis*. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle cessioni di fabbricati effettuate nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

... *Omissis* ...

Art. 17. - (*Soggetti passivi*). - L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-*ter*, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter*, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'e-

servizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera *f*), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a*), dello stesso articolo 7.

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter*, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera *f*), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a*), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera *d*), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

... *Omissis* ...

Art. 10. - (*Operazioni esenti dall'imposta*). - Sono esenti dall'imposta:

... *Omissis* ...

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

... *Omissis* ...

Art. 19-bis1. - (*Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi*). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:

... *Omissis* ...

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.

... *Omissis* ...

Art. 36. - (*Esercizio di più attività*). - ... *Omissis* ...

L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-*quater*.

... *Omissis* ...

TABELLA A

PARTE III

... *Omissis* ...

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%:

... *Omissis* ...

127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

... *Omissis* ...

Art. 5. - (*Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso*). - 1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), dello stesso decreto.

... *Omissis* ...

Art. 40. - (*Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto*). - 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art.

7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8, 8-bis e 27-*quinquies*, dello stesso decreto.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

... *Omissis* ...

Art. 19. - (*Scritture contabili degli esercenti arti e professioni*). - Le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

... *Omissis* ...

Art. 73. [87] *Soggetti passivi.* - ... *Omissis* ...

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

... *Omissis* ...

Art. 30. - (*Società di comodo. Valutazione dei titoli*). - 1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6-bis) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.

... *Omissis* ...

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel

comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

4-7. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non adottati in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

... *Omissis* ...

Art. 172. [123] - (*Fusione di società*). - ... *Omissis* ...

7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammon-

tare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Art. 1. - ... *Omissis* ...

121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dallo gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

... *Omissis* ...

497. In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal

corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.

498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Art. 74. - (*Altre infrazioni*). - 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

... *Omissis* ...

Art. 7. - (*Comunicazioni all'anagrafe tributaria*). - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere *e-bis*) e *g*) del primo comma dell'articolo 6.

A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera *f*) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera *g-ter*) del primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera *f*) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via te-

lematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.

Art. 36.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Tabella A - Parte III - ... *Omissis* ...

62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune).

... *Omissis* ...

64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune.

... *Omissis* ...

122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico.

... *Omissis* ...

123-bis) servizi telefonici resI attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico.

... *Omissis* ...

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 47. - (*Utili da partecipazione*). - ...*Omissis*..

4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), corrisposti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera *b*), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 87. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.

... *Omissis* ...

Art. 102. - (*Ammortamento dei beni materiali*). - ...*Omissis*..

3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.

... *Omissis* ...

Art. 115. - (*Opzione per la trasparenza fiscale*). - ...*Omissis*..

3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata.

... *Omissis* ...

116. - (*Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria*). - 1. L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa. L'opzione non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87.

2. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8.

... *Omissis* ...

Art. 84. - (*Ripporto delle perdite*). - ...*Omissis*...

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Art. 33. - ...*Omissis*..

3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

... *Omissis* ...

Art. 101. - (*Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite*) - 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 2.

Art. 98. - (*Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione*). - ... *Omissis* ...

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1;

b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5;

c) il socio è qualificato quando:

1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;

2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all'articolo 74;

d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;

e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:

1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;

2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;

3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;

4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;

f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;

g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi.

... *Omissis* ...

Art 3. - (*Base imponibile*) - 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12

Art. 24. - (*Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti*) -
... *Omissis* ...

3. Le detrazioni di cui all'articolo 15 spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

... *Omissis* ...

Art. 19. - (*Indennità di fine rapporto*). - ... *Omissis* ...

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17.

... *Omissis* ...

Art. 25. - (*Redditi fondiari*). - 1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

... *Omissis* ...

Art. 51. - (*Determinazione del reddito di lavoro dipendente*). - ... *Omissis* ...

2. Non concorrono a formare il reddito:

... *Omissis* ...

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito.

... *Omissis* ...

Art. 8. - (*Determinazione del reddito complessivo*). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 80 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita sem-

plice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato articolo 84.

Art. 54. - (*Determinazione del reddito di lavoro autonomo*). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

... *Omissis* ...

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

... *Omissis* ...

Art. 17. - (*Tassazione separata*). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

... *Omissis* ...

g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

... *Omissis* ..

Art. 188. - (*Campione d'Italia*). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

... *Omissis* ...

Art. 13. - (*Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità*). - 1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

... *Omissis* ...

Legge 18 febbraio 1999, n. 28

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

... *Omissis* ...

Art. 11. - (*Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini*). - 1. La sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fa venire meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge.

Legge 13 maggio 1999, n. 133.

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

... *Omissis* ...

Art. 28. (*Disposizioni interpretative*). - 1. Le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e quelle del comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono intendersi nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si applica l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791.

Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali.

Art. 3. - ... *Omissis* ...

2-*bis*. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 13-*quinquies* del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'art. 4 del D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella L. 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR.

... *Omissis* ...

Art. 37.

Legge 8 maggio 1998 n. 146

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

... *Omissis* ...

Art. 10. - (*Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento*). - 1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui

all'art. 62-*sexies* del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.

3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

3-*bis*. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

... *Omissis* ...

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

Art. 7. - (*Comunicazioni all'anagrafe tributaria*).

... *Omissis* ...

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

... *Omissis* ...

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662

... *Omissis* ...

Art. 10. - (*Violazione degli obblighi degli operatori finanziari*). - 1.
Se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o del-

l'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

... *Omissis* ...

Art. 8. - (*Poteri dell'anagrafe tributaria*). - L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

... *Omissis* ...

Art. 8-bis. - (*Comunicazione dati I.V.A.*). - *Omissis*.

4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

6. Per l'omissione della comunicazione o l'invio di tale comunicazione con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 1. - (*Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.*). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

... *Omissis* ...

Art. 2. - (*Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.*). - 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3:

a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

... *Omissis* ...

Art. 3. - *(Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni.*

1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 4 può essere inclusa nella dichiarazione unificata. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.

... *Omissis* ...

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione delle

dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.

... *Omissis* ...

Art. 4. - (*Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta*). - *Omissis*.

3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-*bis* del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

... *Omissis* ...

6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-*ter*, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui

all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

... *Omissis* ...

Art. 5. - (*Dichiarazione nei casi di liquidazione*). - 1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, per il tramite di una banca o di un ufficio postale ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica.

2. [Nel caso in cui il liquidatore non sia nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi].

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'im-

posta sul reddito delle società. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si è chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico.

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

... *Omissis* ...

Art. 5-bis. - (Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione).

1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sui redditi delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e alla data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un Ufficio Postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o Incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un Ufficio Postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'articolo 123-*bis* del testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, Independentemente da eventuali effetti retroattivi.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.

... *Omissis* ...

Art. 8. - (*Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti*).

1. Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il Contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 31 luglio ovvero, In caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta In conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. la trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai Contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche e delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis 2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435

Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

... *Omissis* ...

Art. 17. - (*Razionalizzazione dei termini di versamento*). - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale

sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta

... *Omissis* ...

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

... *Omissis* ...

Art. 13. - (*Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi*). - 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo

di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:

a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

... *Omissis* ...

Art. 16. - (*Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti*). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a:

a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;

b) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14;

d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

... *Omissis* ...

Art. 17. - (*Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta*). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

b) consegnare al sostituto, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della l. 23 ottobre 1992, n. 421.

... *Omissis* ...

Art. 10. - (*Versamenti e dichiarazioni*). - ... *Omissis* ...

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'I-LOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

... *Omissis* ...

Art. 41. - (*Cessioni intracomunitarie non imponibili*). - ... *Omissis* ...

2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

... *Omissis* ...

Art. 35. - (*Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività*). - ... *Omissis* ...

15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 43. - (*Termine per l'accertamento*). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

... *Omissis* ...

Art. 57. - (*Termine per gli accertamenti*). - Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 60. - (*Notificazioni*). - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c. si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413

... *Omissis* ...

Art. 16. - (*Comunicazioni e notificazioni*). - 1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da

parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 36. - (*Comunicazione di violazioni tributarie*). - I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 32. - (*Poteri degli uffici*). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a

norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investi-

mento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;

8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;

8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

... *Omissis* ...

Legge 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

... *Omissis* ...

Art. 12. - 1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla L. 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1992.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni per le prestazioni previste nel D.M. 25 settembre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 29 settembre 1981, nonché per le cessioni di beni risultanti, ancorché non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con ca-

rattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 22, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio può essere limitato rispetto a talune attività.

4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresì determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchieri per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.

10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

12.

13. [Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nella L. 13 marzo 1980, n. 71, nel D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1982, n. 887 e successive modificazioni, nel D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, e nella L. 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni].

14.

15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 67. [81] - (*Redditi diversi*). - 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

... *Omissis* ...

Art. 68. [82] - (*Plusvalenze*). - 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

... *Omissis* ...

Art. 25. - (*Cartella di pagamento*). - 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 19. [17] - (*Indennità di fine rapporto*). - 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

... *Omissis* ...

Art. 20. [17-bis] - (*Prestazioni pensionistiche*). - 1. Le prestazioni di cui alla lettera *a-bis*) del comma 1 dell'articolo 17 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19, comma 1-*bis*.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

... *Omissis* ...

Art. 2. - (*Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici*). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

1-*bis*. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata.

... *Omissis* ...

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

... *Omissis* ...

Art. 103. [68] - (*Ammortamento dei beni immateriali*). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.

... *Omissis* ...

Art. 109. [75 e 98] - (*Norme generali sui componenti del reddito d'impresa*). - ... *Omissis* ...

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili :

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulta inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio

netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2005 n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

... *Omissis* ...

Art. 1. - ... *Omissis*

499. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

500. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2004;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.

501. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

502. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonchè di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

503. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

504. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonchè quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonchè la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

505. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

506. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonchè, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

507. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b)*, *c)* e *d)*, qualora il reddito effettivamente conse-

guito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera *a*), e 505, lettera *c*), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b*), *c*) e *d*), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

508. Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera *a*), e 505, lettera *c*), nonchè le disposizioni di cui al comma 504, lettere *b*), *c*) e *d*). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonchè i relativi interessi.

509. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 501. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi *2-bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè le modalità di adesione.

510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 499, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonchè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.

511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

512. L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

513. L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

514. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonchè alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

515. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

516. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonchè il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettificata, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 510, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

518. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 510;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

... *Omissis* ...

Art. 67. - (*Organi*). - 1. Sono organi delle agenzie fiscali:

- a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;
- b) il comitato di gestione, composto da un numero massimo di sei membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41

Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione

Art. 1. - (*Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione*). - ... *Omissis* ...

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e di altri parametri di mercato.

... *Omissis* ...

Art. 38.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1.

... *Omissis* ...

287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di:

- a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
- b) economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
- c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
- d) sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;
- e) salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 3 agosto 1998, n. 288

... *Omissis* ...

Art. 4. - (*Aliquota*). - 1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti:

a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile; resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;

b) per le scommesse:

1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse

messe a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.

2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 è stabilita nella misura del 32 per cento.

... *Omissis* ...

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

... *Omissis* ...

Art. 22. - (*Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive*). - ... *Omissis* ...

6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 del Ministro delle finanze, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;

b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

... *Omissis* ...

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

... *Omissis* ...

Art. 110. - ... *Omissis* ...

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Art. 1.

... *Omissis* ...

530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

531. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 7. - (*Immobili di proprietà delle imprese*). - ... *Omissis* ...

2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006.

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

Articolo 1.

(Finalità e ambito di intervento)

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza,

dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a de-

correre dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Articolo 3.

(Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale *sub* regionale;

e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane)

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera *b*), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera *c*), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 5.

(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-

legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

4. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione».

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale».

Articolo 6.

(Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi)

1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari».

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati)

1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

Articolo 8.

(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.

Articolo 9.

(Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.

2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito *internet* e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari».

Articolo 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - *(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)*. - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.

5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori».

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni)

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.

3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale)

1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di

cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.

2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.

Articolo 13.

(Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza)

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.

2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.

4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.

Articolo 14.

(Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis. - (*Misure cautelari*) - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constatati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.

2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.

3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.

«Art. 14-ter. - (*Impegni*) - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo 15 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito.

2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.

3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;

b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».

2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta in misura non superiore alla metà.».

Articolo 15.

(Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato)

1. All'articolo 113, commi 15-*bis* e 15-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

TITOLO II

MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

CAPO I

MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Articolo 16.

(Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale)

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.

2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno».

Articolo 17.

(ANAS e Ferrovie S.p.A.)

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità / alta capacità», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto

impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.

2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni».

Articolo 18.

(Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.

2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

CAPO II

INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 19.

(Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso

interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

CAPO III

MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 20.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.

Articolo 21.

(Spese di giustizia)

1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.

2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo

1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.

4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti»

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

Articolo 22.

(Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali)

1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco,

degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 23.

(Parere del Consiglio Universitario Nazionale)

1. Al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari, associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, è abrogato.

Articolo 24.

(Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri)

1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.

Articolo 25.

(Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni)

1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.

2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.

3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al coesistente Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007 - 2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per il triennio medesimo.

Articolo 26.

(Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni)

1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al

Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 27.

(Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)

1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Articolo 28.

(Diarie per missioni all'estero)

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 29.

(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)

1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.

Articolo 30.

(Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali)

1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale

a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.

204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo».

Articolo 31.

(Riorganizzazione del servizio di controllo interno)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente».

2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.

Articolo 32.

(Contratti di collaborazione)

1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6».

Articolo 33.

(Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici)

1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.

2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensio-

nistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.

3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 34.

(Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.».

2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».

3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza.».

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI

Articolo 35.

(Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)

1. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».

2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il

seguinte: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto».

3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera *d*), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi».

4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.

5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».

6. Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.

7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-*bis* sono inseriti i seguenti:

«Articolo 10-*ter*. - (*Omesso versamento di IVA*). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-*bis* si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Articolo 10-*quater*. - (*Indebita compensazione*). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-*bis* si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la de-

stinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457;»;

b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera *i)*, primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;

c) all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

d) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter è soppresso».

9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

10. Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo comma, secondo periodo, del testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono aggiunte le seguenti: «, non derivanti da contratti di locazione finanziaria,».

11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le

somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro».

13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5».

14. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. All'articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: *a)* il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; *b)* il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

bre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposi-

zioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».

16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione».

18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.

19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura».

20. La disposizione del comma precedente si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 497:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito»;

2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;

b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affer-

mativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: «53-bis - (*Attribuzioni e poteri degli uffici*). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347».

b) all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dal direttore generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

26. Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, la cau-

sale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli

73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.

Articolo 36.

(Recupero di base imponibile)

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies) e la voce numero 122) è sostituita dalla seguente: «122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».

4. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate».

10. All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le parole: «del terzo» sono aggiunte le seguenti: «e del quarto».

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.

12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte le seguenti «dalla data di costituzione»;

2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;

b) al comma 3, la lettera *a)* è soppressa.

13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto testo unico, come modificato dal comma 12, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.

14. Le disposizioni della lettera *b)* del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59».

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere *a)*, *b)* e *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)* e *b)*,».

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è soppresso.

21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»;

b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.

23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-*bis* è soppresso.

24. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono aggiunte le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.».

25. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-*bis*) è soppressa.

26. La disposizione di cui al comma 28 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Determinazione del reddito complessivo*) - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le di-

sposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84».

28. Le disposizioni del comma 30 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 54:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale»;

2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura»;

b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione».

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.

31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.

Articolo 37.

(Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».

2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste.

4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;

b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo».

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.

6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» aggiungere: «dei dati, delle notizie e»;

2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» è aggiunta la seguente: «ovvero».

8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno

cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;

b) all'articolo 2:

1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;

2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);

c) all'articolo 3:

1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;

2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un

volume d'affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;

3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;

d) all'articolo 4:

1. al comma 3-*bis* le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

2. al comma 4-*bis* le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

3. al comma 6-*quater* le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;

e) all'articolo 5:

1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrono, sono soppresse;

2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;

f) all'articolo 5-*bis* «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrono, sono soppresse;

g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».

11. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16».

12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera *b)* le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;

b) all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;

c) all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno» e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. - (*Contribuenti minimi in franchigia*). - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-

glio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo».

16. All'articolo 41, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di fran-

chigia di cui all'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«15-*bis*. L'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.

15-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;

c) modalità per la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006.

20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.

21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera *f*), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.

22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.

23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».

25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

27. All'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)* del primo comma è aggiunta la seguente: «*b-bis*) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;

b) nella lettera *e)* del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;

c) dopo la lettera *e)* del primo comma è inserita la seguente:

«*e-bis*) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera *d)*, o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera *d)*, l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di

consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;

d) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera *d)* ed alla lettera *e-bis)* del comma precedente.»;

e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;

f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto».

28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»;

b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».

29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».

32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;

b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».

33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.

34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

35. È soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.

38. All'articolo 67, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «o donazione» sono soppresse;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».

39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera *b)* dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante».

40. La lettera *a)* dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente: «*a)* del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima

rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».

41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».

42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:

a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;

b) è abrogato il comma 1-bis.

43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro.

44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.

45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;

b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».

46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma precedente, lettera *a*), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.

47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera *b*) è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».

48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

52. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.

53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera *l*), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.

54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province

e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.

56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005».

57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Articolo 38.

(Misure di contrasto del gioco illegale)

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:

a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;

b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;

c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.

2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di

vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il punto 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

i. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

ii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

iii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

iv. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;».

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi».

6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.

7. All'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530:

1. alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

2. alla lettera *c*), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;

b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39.

(Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale».

Articolo 40.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dal presente decreto, pari a complessivi 4.219 milioni di euro per l'anno 2006, a 1.582 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.338 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 41.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2006.

NAPOLITANO

PRODI – PADOA SCHIOPPA – BERSANI

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

ELENCO N. 1

(previsto dall'art. 25, comma 1)

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	109.019.527	182.419.807	181.550.289	151.159.520
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1.943.710	7.379.461	7.259.861	7.259.861
01.01.05.02 Fondo di riserva consumi intermedi	1.943.710	7.379.461	7.259.861	7.259.861
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	15.167.027	16.537.371	16.588.261	16.588.261
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	4.669.141	6.139.963	6.158.791	5.158.791
02.01.05.02 Servizi del Poligrafico dello Stato	10.497.886	10.397.407	10.429.471	10.429.471
TESORO	23.114.195	37.185.844	37.402.824	35.383.494
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	1.326.505	1.501.848	1.506.465	1.506.465
03.01.05.06 Altri servizi di tesoreria	381.808	372.508	373.657	373.657
03.01.05.17 Servizi del Poligrafico dello Stato	21.404.610	33.399.131	33.502.127	33.502.127
03.01.07.05 Oneri accessori	1.273	1.242	1.245	1.245
03.02.03.05 Informatica di servizio	0	13.285	0	0
03.02.03.55 Promozione e tutela del Made in Italy	0	1.897.830	2.019.330	0
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.308.961	37.634.014	36.247.138	1.227.080
04.01.01.00 FUNZIONAMENTO	645.122	987.506	990.500	990.500
04.01.05.07 Altri servizi di tesoreria	161.877	235.853	236.580	236.580
04.01.05.15 Interventi strutturali di politica economica	0	3.385.307	298.861	0
04.01.05.17 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1.087.563	1.180.297	838.981	0
04.02.03.29 Fondo progetti di ricerca	0	18.978.300	20.193.300	0
04.02.03.30 Monitoraggio spesa sanitaria	0	9.489.150	10.096.650	0

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		ACCANTONA- MENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
04.02.10.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	4.414.399	3.377.601	3.592.266	0
	POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	963.089	4.689.198	4.943.980	10.258.673
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	963.089	768.608	772.393	772.393
05.01.02.02	Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici	0	3.920.590	4.171.588	9.486.280
	POLITICHE FISCALI	53.952.015	54.222.981	54.303.131	53.179.011
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3.952.015	3.254.224	3.272.354	3.131.001
06.01.02.13	Scuola superiore dell'economia e delle finanze	0	948.915	1.009.665	0
06.02.03.01	Edilizia di servizio	50.000.000	50.019.842	50.021.113	50.048.011
	GUARDIA DI FINANZA	7.389.186	22.592.205	22.509.148	22.509.148
07.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3.492.361	12.447.057	12.449.586	12.449.586
07.01.01.02	Reclutamento, formazione e addestramento	538.848	1.774.329	1.774.690	1.774.690
07.01.01.03	Mezzi operativi e strumentali	2.610.973	6.971.644	6.885.413	6.885.413
07.01.01.04	Potenziamento	747.005	1.399.175	1.399.459	1.399.459
	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	158.310	342.988	344.046	344.046
09.01.01.00	FUNZIONAMENTO	158.310	342.988	344.046	344.046
	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	23.034	1.835.745	1.951.901	4.409.947
12.01.01.01	Commissariati di governo	23.034	22.473	22.542	22.542
12.01.02.14	Minoranze linguistiche	0	1.813.273	1.929.359	4.387.405
	MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.393.489	5.048.905	5.311.427	9.724.220
	MERCATO	520.630	676.949	698.435	1.064.731
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	431.695	344.697	356.510	595.672
02.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	3.341	190.338	190.925	190.925
02.01.05.05	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	85.594	141.914	150.999	278.134

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
IMPRESE	1.313.924	1.096.246	1.135.122	1.659.169
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	936.721	630.217	661.683	1.097.923
03.01.02.01 Camere di commercio, industria e artigianato	0	98.015	104.290	192.097
03.01.02.07 Cooperative e loro consorzi	377.203	368.015	369.149	369.149
RETI ENERGETICHE	165.489	37.150	37.264	37.264
04.01.01.00 FUNZIONAMENTO	165.489	37.150	37.264	37.264
INTERNAZIONALIZZAZIONE	393.446	3.238.560	3.440.607	6.963.057
05.01.01.00 FUNZIONAMENTO	65.846	75.510	75.057	75.057
05.02.03.05 Promozione e tutela del Made in Italy	0	2.846.745	3.023.995	6.888.000
05.02.03.08 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	327.600	316.305	336.555	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.592.122	3.620.022	3.731.891	4.628.397
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	292.644	467.419	478.931	626.984
01.01.05.02 Fondo di riserva consumi intermedi	156.028	302.155	303.086	303.086
01.01.05.03 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	136.615	165.264	175.844	323.898
SEGRETARIATO GENERALE	11.142	6.628	6.649	6.649
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	11.142	6.628	6.649	6.649
AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE	10.742	12.882	12.921	12.921
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	10.742	12.882	12.921	12.921
ATTIVITA' ISPETTIVA	52.321	35.362	35.471	35.471
04.01.01.00 FUNZIONAMENTO	52.321	35.362	35.471	35.471
COMUNICAZIONE	5.882	6.458	6.478	6.478
05.01.01.00 FUNZIONAMENTO	5.882	6.458	6.478	6.478

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE	14.103	14.660	14.706	14.706
06.01.01.00 FUNZIONAMENTO	14.103	14.660	14.706	14.706
GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE	35.753	581.020	615.553	1.343.932
07.01.01.00 FUNZIONAMENTO	35.753	90.946	94.105	158.147
07.01.02.04 Organismi non lucrativi di attività sociali	0	490.074	521.449	1.185.785
IMMIGRAZIONE	13.366	14.308	14.352	14.352
08.01.01.00 FUNZIONAMENTO	13.366	14.308	14.352	14.352
MERCATO DEL LAVORO	96.359	95.423	95.717	95.717
09.01.01.00 FUNZIONAMENTO	92.384	91.544	91.826	91.826
09.01.02.02 Occupazione	3.975	3.879	3.890	3.890
POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE	18.912	19.202	19.261	19.261
10.01.01.00 FUNZIONAMENTO	18.912	19.202	19.261	19.261
POLITICHE PREVIDENZIALI	19.884	168.979	178.459	377.760
11.01.01.00 FUNZIONAMENTO	19.884	168.979	178.459	377.760
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10.902	13.921	13.964	13.964
12.01.01.00 FUNZIONAMENTO	10.902	13.921	13.964	13.964
RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI	986.890	1.351.870	1.356.038	1.356.038
13.01.01.00 FUNZIONAMENTO	986.890	1.351.870	1.356.038	1.356.038
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	16.175	577.347	613.040	212.978
14.01.01.00 FUNZIONAMENTO	16.175	479.332	508.751	20.881
14.01.02.01 Pari opportunità	0	98.015	104.290	192.097
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E FORMAZIONI SOCIALI	7.048	254.545	270.351	491.187
15.01.01.00 FUNZIONAMENTO	7.048	242.293	257.315	467.175
15.01.02.01 Protezione e assistenza sociale	0	12.252	13.036	24.012

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.913.238	21.117.595	21.322.106	23.946.802
AFFARI DI GIUSTIZIA	139.315	200.640	201.258	201.258
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	139.315	200.640	201.258	201.258
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.368.592	12.624.530	12.828.178	15.452.875
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	4.018.466	10.711.647	10.891.544	13.253.771
03.01.05.04 Fondo di riserva consumi intermedi	0	1.619.903	1.624.897	1.624.897
03.01.05.05 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	350.126	292.981	311.737	574.207
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	3.254.129	8.088.398	8.090.041	8.090.041
04.01.01.00 FUNZIONAMENTO	3.203.299	7.987.236	7.988.858	7.988.858
04.01.02.01 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	50.830	101.162	101.183	101.183
GIUSTIZIA MINORILE	151.202	204.026	202.628	202.628
05.01.01.00 FUNZIONAMENTO	151.202	204.026	202.628	202.628
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.016.971	2.308.640	2.494.777	2.580.151
SEGRETERIA GENERALE	432	3.703	3.642	3.642
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	432	3.703	3.642	3.642
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	0	2.013	1.980	1.980
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	0	2.013	1.980	1.980
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	30.015	37.920	37.306	37.306
04.01.01.00 FUNZIONAMENTO	30.015	37.920	37.306	37.306
PERSONALE	54.485	67.605	66.509	66.509
05.01.01.01 Uffici centrali	54.485	67.605	66.509	66.509
AFFARI AMMINISTRATIVI, BILANCIO E PATRIMONIO	381.792	801.856	789.231	795.071
06.01.01.01 Uffici centrali	74.589	43.850	42.988	42.988
06.01.01.02 Uffici all'estero	298.300	751.486	739.307	739.307

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
06.01.05.06 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	8.903	6.519	6.937	12.777
STAMPA E INFORMAZIONE	607	164.082	161.422	161.422
07.01.01.00 FUNZIONAMENTO	607	164.082	161.422	161.422
INFORMATICA, COMUNICAZIONI E CIRA	182.521	600.037	590.312	590.312
08.01.01.01 Uffici centrali	136.489	219.778	216.216	216.216
08.01.01.02 Uffici all'estero	46.032	380.259	374.096	374.096
PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE	292.949	480.956	680.863	680.863
10.01.01.01 Uffici centrali	79.222	11.323	11.139	11.139
10.01.01.02 Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	86.829	115.717	180.729	180.729
10.01.02.01 Promozione e relazioni culturali	126.898	353.916	488.994	488.994
ITALIANI ALL'ESTERO E POLITICHE MIGRATORIE	15.714	58.688	61.178	119.320
11.01.01.00 FUNZIONAMENTO	15.714	15.797	15.541	15.541
11.01.02.03 Contributi ad enti ed altri organismi	0	42.891	45.637	103.779
AFFARI POLITICI MULTILATERALI E DIRITTI UMANI	7.033	28.261	28.979	50.370
12.01.01.00 FUNZIONAMENTO	7.033	28.261	28.979	50.370
COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	10.550	10.087	9.892	9.892
13.01.01.00 FUNZIONAMENTO	10.550	10.087	9.892	9.892
ISTITUTO DIPLOMATICO	8.204	12.725	12.519	12.519
14.01.01.00 FUNZIONAMENTO	8.204	12.725	12.519	12.519
PAESI DELL'EUROPA	5.637	10.018	10.639	10.639
15.01.01.00 FUNZIONAMENTO	5.637	10.018	10.639	10.639
PAESI DELLE AMERICHE	4.671	6.487	15.390	15.390
16.01.01.00 FUNZIONAMENTO	4.671	6.487	15.390	15.390

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	6.198	6.214	7.218	7.218
17.01.01.00 FUNZIONAMENTO	6.198	6.214	7.218	7.218
PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	9.033	10.573	10.402	10.402
18.01.01.00 FUNZIONAMENTO	9.033	10.573	10.402	10.402
PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	3.803	3.708	3.648	3.648
19.01.01.00 FUNZIONAMENTO	3.803	3.708	3.648	3.648
INTEGRAZIONE EUROPEA	3.328	3.708	3.648	3.648
20.01.01.00 FUNZIONAMENTO	3.328	3.708	3.648	3.648
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.554.710	19.640.818	19.705.617	19.789.072
PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE, GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	4.346.212	6.358.308	6.379.943	6.397.696
02.01.01.01 Uffici centrali	1.218.345	1.939.412	1.946.963	1.972.690
02.01.05.06 Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	358.968	350.223	351.303	351.303
02.01.05.07 Fondo di riserva consumi intermedi	2.757.921	4.061.179	4.073.703	4.073.703
02.01.05.08 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	10.980	7.494	7.974	0
ISTRUZIONE	2.482.136	3.214.809	3.225.839	3.252.412
03.01.01.01 Uffici centrali	2.475.120	3.188.361	3.198.115	3.198.115
03.01.02.02 Edilizia scolastica	0	19.603	20.858	47.431
03.01.02.05 Interventi diversi	7.016	6.844	6.866	6.866
UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	128.275	150.588	151.587	178.160
04.01.01.01 Uffici centrali	79.522	101.984	103.365	129.938
04.01.01.02 Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche	48.754	48.605	48.222	48.222

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	955.111	1.293.772	1.297.761	1.297.761
07.01.01.01 Uffici regionali	497.209	509.536	511.107	511.107
07.01.01.02 Strutture scolastiche	457.902	784.237	786.654	786.654
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	667.145	680.735	682.833	682.833
08.01.01.01 Uffici regionali	257.622	231.187	282.054	282.054
08.01.01.02 Strutture scolastiche	409.523	399.548	400.780	400.780
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	257.225	254.612	255.396	255.396
09.01.01.01 Uffici regionali	110.437	111.398	111.742	111.742
09.01.01.02 Strutture scolastiche	146.789	143.213	143.655	143.655
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	658.273	652.647	654.659	654.659
10.01.01.01 Uffici regionali	214.639	219.819	220.497	220.497
10.01.01.02 Strutture scolastiche	443.634	432.828	434.162	434.162
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	542.115	549.206	550.898	550.898
11.01.01.01 Uffici regionali	188.648	204.349	204.978	204.978
11.01.01.02 Strutture scolastiche	353.467	344.857	345.920	345.920
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA-GIULIA	192.884	202.062	203.249	215.805
12.01.01.01 Uffici regionali	75.491	87.528	88.362	100.918
12.01.01.02 Strutture scolastiche	117.394	114.534	114.887	114.887
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	569.656	562.055	563.787	563.787
13.01.01.01 Uffici regionali	220.434	221.339	222.021	222.021
13.01.01.02 Strutture scolastiche	349.222	340.715	341.766	341.766
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	156.498	155.876	156.356	156.356
14.01.01.01 Uffici regionali	59.047	60.799	60.986	60.986
14.01.01.03 Strutture scolastiche	97.451	95.077	95.370	95.370

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	849.462	861.220	863.875	863.875
15.01.01.01 Uffici regionali	292.185	308.172	309.122	309.122
15.01.01.02 Strutture scolastiche	557.277	553.049	554.753	554.753
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	273.969	271.816	272.653	272.653
16.01.01.01 Uffici regionali	98.484	100.606	100.915	100.915
16.01.01.02 Strutture scolastiche	175.485	171.210	171.737	171.737
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	122.156	121.900	122.276	122.276
17.01.01.01 Uffici regionali	77.253	78.092	78.332	78.332
17.01.01.02 Strutture scolastiche	44.903	43.809	43.944	43.944
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	289.715	289.187	290.079	290.079
18.01.01.01 Uffici regionali	126.330	129.782	130.182	130.182
18.01.01.02 Strutture scolastiche	163.385	159.405	159.897	159.897
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	881.530	870.163	872.845	872.845
19.01.01.01 Uffici regionali	340.894	342.695	343.752	343.752
19.01.01.02 Strutture scolastiche	540.637	527.468	529.094	529.094
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	1.171.730	1.147.489	1.151.027	1.151.027
20.01.01.01 Uffici regionali	483.431	475.956	477.424	477.424
20.01.01.02 Strutture scolastiche	688.300	671.533	673.603	673.603
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	158.771	158.566	159.055	159.055
21.01.01.01 Uffici regionali	57.431	59.695	59.880	59.880
21.01.01.02 Strutture scolastiche	101.340	98.871	99.176	99.176
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	554.634	555.928	557.642	557.642
22.01.01.01 Uffici regionali	210.173	219.763	220.440	220.440
22.01.01.02 Strutture scolastiche	344.461	336.165	337.202	337.202

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	350.830	351.723	352.807	352.807
23.01.01.01 Uffici regionali	123.339	129.774	130.173	130.173
23.01.01.02 Strutture scolastiche	227.491	221.949	222.634	222.634
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	946.380	938.156	941.048	941.048
24.01.01.01 Uffici regionali	221.323	230.761	231.472	231.472
24.01.01.02 Strutture scolastiche	725.057	707.395	709.576	709.576
MINISTERO DELL'INTERNO	65.120.883	92.187.895	92.525.182	104.467.017
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	2.326.650	11.932.229	11.748.957	11.748.957
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	777.293	11.902.439	11.719.076	11.719.076
02.01.02.05 Progetti finalizzati	1.248	0	0	0
02.01.02.07 Spese elettorali	32.717	29.790	29.881	29.881
02.01.05.06 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1.313.792	0	0	0
02.02.10.03 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	201.600	0	0	0
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	5.417.910	15.541.453	15.354.789	15.354.789
03.01.01.01 Spese generali di funzionamento	1.335.302	6.659.307	6.660.660	6.660.660
03.01.01.02 Formazione e addestramento	536.896	669.416	669.552	669.552
03.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali	3.545.711	8.022.947	8.024.577	8.024.577
03.02.03.04 Mezzi operativi e strumentali	0	189.783	0	0
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	35.537	43.627	43.761	43.761
04.01.01.00 FUNZIONAMENTO	35.537	43.627	43.761	43.761
PUBBLICA SICUREZZA	37.360.581	54.778.227	54.874.438	56.145.971
05.01.01.01 Spese generali di funzionamento	15.418.452	23.191.203	23.274.638	24.258.074
05.01.01.02 Formazione e addestramento	508.823	1.371.055	1.371.334	1.371.334
05.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali	18.823.115	28.973.162	28.985.407	29.273.503
05.01.01.04 Potenziamento	1.028.283	1.242.807	1.243.060	1.243.060
05.01.01.05 Accordi ed organismi internazionali	1.581.909	0	0	0

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE		19.980.204	9.892.360	10.503.236	21.173.540
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	10.854.968	0	0	0
06.01.05.02	Funzionamento servizi delle amministrazioni	0	8.750.823	9.311.055	21.173.540
06.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	0	1.120.450	1.192.182	0
06.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	9.125.236	0	0	0
06.02.03.04	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	0	21.087	0	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		715.645	3.932.298	4.164.019	7.407.651
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		426.795	865.196	920.782	1.696.041
01.01.01.00	Funzionamento	0	508.049	540.575	995.716
01.01.05.03	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	426.795	357.147	380.207	700.326
PROTEZIONE DELLA NATURA		76.921	634.788	671.088	1.216.535
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	68.502	352.133	370.839	670.424
02.01.02.01	Parchi nazionali e aree protette	4.209	4.107	4.119	4.119
02.01.02.05	Difesa del mare	4.209	278.548	296.130	541.991
QUALITA' DELLA VITA		33.112	382.930	407.227	724.530
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	33.112	380.466	402.842	714.559
03.01.02.04	Manutenzione opere pubbliche	0	2.463	4.385	9.971
RICERCA AMBIENTALE E SVILUPPO		30.769	233.812	246.479	422.094
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	30.769	233.812	246.479	422.094
SALVAGUARDIA AMBIENTALE		38.822	1.563.746	1.662.625	3.045.393
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	38.822	1.563.746	1.662.625	3.045.393

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
DIFESA DEL SUOLO	81.825	143.781	147.438	194.679
06.01.01.00 FUNZIONAMENTO	46.981	109.786	113.338	160.578
06.01.02.01 Manutenzione opere idrauliche	34.844	33.995	34.100	34.100
SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	28.401	108.046	108.379	108.379
07.01.01.00 FUNZIONAMENTO	28.401	24.770	24.846	24.846
07.01.05.03 Fondo di riserva consumi intermedi	0	83.277	83.533	83.533
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9.068.066	15.776.306	14.544.416	15.131.491
COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE E SERVIZI GENERALI	1.514.204	2.790.483	2.808.075	2.880.616
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	1.451.204	1.816.657	1.828.034	1.956.668
02.01.05.04 Fondo di riserva consumi intermedi	0	921.109	923.948	923.948
02.01.05.05 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	63.000	52.718	56.093	0
INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA E REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	777.929	798.301	800.762	800.762
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	168.330	203.322	203.949	203.949
03.01.05.01 Manutenzione sedi uffici statali	609.598	594.979	596.813	596.813
NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARITTIMO E AEREO	1.300.955	1.474.844	1.479.284	1.479.284
04.01.01.00 FUNZIONAMENTO	126.189	160.352	160.740	160.740
04.01.02.11 Manutenzione opere marittime	1.174.766	1.314.492	1.318.544	1.318.544
TRASPORTI TERRESTRI	4.223.638	8.149.380	7.022.833	7.537.367
05.01.01.00 FUNZIONAMENTO	4.223.638	7.769.814	6.618.967	6.618.967
05.01.02.04 Autotrasporto per conto di terzi	0	379.566	403.866	918.400
CAPITANERIE DI PORTO	1.154.542	2.446.213	2.316.017	2.316.017
06.01.01.01 Spese generali di funzionamento	860.292	1.585.731	1.455.360	1.455.360
06.01.01.02 Formazione e addestramento	220.405	688.765	688.904	688.904

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
		2006	2007	2008	2009
06.01.01.03	Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio	26.588	26.082	26.087	26.087
06.01.01.05	Mezzi operativi e strumentali	47.257	145.636	145.665	145.665
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI		96.798	117.085	117.445	117.445
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	96.798	117.085	117.445	117.445
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		968.404	2.547.071	1.462.424	1.462.424
SEGRETARIATO GENERALE		19.022	29.117	29.208	29.208
02.01.01.00	FUNZIONAMENTO	19.022	29.117	29.208	29.208
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		62.792	181.571	182.132	182.132
03.01.01.00	FUNZIONAMENTO	62.792	116.547	116.907	116.907
03.01.05.04	Fondo di riserva consumi intermedi	0	65.024	65.225	65.225
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE		82.740	21.907	21.975	21.975
04.01.01.00	FUNZIONAMENTO	82.740	21.907	21.975	21.975
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO		147.618	324.894	325.896	325.896
05.01.01.00	FUNZIONAMENTO	82.071	120.327	120.698	120.698
05.01.02.01	Controllo emissioni radioelettriche	65.547	204.567	205.198	205.198
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE		12.212	22.947	23.018	23.018
06.01.01.00	FUNZIONAMENTO	12.212	22.947	23.018	23.018
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		269.602	1.273.415	184.840	184.840
07.01.01.00	FUNZIONAMENTO	139.444	184.272	184.840	184.840
07.02.03.04	Fondazione Ugo Bordoni	0	980.229	0	0
07.02.03.06	Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	130.158	108.914	0	0

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	374.419	693.219	695.356	695.356
08.01.01.00 FUNZIONAMENTO	374.419	693.219	695.356	695.356
MINISTERO DELLA DIFESA	445.990.783	412.882.174	414.095.881	414.095.881
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	713.326	656.255	658.279	658.279
02.01.01.01 Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	87.721	44.810	44.949	44.949
02.01.01.02 Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra	625.605	611.445	613.330	613.330
SEGRETARIATO GENERALE	195.475.479	178.418.637	178.968.828	178.968.828
03.01.01.01 Spese generali di funzionamento	40.345.484	39.696.419	39.818.832	39.818.832
03.01.01.02 Assistenza e benessere del personale	49.084	58.933	59.115	59.115
03.01.01.03 Leva, formazione e addestramento	6.847.278	6.494.653	6.514.679	6.514.679
03.01.01.04 Mezzi operativi e strumentali	125.048.377	100.790.000	101.100.808	101.100.808
03.01.01.05 Ammodernamento e rinnovamento	23.183.292	20.400.120	20.463.027	20.463.027
03.01.02.06 Interventi diversi	1.964	10.978.512	11.012.368	11.012.368
ESERCITO ITALIANO	104.815.618	72.664.855	72.888.928	72.888.928
04.01.01.01 Spese generali di funzionamento	16.440.317	15.756.086	15.804.670	15.804.670
04.01.01.02 Assistenza e benessere del personale	651.781	837.830	840.413	840.413
04.01.01.03 Formazione e addestramento	9.708.422	11.085.894	11.120.080	11.120.080
04.01.01.04 Mezzi operativi e strumentali	77.547.395	44.528.735	44.666.047	44.666.047
04.01.01.05 Ammodernamento e rinnovamento	467.703	456.310	457.717	457.717
MARINA MILITARE	52.402.938	48.618.258	48.768.178	48.768.178
05.01.01.01 Spese generali di funzionamento	12.866.353	9.863.277	9.893.691	9.893.691
05.01.01.02 Mezzi operativi e strumentali	31.592.298	32.058.604	32.157.460	32.157.460
05.01.01.03 Formazione e addestramento	6.763.224	5.544.194	5.561.290	5.561.290
05.01.01.05 Assistenza e benessere del personale	222.270	216.748	217.416	217.416
05.01.01.07 Ammodernamento e rinnovamento	958.792	935.437	938.320	938.320

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
AERONAUTICA MILITARE	72.281.577	91.875.806	92.159.111	92.159.111
06.01.01.01 Spese generali di funzionamento	7.828.540	11.788.290	11.824.640	11.824.640
06.01.01.02 Assistenza e benessere del personale	120.639	95.825	96.121	96.121
06.01.01.03 Formazione e addestramento	17.508.320	12.991.187	13.031.243	13.031.243
06.01.01.04 Mezzi operativi e strumentali	43.894.211	62.822.925	63.016.646	63.016.646
06.01.01.05 Ammodernamento e rinnovamento	233.852	228.155	228.859	228.859
06.01.02.01 Assistenza al volo civile	2.696.015	3.949.424	3.961.603	3.961.603
ARMA DEI CARABINIERI	20.301.845	20.648.362	20.652.557	20.652.557
07.01.01.01 Spese generali di funzionamento	11.049.196	11.369.462	11.371.772	11.371.772
07.01.01.02 Assistenza e benessere del personale	347.676	241.667	241.716	241.716
07.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali	6.882.714	5.777.944	5.779.118	5.779.118
07.01.01.04 Leva, formazione e addestramento	1.466.266	2.210.056	2.210.505	2.210.505
07.01.01.05 Ammodernamento e rinnovamento	555.992	1.049.233	1.049.446	1.049.446
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	2.764.428	5.895.254	5.912.050	5.912.050
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	51.720	27.739	27.581	27.581
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	51.720	27.739	27.581	27.581
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	1.910.366	5.628.064	5.645.042	5.645.042
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	1.851.447	1.223.510	1.226.905	1.226.905
03.01.02.01 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	58.919	0	0	0
03.01.05.04 Fondo di riserva consumi intermedi	0	4.404.554	4.418.137	4.418.137
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	802.342	239.450	239.427	239.427
04.01.01.00 FUNZIONAMENTO	802.342	239.450	239.427	239.427

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	11.249.162	11.245.408	11.188.389	11.371.686
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE	955.325	1.093.786	1.096.290	1.114.620
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	270.659	226.173	226.872	226.872
02.01.05.04 Fondo di riserva consumi intermedi	657.611	845.043	847.648	847.648
02.01.05.05 Fondo per la autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	24.451	20.460	21.770	40.100
02.02.10.04 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	2.604	2.109	0	0
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	6.621.675	6.862.234	6.806.356	6.894.163
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	6.621.675	6.862.234	6.806.356	6.894.163
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	3.474.156	3.086.531	3.082.201	3.158.482
04.01.01.00 FUNZIONAMENTO	3.474.156	3.067.553	3.082.201	3.158.482
04.02.03.04 Patrimonio culturale statale	0	18.978	0	0
DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E SPORT	198.006	202.858	203.542	204.421
05.01.01.00 FUNZIONAMENTO	198.006	202.858	203.542	204.421
MINISTERO DELLA SALUTE	5.718.521	11.399.811	11.997.107	18.334.738
QUALITA'	785.017	715.941	728.567	760.468
02.01.01.00 FUNZIONAMENTO	681.022	615.173	628.825	660.725
02.01.02.13 Pronto soccorso porti ed aeroporti	103.996	100.768	99.743	99.743
INNOVAZIONE	4.560.695	3.443.275	3.579.160	3.266.724
03.01.01.00 FUNZIONAMENTO	2.897.356	1.753.728	1.806.352	2.856.751
03.01.02.13 Informazione e prevenzione	160.153	156.252	156.734	156.734
03.01.05.07 Fondo di riserva consumi intermedi	0	252.461	253.239	253.239

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ACCANTONAMENTO	RIDUZIONE		
	2006	2007	2008	2009
03.01.05.08 Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1.503.185	1.280.835	1.362.835	0
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	372.809	1.000.481	1.049.771	2.077.669
04.01.01.00 FUNZIONAMENTO	372.809	706.437	736.902	1.366.197
04.01.02.05 Interventi diversi	0	294.044	312.869	711.471
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE	0	6.240.114	6.639.609	12.229.878
05.01.02.04 Interventi diversi	0	6.240.114	6.639.609	12.229.878
TOTALE	680.086.950	790.022.006	790.005.575	790.011.101

